

LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 27 FEBBRAIO 2007

“DISCIPLINA DEI LAVORI PUBBLICI, DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE IN CAMPANIA”

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

INDICE

CAPO I FINALITÀ OBIETTIVI E DEFINIZIONI

- Art. 1 *Finalità e obiettivi*
Art. 2 *Definizioni*
Art. 3 *Ambito di applicazione*
Art. 4 *Attuazione della legge*

CAPO II ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DEI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI PUBBLICI

- Art.5 *Adeguamento delle strutture tecnico-amministrative*
Art. 6 *Responsabile unico del procedimento*
Art. 7 *Programmazione*
Art. 8 *Risparmio energetico e tutela delle risorse non rinnovabili*
Art. 9 *Barriere architettoniche*
Art. 10 *Fondo regionale per il sostegno alla progettazione
e alla programmazione dei concorsi*

Art. 11 *Corrispettivi, incentivi e spese per la progettazione*
Art. 12 *Progetti e livelli di progettazione*
Art. 13 *Attività di progettazione*
Art. 14 *Verifica e validazione dei progetti*

CAPO III INDIZIONE E SVOLGIMENTO DELLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO E DELLA CONCESSIONE

- Art. 15 *Procedure di affidamento dei contratti pubblici*
Art. 16 *Appalti integrati*
Art. 17 *Lavori, servizi e forniture in economia*
Art. 18 *Interventi di urgenza e somma urgenza*
Art. 19 *Bandi, avvisi e inviti*
Art. 20 *Tutela della legalità negli appalti*
Art. 21 *Sistema coordinato di vigilanza e controllo sulla regolarità e sulla sicurezza del lavoro*
Art. 22 *Qualificazione degli operatori economici*
Art. 23 *Qualificazione nei contratti misti*
Art. 24 *Selezione degli operatori economici*
Art. 25 *Raggruppamenti temporanei e consorzi*
Art. 26 *Requisiti di ordine generale e motivi di esclusione*
Art. 27 *Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi*
Art. 28 *Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi*
Art. 29 *Norme di garanzia della qualità*
Art. 30 *Norme particolari in tema di qualificazione e selezione*
Art. 31 *Elenchi di operatori economici*
Art. 32 *Concessione di lavori pubblici*

- Art. 33 *Promotore*
Art. 34 *Tipologia e oggetto del contratto*
Art. 35 *Procedure per l'individuazione degli offerenti*
Art. 36 *Procedure aperte e ristrette*
Art. 37 *Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara*
Art. 38 *Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara*
Art. 39 *Sistemi dinamici di acquisizione*
Art. 40 *Accordi quadro*
Art. 41 *Dialogo competitivo*
Art. 42 *Criteri per la scelta dell'offerta migliore*
Art. 43 *Criterio del prezzo più basso*
Art. 44 *Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa*
Art. 45 *Ricorso alle aste elettroniche*
Art. 46 *Criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse*
Art. 47 *Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza*
Art. 48 *Commissioni giudicatrici*
Art. 49 *Fasi delle procedure di affidamento*
Art. 50 *Disciplina economica del contratto*
Art. 51 *Clausole contrattuali speciali*
Art. 52 *Tutela dei lavoratori*
Art. 53 *Disposizioni in materia di sicurezza*
Art. 54 *Garanzie e assicurazioni*

CAPO IV

REALIZZAZIONE, CONTROLLO E COLLAUDO DELL'APPALTO E DELL'ATTIVITA' CONCESSA

- Art. 55 *Direzione dell'esecuzione del contratto*
Art. 56 *Varianti in corso di esecuzione del contratto*
Art. 57 *Subappalti*
Art. 58 *Collaudo tecnico amministrativo*
Art. 59 *Scelta del collaudatore*
Art. 60 *Albo regionale dei collaudatori*
Art. 61 *Accordo bonario*
Art. 62 *Arbitrato*

CAPO V

UTILIZZO DELLE RISORSE REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI

- Art. 63 *Programmazione regionale*
Art. 64 *Forme di intervento finanziario regionale*
Art. 65 *Piano annuale di finanziamento*
Art. 66 *Richiesta degli enti e decreti di finanziamento*
Art. 67 *Interventi di urgenza e di somma urgenza, di manutenzione forestale, bonifica idraulica, agraria e sistemazione montana*
Art. 68 *Erogazione del finanziamento regionale per l'ammortamento di mutui*
Art. 69 *Erogazione del finanziamento regionale straordinario*

- Art. 70 *Devoluzioni*
Art. 71 *Esercizio di poteri sostitutivi*
Art. 72 *Rendiconti*

CAPO VI
ORGANIZZAZIONE REGIONALE PER LA QUALITÀ, TRASPARENZA E
SEMPLIFICAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI

- Art. 73 *Organizzazione della Regione*
Art. 74 *Consulta tecnica regionale degli appalti e concessioni*
Art. 75 *Conferenza dei servizi*
Art. 76 *Gestione degli appalti e delle concessioni della regione Campania*
Art. 77 *Settore opere pubbliche e settori provinciali del genio civile*
Art. 78 *Osservatorio regionale degli appalti e concessioni*
Art. 79 *Obblighi informativi*
Art. 80 *Archivio tecnico regionale*
Art. 81 *Cooperazione fra amministrazioni aggiudicatrici*
Art. 82 *Certificazioni*
Art. 83 *Disposizioni per la semplificazione delle istanze*
Art. 84 *Sistemi di qualità e attestazione dell'attività amministrativa*

CAPO VII
DISPOSIZIONI FINANZIARIE,
TRANSITORIE E FINALI

- Art. 85 *Disposizioni finanziarie*
Art. 86 *Disposizioni transitorie e finali*
Art. 87 *Norme abrogate*
Art. 88 *Entrata in vigore*

CAPO I

FINALITÀ OBIETTIVI E DEFINIZIONI

Art. 1

Finalità e obiettivi

1. La presente legge disciplina, nei limiti e nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento nazionale e comunitario e dagli obblighi internazionali, la programmazione, la progettazione, l'affidamento, l'esecuzione, il collaudo e la manutenzione di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo da eseguirsi sul territorio regionale, con esclusione di quelli attribuiti alla competenza dello Stato.
2. Le disposizioni della presente legge perseguono obiettivi di qualità del prodotto, nonché di economicità, efficienza, efficacia, tempestività, correttezza e qualità del ciclo dell'appalto. L'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture devono altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate dalla presente legge.
3. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui è espressamente consentito dalle norme vigenti e dalla presente legge, ai criteri previsti dal bando ispirati a esigenze sociali, nonché alla tutela della salute e dell'ambiente e alla promozione dello sviluppo sostenibile.
4. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge, le procedure di affidamento e le altre attività amministrative in materia di contratti pubblici si espletano nel rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
5. Per quanto non espressamente previsto nella presente legge, l'attività contrattuale delle stazioni appaltanti, degli enti aggiudicatari e dei soggetti aggiudicatori, aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori e opere, si svolge nel rispetto, altresì, delle disposizioni stabilite dal codice civile e dalla legislazione vigente.
6. Nell'applicazione della presente legge, i contenuti delle attività e le modalità del loro svolgimento assicurano:
 - a) il rispetto delle norme urbanistiche e ambientali, nonché la tutela e la valorizzazione dell'ambiente nella prospettiva della sostenibilità dello sviluppo regionale e dello sviluppo ecosostenibile della regione Campania;
 - b) l'integrazione della componente ambientale nella programmazione settoriale e nella sua attuazione;
 - c) l'uso oculato delle risorse naturali, con particolare riguardo ai materiali ed alle fonti non rinnovabili, favorendo l'impiego di materiale riciclato e la riduzione della produzione di rifiuti;
 - d) la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la qualità architettonica e tecnologica, nonché l'accessibilità da parte di tutti dell'ambiente costruito e non costruito attraverso la eliminazione delle barriere architettoniche;
 - e) la garanzia di libera e paritaria concorrenza tra gli operatori economici nel rispetto delle norme emanate a tutela dei diritti dei lavoratori e della sicurezza degli stessi, nonché della regolarità delle posizioni assicurative e previdenziali;
 - f) la promozione della partecipazione degli operatori economici alle politiche di partenariato e dell'apporto di risorse private nella realizzazione d'interventi infrastrutturali, anche a mezzo dello strumento della finanza di progetto, prevedendo misure incentivanti a favore degli enti locali e dei soggetti privati e temperando esigenze di garanzia e di convenienza;
 - g) la qualificazione e l'adeguamento delle strutture regionali e degli enti locali, anche in forma aggregata elevando il livello di collaborazione, semplificando le procedure, promuovendo lo sviluppo e la qualificazione delle funzioni e delle attività degli uffici tecnici delle

amministrazioni pubbliche aggiudicatrici e dei soggetti professionali e imprenditoriali abilitati;

- h) la determinazione delle funzioni e delle attività negli uffici tecnici e dei soggetti - professionisti e società - abilitati per legge, nel rispetto dei principi di trasparenza, libera concorrenza e pari opportunità.

Art. 2 ***Definizioni***

1. Ai fini della presente legge ed ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi nei settori ordinari e denominata direttiva europea unificata, si applicano le definizioni che seguono.

2. I «contratti» o i «contratti pubblici» sono i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori.

3. I «settori ordinari» dei contratti pubblici sono i settori diversi da quelli del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, in cui operano le stazioni appaltanti come definite dal presente articolo.

4. I «settori speciali» dei contratti pubblici sono i settori del gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica.

5. Gli «appalti pubblici» sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dalla presente legge.

6. Gli «appalti pubblici di lavori» sono appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell'allegato I della direttiva europea unificata, oppure l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o dall'ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare posto a base di gara.

7. I «lavori» comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sè esplica una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile di cui all'allegato I della direttiva europea unificata, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.

8. Gli «appalti pubblici di forniture» sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.

9. Gli «appalti pubblici di servizi» sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II della direttiva europea unificata.

10. Le «concessioni di lavori pubblici» sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in conformità alla presente legge e al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, l'esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilità, e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il

corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformità alla presente legge e al Codice.

11. La «concessione di servizi» è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo.

12. L'«accordo quadro» è un accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.

13. Il «sistema dinamico di acquisizione» è un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, limitato nel tempo e aperto per tutta la sua durata ad ogni operatore economico che soddisfa i criteri di selezione e che ha presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'onori.

14. L'«asta elettronica» è un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico. Gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, non possono essere oggetto di aste elettroniche.

15. I contratti «di rilevanza comunitaria» sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto -IVA- è pari o superiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 91, 99, 196, 215, 235 del d.lgs. 163/06 e successive modificazioni, e che non rientrano nel novero dei contratti esclusi.

16. I contratti «sotto soglia» sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto -IVA- è inferiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 91, 99, 196, 215, 235, del d.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni che non rientrano nel novero dei contratti esclusi.

17. I «contratti esclusi» sono i contratti pubblici sottratti in tutto o in parte alla disciplina della presente legge e quelli non contemplati dalla presente legge.

18. I termini «imprenditore», «fornitore» e «prestatore di servizi» designano una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico - GEIE - costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi.

19. Il termine «raggruppamento temporaneo» designa un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta.

20. Il termine «consorzio» si riferisce ai consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalità giuridica.

21. Il termine «operatore economico» comprende l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi.

22. L'«offerente» è l'operatore economico che ha presentato un'offerta.

23. Il «candidato» è l'operatore economico che ha chiesto di partecipare a una procedura ristretta o negoziata o a un dialogo competitivo.

24. Le «amministrazioni aggiudicatrici» sono le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico, le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti.

25. L'«organismo di diritto pubblico» è ogni organismo, anche in forma societaria:

- a) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;

- b) dotato di personalità giuridica;
- c) la cui attività è finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione è soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza è costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.

26. Le «imprese pubbliche» sono le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perchè ne sono proprietarie, o perchè vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtù delle norme che disciplinano dette imprese. L'influenza dominante è presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente:

- a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto;
- b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa;
- c) hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.

27. Gli «enti aggiudicatori» comprendono le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche, e i soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, operano in virtù di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorità competente secondo le norme vigenti.

28. Gli «altri soggetti aggiudicatori» sono i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni della presente legge.

29. L'espressione «stazione appaltante» comprende gli enti aggiudicatori.

30. La «centrale di committenza» è un'amministrazione aggiudicatrice che:

- a) acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori;
- b) aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.

31. Il «profilo di committente» è il sito informatico di una stazione appaltante su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dalla presente legge. Per i soggetti pubblici tenuti all'osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, il profilo di committente è istituito nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione.

32. Le «procedure di affidamento» e l'«affidamento» comprendono sia l'affidamento di lavori, servizi, o forniture, o incarichi di progettazione, mediante appalto, sia l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione, sia l'affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee.

33. Le «procedure aperte» sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta.

34. Le «procedure ristrette» sono le procedure alle quali ogni operatore economico può chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalità stabilite dalla presente legge.

35. Il «dialogo competitivo» è una procedura nella quale la stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o più soluzioni atte a soddisfare le sue necessità e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati sono invitati a presentare le offerte; a tale procedura ogni operatore economico può chiedere di partecipare.

36. Le «procedure negoziate» sono le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto. Il cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata.

37. I «concorsi di progettazione» sono le procedure intese a fornire alla stazione appaltante, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura, dell'ingegneria o dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi.

38. I «concorsi di idee» sono le procedure attraverso cui la stazione appaltante acquisisce una proposta ideativa da remunerare con il riconoscimento di un congruo premio.
39. I termini «scritto» o «per iscritto» designano un insieme di parole o cifre che può essere letto, riprodotto e poi comunicato. Tale insieme può includere informazioni formate, trasmesse e archiviate con mezzi elettronici.
40. Un «mezzo elettronico» è un mezzo che utilizza apparecchiature elettroniche di elaborazione, compresa la compressione numerica, e di archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici.
41. L'«autorità» è l'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del d.lgs. n. 163/06 e successive modificazioni.
42. L'«osservatorio statale» è l'osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all'articolo 7 del d.lgs. n. 163/06 e successive modificazioni.
43. L'«osservatorio regionale» è l'osservatorio regionale degli appalti e concessioni di cui all'articolo 78.
44. La «consulta» è la consulta regionale degli appalti e concessioni di cui all'articolo 74.
45. L'«accordo» è l'accordo sugli appalti pubblici stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round.
46. Il «regolamento statale» è il regolamento di esecuzione e attuazione di cui all'articolo 5 del d. lgs. n. 163/06.
47. Il «regolamento regionale» è il regolamento di esecuzione e attuazione della presente legge, di cui all'articolo 4.
48. La «commissione» è la commissione della comunità europea.
49. Il «vocabolario comune per gli appalti», in appresso CPV -Common Procurement Vocabulary- , designa la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici adottata dal regolamento CE n. 2195/2002, assicurando nel contempo la corrispondenza con le altre nomenclature esistenti.
50. Nel caso di interpretazioni divergenti riguardo al campo di applicazione della presente legge derivanti da eventuali discrepanze tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura NACE di cui all'allegato I o tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura CPC, versione provvisoria, di cui all'allegato II della direttiva europea unificata, ha la prevalenza rispettivamente la nomenclatura NACE o la nomenclatura CPC.
51. Sono definiti «appalti pubblici sussidiati» quelli comunque fruente di un contributo pubblico, in conto capitale o in conto interessi, superiore al cinquanta per cento dell'importo a base d'appalto.
52. Il «Codice» è il d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.

Art. 3

Ambito di applicazione

1. Sono tenute al rispetto della presente legge le stazioni appaltanti nell'ambito dell'affidamento sotto qualsiasi forma e per qualsiasi importo, di lavori, servizi e forniture pubblici o di interesse pubblico che si realizzano nel territorio della regione Campania, con esclusione degli appalti pubblici, comunque realizzati, attinenti allo svolgimento di compiti e funzioni mantenute dallo Stato.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, a tutti gli appalti di lavori, forniture e servizi sussidiati, ai sensi dell'articolo 2, comma 51.
3. Nei settori esclusi la presente legge trova applicazione entro i limiti stabiliti dalle cause di esclusione previsti dalla direttiva europea unificata.

Art. 4
Attuazione della legge

1. I regolamenti regionali ed ogni disposizione necessaria alla piena attuazione della presente legge sono adottati entro sei mesi dalla pubblicazione della stessa.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici, al fine di porre in atto le attività previste dalla presente legge, disciplinano l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni loro attribuite nell'ambito dei poteri loro assegnati dalla normativa vigente.

CAPO II
**ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DEI LAVORI,
FORNITURE E SERVIZI PUBBLICI**

Art.5
Adeguamento delle strutture tecnico-amministrative

1. Le amministrazioni aggiudicatrici si dotano, anche in forma consortile, di idonee strutture per l'applicazione della presente legge individuando nell'ambito della propria organizzazione l'ufficio competente in materia di appalti pubblici con il compito di:
 - a) garantire le finalità e gli obiettivi di cui all'articolo 1;
 - b) fornire le informazioni e la documentazione dovute a soggetti candidati o offerenti o a soggetti ed enti a diverso titolo interessati, relative agli appalti esperiti e in fase di esperimento ed ai relativi contratti;
 - c) fornire supporto ai responsabili del procedimento per la raccolta e trasmissione dei dati richiesti dall'osservatorio regionale di cui all'articolo 78 o dai soggetti istituzionalmente legittimati.
2. La Regione incentiva con sistemi di premialità gli enti alla gestione associata in materia di appalti pubblici favorendo aggregazioni territoriali e per tipologie di attività. I regolamenti e gli atti emanati in attuazione della presente legge devono perseguire, nelle forme di volta in volta consentite, l'obiettivo della gestione associata.
3. I dati e le informazioni di cui al comma 1 possono essere forniti per via telematica in conformità alle norme vigenti sull'uso delle tecnologie informatiche da parte delle amministrazioni aggiudicatrici. La Regione predispone ed aggiorna specifici programmi informatici al fine di agevolare l'attività di raccolta e trasferimento dei dati da parte delle amministrazioni aggiudicatrici.

Art. 6
Responsabile unico del procedimento

1. Per ogni intervento previsto nel programma triennale, le stazioni appaltanti, secondo i propri ordinamenti, individuano un responsabile del procedimento, unico per tutte le fasi del ciclo dell'appalto.
2. Il responsabile del procedimento possiede adeguate competenze tecnico-professionali necessarie, in relazione all'oggetto e alla natura dell'appalto, a garantire la corretta e tempestiva esecuzione dell'appalto, assicurando la conformità alle norme vigenti degli atti e delle procedure posti in essere.
3. Le stazioni appaltanti garantiscono le condizioni organizzative per l'efficace espletamento delle attività del responsabile unico del procedimento.
4. Il regolamento regionale disciplina le funzioni e i compiti del responsabile del procedimento, coordinando con esse i compiti e le responsabilità del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione dei lavori previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni.

5. Se l'organico delle stazioni appaltanti presenta carenze accertate e non consente il reperimento di idonee figure professionali, esse incaricano delle funzioni di responsabile del procedimento figure professionali dipendenti di altre amministrazioni pubbliche o assumono idonee figure professionali con rapporto di lavoro a tempo determinato, anche per singoli interventi, secondo le modalità che sono stabilite dal regolamento regionale.
6. La regione Campania effettua annualmente corsi di aggiornamento professionale sulle attività del responsabile del procedimento, secondo le modalità stabilite con il regolamento regionale.
7. Il nominativo del responsabile del procedimento è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sono bando o avviso di gara, nell'invito a presentare un'offerta.

Art. 7 ***Programmazione***

1. Le amministrazioni aggiudicatrici si dotano di un programma triennale e di un elenco annuale in cui sono individuati separatamente i lavori, i servizi e le forniture che si intendono realizzare ed acquisire attraverso contratti di appalto o di concessione.
2. Il programma triennale e l'elenco annuale di cui al comma 1 sono redatti secondo gli schemi definiti dalla Giunta regionale e approvati contestualmente al bilancio di previsione.
3. Possono essere inseriti nell'elenco annuale :
 - a) gli appalti di lavori se corredati di un livello progettuale preliminare approvato;
 - b) gli appalti di forniture e servizi corredati del livello progettuale definito con regolamento regionale.
4. L'inserimento dell'appalto nel programma triennale è presupposto per la concessione di finanziamento pubblico.
5. Gli appalti di importo inferiore ad euro centomila per i quali non vi è richiesta di finanziamento pubblico, possono essere realizzati anche se non inseriti nel programma triennale.
6. Un lavoro, servizio o fornitura non inserito nel programma triennale può essere affidato sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizza risorse già previste tra i mezzi finanziari dello stesso elenco, fatta eccezione per le risorse rese disponibili da accertate economie e per interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi o dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamenti statali o regionali, ovvero da atti adottati a livello comunitario.
7. Il programma triennale e l'elenco annuale, nonché le eventuali loro variazioni, allorché approvati dall'organo competente, sono inviati all'osservatorio regionale che ne dà pubblicità mediante pubblicazione sul sito informatico della regione Campania.
8. Il programma triennale identifica in modo puntuale, sintetico e con ordine di priorità, l'oggetto di ogni singolo appalto che si intende realizzare ed il relativo costo complessivo presunto. Sono comunque prioritari gli appalti inerenti lavori, servizi e forniture riferiti alla manutenzione e al recupero del patrimonio edilizio e ambientale esistente, gli appalti di completamento, gli appalti finalizzati alla mitigazione o eliminazione di barriere architettoniche, gli appalti da affidarsi a mezzo di finanza di progetto. L'inserimento degli appalti nel programma triennale è preceduto da un'analisi dei bisogni e da uno studio di fattibilità. Con regolamento regionale sono stabiliti i contenuti minimi dell'analisi dei bisogni e dello studio di fattibilità, con riferimento anche alla compatibilità ambientale e all'utilizzo razionale dei materiali e delle fonti energetiche non rinnovabili.
9. L'elenco annuale identifica gli appalti di lavori, servizi e forniture che si intendono bandire nell'esercizio finanziario cui esso si riferisce e specifica le caratteristiche essenziali degli stessi, previo accertamento da parte del responsabile del procedimento della conformità agli strumenti urbanistici vigenti o adottati, della disponibilità finanziaria e della dotazione del livello progettuale propedeutico.

10. Le opere possono essere di norma finanziate sulla base di progetti preliminari approvati secondo le modalità fissate dalla legislazione nazionale e regionale vigente.

Art. 8

Risparmio energetico e tutela delle risorse non rinnovabili

1. La regione Campania, nel rispetto della normativa di principio vigente a livello nazionale e, comunque, dei principi generali dell'ordinamento giuridico, promuove l'utilizzo di tecnologie volte al risparmio energetico, al rispetto dell'ambiente, alla tutela delle risorse non rinnovabili, nonché l'utilizzo di materiali da costruzione riciclabili mediante l'adozione di atti di indirizzo che prevedono livelli minimi di intervento da adottarsi per gli appalti sul territorio della regione Campania oltre a forme di premialità a favore delle amministrazioni all'uopo ottemperanti.

Art. 9

Barriere architettoniche

1. La Giunta regionale, nel rispetto della normativa di principio vigente a livello nazionale e, comunque, dei principi generali dell'ordinamento giuridico, sentita la consulta regionale degli appalti e concessione di cui all'articolo 74, definisce le soluzioni tecniche per l'adeguamento delle strutture pubbliche o di interesse pubblico al fine di renderle compatibili con le norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche.

2. Il responsabile del procedimento e i soggetti incaricati delle attività di verifica e validazione dei progetti accertano la conformità alle norme vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche al fine di rendere a chiunque accessibili e fruibili gli spazi e gli ambienti interessati dalla progettazione stessa.

3. La non conformità alla normativa e alle soluzioni tecniche di cui al comma 1 è considerata errore progettuale ai sensi dell'articolo 56, comma 3, lett. e).

4. La Regione istituisce un fondo per il co-finanziamento, fino ad un massimo del settanta per cento del costo di realizzazione, per gli adeguamenti di cui al presente articolo.

5. La regione Campania rileva ed aggiorna la presenza di impedimenti alla fruizione degli ambienti pubblici o aperti al pubblico. Le associazioni e gli enti, istituzionali e di volontariato, che operano nell'ambito della difesa dei diritti dei soggetti diversamente abili, che vengono a conoscenza di condizioni di totale o parziale carenza di agibilità di ambienti e spazi aperti alla pubblica fruizione, ne fanno segnalazione alla Giunta regionale che ne tiene conto in sede di elaborazione degli indirizzi di programmazione.

6. Il responsabile del procedimento, in sede di validazione del progetto, attesta con specifica relazione la presenza di condizioni e stati di fatto non modificabili ai fini della mitigazione o eliminazione delle barriere architettoniche e indica le soluzioni conseguenziali.

Art. 10

Fondo regionale per il sostegno alla progettazione e alla programmazione dei concorsi

1. È istituito, nel rispetto della normativa di principio vigente a livello nazionale e, comunque, dei principi generali dell'ordinamento giuridico, il fondo regionale per il sostegno alla progettazione e alla programmazione dei concorsi di idee e di progetto delle opere pubbliche di comuni, province, comunità montane e relativi consorzi, rivolti alla mitigazione delle condizioni di disagio e di emergenza sociale, economica ed ambientale nonché di predisposizione allo sviluppo. Il fondo è alimentato da quote pari all'uno per cento degli stanziamenti annuali per le opere pubbliche regionali e degli analoghi stanziamenti degli enti che intendono accedere al fondo.

2. I contributi erogabili dal fondo di cui al comma 1 sono destinati agli enti locali e sono rivolti al finanziamento:

- a) delle spese di progettazione delle opere pubbliche da realizzare con priorità nei comuni con popolazione inferiore a cinquantamila abitanti, nella misura minima del cinquanta per cento del costo effettivo di progettazione preliminare definitiva ed esecutiva delle indagini occorrenti;
- b) delle spese di redazione di studi di fattibilità e di progetti preliminari relativi ad opere pubbliche o di interesse pubblico di particolare importanza strategica per lo sviluppo regionale e per interventi da appaltare con il sistema della concessione o della finanza di progetto;
- c) delle spese di assistenza tecnica per l'elaborazione di programmi integrati di intervento, che coinvolgono una pluralità di soggetti attuatori in un ambito territoriale sovra comunale;
- d) delle forme di sostegno tecnico-finanziario per l'espletamento dei concorsi di idee e di progettazione finalizzati alla valorizzazione della qualità architettonica ed ambientale delle opere il cui importo stimato non è inferiore ad euro duecentomila.

3. I contributi di cui al comma 2, lettera a), possono anche essere erogati per opere inserite in programmi di interventi intercomunali o che soddisfano un bacino di utenza sovra comunale, indipendentemente dal vincolo del numero di abitanti.

4. I contributi di cui al comma 2, lettera a), sono restituiti dalle amministrazioni beneficiarie che ottengono per la medesima opera altro finanziamento pubblico comprensivo delle spese di progettazione ed affluiscono al fondo regionale.

5. Le modalità istitutive del capitolo di bilancio relativo al fondo e la relativa dotazione finanziaria spettano al Consiglio regionale. I procedimenti amministrativi relativi alle richieste avanzate dai soggetti legittimati sono disciplinati con disposizione della Giunta regionale su proposta dell'assessore ai lavori pubblici d'intesa con l'assessore al bilancio.

Art. 11

Corrispettivi, incentivi e spese per la progettazione

1. Le amministrazioni aggiudicatrici non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata. Nella convenzione stipulata fra amministrazione aggiudicatrice e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento alla normativa vigente in materia. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve comprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori se si intende affidarla allo stesso progettista esterno.

2. Per i corrispettivi delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui all'articolo 13 si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

3. I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, ai fini della determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento, applicando la normativa vigente in materia.

4. Una somma fino al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'articolo 93, comma 7, del Codice e successive modificazioni, è ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, è stabilita dal regolamento in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilità professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. Le quote parti della predetta somma corrispondenti a prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima,

costituiscono economie. I soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b) e c), del Codice possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.

5. Il trenta per cento del compenso professionale, o la diversa percentuale dello stesso prevista dalla normativa vigente in materia, relativo alla redazione di un atto di pianificazione comunque denominato, è ripartito con le modalità e i criteri previsti nel regolamento tra i dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice che lo hanno redatto.

6. A valere sugli stanziamenti iscritti nei capitoli del bilancio regionale, le amministrazioni competenti destinano una quota complessiva non superiore al dieci per cento del totale degli stanziamenti stessi alle spese necessarie alla stesura dei progetti preliminari, nonché dei progetti definitivi ed esecutivi, incluse indagini geologiche e geognostiche, studi di impatto ambientale od altre rilevazioni, alla stesura dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza se previsti ai sensi del decreto legislativo 494/96, e agli studi per il finanziamento dei progetti, nonché all'aggiornamento e adeguamento alla normativa sopravvenuta dei progetti d'intervento già esistenti di cui è riscontrato il perdurare dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera. Per le opere finanziate dai comuni, province e loro consorzi e dalle regioni attraverso il ricorso al credito, l'istituto mutuante è autorizzato a finanziare anche quote relative alle spese di cui al presente articolo, sia pure anticipate dall'ente mutuatario.

Art. 12

Progetti e livelli di progettazione

1. Il progetto è il documento tecnico-economico costituito da un insieme di elaborati coordinati ed individuati dalla Giunta regionale con disciplinare tecnico, le cui caratteristiche e i cui specifici contenuti dipendono dal livello di definizione di volta in volta richiesto in funzione della natura dei lavori oggetto di appalto, in modo da assicurare comunque il rispetto delle finalità di cui alla presente legge. La progettazione, in armonia con le finalità di cui all'articolo 1, assicura:

- a) la qualità del lavoro, servizio o fornitura nonché la sua idoneità prestazionale e funzionale;
- b) la manutenzione dell'opera realizzata, la durabilità dei materiali utilizzati e l'agevole controllo delle prestazioni nel tempo;
- c) il rispetto e la compatibilità con il contesto territoriale ed ambientale, nonché la conformità urbanistica;
- d) il miglioramento statico e strutturale dei beni di particolare pregio storico, artistico o architettonico ubicati in zone a rischio sismico, geologico o idrogeologico;
- e) la mitigazione degli effetti ambientali negativi, non eliminabili, prodotti dalla esecuzione del lavoro, del servizio o della fornitura, con particolare riferimento alla eliminazione o non riproposizione di barriere architettoniche;
- f) il rispetto delle norme, regolamenti, indirizzi, nazionali e regionali, emanati a tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro e sui cantieri edili;
- g) il massimo grado di reimpiego, tecnicamente compatibile, di materie derivanti anche dal recupero dei rifiuti.

La Giunta regionale adotta atti di indirizzo al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente comma.

2. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, laddove possibile, fin dal documento preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:

- a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;
- b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
- c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale, regionale e comunitario.

3. Le prescrizioni relative agli elaborati descrittivi e grafici contenute nei commi 4, 5 e 6 sono di norma necessarie per ritenere i progetti adeguatamente sviluppati. Il responsabile del procedimento se nella fase di progettazione, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da progettare, ritiene le prescrizioni di cui ai commi 4, 5 e 6 insufficienti o eccessive, provvede a integrarle ovvero a modificarle.

4. Il progetto preliminare definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire e consiste in una relazione illustrativa delle ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali soluzioni possibili, anche con riferimento ai profili ambientali e all'utilizzo dei materiali provenienti dalle attività di riuso e riciclaggio, della sua fattibilità amministrativa e tecnica, accertata attraverso le indispensabili indagini di prima approssimazione, dei costi, da determinare in relazione ai benefici previsti, nonché in schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare. Il progetto preliminare deve inoltre consentire l'avvio della procedura espropriativa.

5. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti nel progetto preliminare e contiene gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni. Esso consiste in una relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché delle caratteristiche dei materiali prescelti e dell'inserimento delle opere sul territorio; nello studio di impatto ambientale ove previsto; in disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali caratteristiche delle opere, e delle soluzioni architettoniche, delle superfici e dei volumi da realizzare, compresi quelli per l'individuazione del tipo di fondazione; negli studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle caratteristiche dell'opera; nei calcoli preliminari delle strutture e degli impianti; in un disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici previsti in progetto nonché in un computo metrico estimativo. Gli studi e le indagini occorrenti, quali quelli di tipo geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico, chimico, i rilievi e i sondaggi, sono condotti fino ad un livello tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti e lo sviluppo del computo metrico estimativo riferito al tariffario regionale. Quando l'appalto è affidato sulla base di un progetto definitivo, dello stesso fanno parte il capitolato speciale e l'analisi dei prezzi non inclusi nel tariffario regionale.

6. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento è identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari estratti dal tariffario regionale corrente e dall'analisi dei singoli prezzi non compresi nel tariffario regionale stesso. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultano necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere corredato da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti da redigersi nei termini, con le modalità, i contenuti, i tempi e la gradualità stabiliti dal regolamento statale, ovvero, in caso di delega di tale potestà, dal regolamento regionale.

7. Per ciò che concerne criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione, si fa riferimento, ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del Codice, al regolamento statale ovvero, in caso di delega della relativa potestà, al regolamento regionale.

8. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza se previsti ai sensi del decreto legislativo n.494/96, gli

oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

9. I progetti sono redatti in modo da assicurare il coordinamento dell'esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.

10. L'accesso per l'espletamento delle indagini e delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è autorizzato ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.

11. La Giunta regionale adotta atti di indirizzo al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

12. Il responsabile del procedimento individua con atto motivato, in ragione delle peculiarità dell'opera e nel rispetto dei principi e delle disposizioni nazionali, comunitarie e regionali vigenti, i livelli di progettazione necessari per la redazione del progetto da appaltare nonché la tipologia dei documenti e i relativi contenuti che fanno parte integrante del contratto.

13. Per gli appalti di servizi e forniture il responsabile del procedimento individua, nel rispetto dei principi e delle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti, gli elaborati documentali idonei all'appalto da espletare nonché i relativi contenuti che fanno parte integrante del contratto.

Art. 13

Attività di progettazione

1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono espletate:

- a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
- b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le comunità montane, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti possono avvalersi per legge;
- d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
- e) dalle società di professionisti;
- f) dalle società di ingegneria;
- g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 in quanto compatibili;
- h) da consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che hanno operato nel settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, e che hanno deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni normative riguardanti i consorzi stabili di cui all'articolo 36, comma 1, del Codice. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio

precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall'articolo 36, comma 6, del Codice e successive modificazioni; ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 36, commi 4 e 5 e articolo 253, comma 8, del Codice e successive modificazioni.

2. Si intendono per:

- a) società di professionisti, le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della legge 1815/39. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive casse di previdenza di categoria, cui ogni firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo deve essere versato pro quota alle rispettive casse secondo gli ordinamenti statuari e i regolamenti vigenti;
- b) società di ingegneria, le società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile che non hanno i requisiti di cui alla lettera a), che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il contributo integrativo se previsto dalle norme legislative che regolano la cassa di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo deve essere versato pro quota alle rispettive casse secondo gli ordinamenti statuari e i regolamenti vigenti.

3. Per ciò che concerne i requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere le società di cui al comma 2, si applica l'articolo 90, comma 3, del Codice e successive modificazioni.

4. I progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I pubblici dipendenti che hanno un rapporto di lavoro a tempo parziale non possono espletare, nell'ambito territoriale dell'ufficio di appartenenza, incarichi professionali per conto di pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni se non conseguenti ai rapporti d'impiego.

5. Ai sensi dell'articolo 90, comma 5, del Codice e successive modificazioni, i limiti e le modalità per la stipulazione per intero, a carico delle stazioni appaltanti, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione sono stabiliti dal regolamento statale, ovvero, in caso di delega della relativa potestà, dal regolamento regionale. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) g) e h), in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento statale, ovvero, in caso di delega della relativa potestà, dal regolamento regionale, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento.

7. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico di cui al comma 6, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione

dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Ai sensi dell'articolo 90, comma 7, del Codice, il regolamento statale, ovvero, in caso di delega della relativa potestà, il regolamento regionale, definiscono le modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idee. All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario.

8. Gli affidatari di incarichi di progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali hanno svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

9. Le attività di progettazione e di direzione dei lavori non sono compatibili con le funzioni di responsabile del procedimento, fatti salvi i casi di affidamento di lavori di somma urgenza e per importo lavori fino a euro cinquecentomila.

10. Per la progettazione di opere rilevanti sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l'opportunità di procedere al concorso di progettazione o al concorso di idee.

11. Con regolamento regionale sono individuati i criteri organizzativi e procedurali per l'espletamento dei concorsi di cui al comma 10, nonché le modalità di stima dei parametri di valutazione volti a garantire la qualità architettonica e la sostenibilità ambientale.

12. La regione Campania, in accordo con gli ordini professionali, nel rispetto delle norme regolamentari statali, provvede ad agevolare ed incentivare la partecipazione dei giovani professionisti di cui al comma 7 anche attraverso forme di premialità e di riconoscimento ai fini curriculari della titolarità della parte del servizio prestato.

Art. 14

Verifica e validazione dei progetti

1. In tema di verifica e validazione dei progetti, si applicano le disposizioni statali vigenti, sia di natura legislativa che regolamentare.

2. La Giunta regionale, nell'ambito degli indirizzi di cui all'articolo 12, comma 11, stabilisce le modalità e le forme delle procedure di verifica e validazione. Il responsabile del procedimento è comunque tenuto alla verifica del rispetto dei principi di cui agli articoli 8, 9 e 12, comma 1 e 2.

3. Nel caso di progetti di particolare complessità, la validazione può essere affidata, su proposta del responsabile del procedimento, nel rispetto delle norme che disciplinano l'affidamento di servizi, a organismi di controllo accreditati ai sensi della serie UNI-CEI-EN 45000 o a professionisti qualificati.

4. L'attività di validazione è incompatibile con l'attività di progettazione cui è riferita. In caso di invalidazione o di validazione condizionata, il progettista è tenuto ad adeguare il progetto a propria cura e senza alcun costo aggiuntivo per l'amministrazione aggiudicatrice.

CAPO III

INDIZIONE E SVOLGIMENTO DELLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO E DELLA CONCESSIONE

Art. 15

Procedure di affidamento dei contratti pubblici

1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici si distinguono in:
 - a) procedure aperte;
 - b) procedure ristrette;
 - c) procedure negoziate;
 - d) dialogo competitivo.
2. Le stazioni appaltanti, con le modalità e nei casi stabiliti dal Codice e dalla presente legge, possono inoltre ricorrere alle seguenti procedure particolari:
 - a) accordo quadro;
 - b) concorsi di progettazione;
 - c) concorsi di idee;
 - d) sistema dinamico di acquisizione;
 - e) procedure di acquisizione in economia di beni, servizi e lavori.

Art. 16

Appalti integrati

1. Negli appalti relativi a lavori, il decreto o la determina a contrarre possono stabilire, motivando in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche, che il contratto abbia ad oggetto:
 - a) la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell’amministrazione aggiudicatrice;
 - b) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare dell’amministrazione aggiudicatrice. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, nonché di un capitolato prestazionale corredato dall’indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L’offerta ha ad oggetto il progetto definitivo e il prezzo.
2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, lettera a), la gara è indetta solo dopo l’approvazione del progetto definitivo.
3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, l’esecuzione può iniziare solo dopo l’approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto esecutivo.
4. Nelle ipotesi di cui al comma 1, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell’offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. Il bando indica i requisiti richiesti per i progettisti, secondo quanto previsto dal capo IV del titolo I della Parte II del Codice - progettazione e concorsi di progettazione -.
5. Il bando indica, altresì, l’ammontare delle spese di progettazione esecutiva comprese nell’importo a base del contratto. L’ammontare delle spese di progettazione esecutiva non è soggetto a ribasso d’asta.
6. La stazione appaltante, nelle ipotesi di cui al comma 1, utilizza, di preferenza, le procedure ristrette di cui all’articolo 36.

Art. 17

Lavori, servizi e forniture in economia

1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:

- a) mediante amministrazione diretta;
 - b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
2. Per ogni acquisizione in economia, le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento.
3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento.
4. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.
5. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a euro duecentomila. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a euro cinquantamila.
6. I lavori eseguibili in economia sono individuati da ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze e nell'ambito delle seguenti categorie generali:
- a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non è possibile realizzarle con le forme e le procedure previste all'articolo 36 della presente legge e agli articoli 121 e 122 del Codice;
 - b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a euro centomila;
 - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
 - f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.
7. I fondi necessari per la realizzazione di lavori in economia possono essere anticipati dalla stazione appaltante con mandati intestati al responsabile del procedimento, con obbligo di rendiconto finale. Il programma annuale dei lavori è corredato dall'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria.
8. Per lavori di importo superiore a euro quarantamila e fino a euro duecentomila, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
9. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a euro centotrentasettemila per le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del Codice e per importi inferiori a euro duecentoundicimila per le stazioni appaltanti di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), del Codice. Tali soglie sono adeguate in relazione alle modifiche delle soglie previste dall'articolo 28 del Codice, con lo stesso meccanismo di adeguamento previsto dall'articolo 248 del Codice.
10. L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle singole voci di spesa, preventivamente individuate con provvedimento di ciascuna stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò è ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
 - b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non è possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
 - c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;

d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a euro ventimila e fino alle soglie di cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo fiduciario, avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o forniture il cui costo complessivo è inferiore ad euro ventimila è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.

12. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia, deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne fanno richiesta, che sono in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza almeno annuale.

13. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

14. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in economia sono disciplinati nel rispetto del presente articolo, nonché dei principi in tema di procedure di affidamento e di esecuzione del contratto desumibili dalla presente legge e dal Codice.

Art. 18

Interventi di urgenza e somma urgenza

1. In circostanze di urgenza, nonché di somma urgenza che non consentono alcun indugio, le stazioni appaltanti si attengono alle disposizioni statali vigenti, sia di carattere legislativo che regolamentare.

2. Nel rispetto di quanto prescritto al comma 1, le stazioni appaltanti, nell'eventualità di alluvioni, frane ed altre calamità, al fine di garantire l'incolumità pubblica, possono procedere d'urgenza ad appalti per il pronto soccorso, per la riparazione o il ripristino di opere idrauliche, di difesa del suolo e per la messa in sicurezza, tramite l'esperimento di procedura ristretta o negoziata sulla base di un verbale e di una perizia estimativa preliminare redatta dal responsabile del procedimento, il cui importo non è superiore a euro duecentomila. Il verbale riporta i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari per rimuoverlo.

3. Se l'evento di cui al comma 2 è tale da costituire grave ed imminente pregiudizio alla incolumità pubblica, le amministrazioni aggiudicatrici procedono alla realizzazione immediata degli interventi necessari alla rimozione delle cause di pericolo tramite affidamento diretto, sulla base di un verbale di somma urgenza redatto ad opera del primo tecnico della stessa amministrazione giunto sul posto, che ne assume la responsabilità, per l'importo indispensabile per la sola immediata rimozione dello stato di accertato pregiudizio alla incolumità pubblica, anche se superiore al limite di euro duecentomila. Il costo dell'intervento è negoziato direttamente con l'affidatario. In difetto di preventivo accordo, l'amministrazione può ingiungergli l'esecuzione dell'intervento, fatto salvo il diritto dell'affidatario di formulare riserva, da risolvere secondo la normativa vigente.

4. Alle amministrazioni aggiudicatrici è fatto divieto, nel corso di uno stesso anno solare, di affidare, con la procedura di somma urgenza, ad una stessa impresa, o impresa controllata, controllante o collegata ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, l'esecuzione di appalti, per importi complessivi superiori a euro quattrocentomila.

Art. 19

Bandi, avvisi e inviti

1. Al fine di uniformare i comportamenti delle stazioni appaltanti e di semplificare gli adempimenti, la Giunta regionale delibera, su proposta dell'assessore ai lavori pubblici, per le singole procedure di affidamento, degli schemi tipo riguardanti avvisi, lettere di invito, bandi, capitolati d'oneri e ogni altra documentazione complementare utile per i diversi momenti in cui si articola la fase di evidenza pubblica, nel rispetto della normativa comunitaria e dei contenuti minimi richiesti dal Codice.
2. Le stazioni appaltanti che intendono aggiudicare un appalto pubblico si attengono, in tema di bandi, avvisi e inviti, alle norme contenute nella parte II, capo III, sezione II del Codice e successive modificazioni.
3. Oltre alle forme di pubblicità previste dalle direttive europee e dal Codice per importi pari o superiori alle soglie comunitarie, gli avvisi e i bandi di gara per l'esecuzione di appalti di qualsiasi importo, sono pubblicati nel bollettino ufficiale della regione Campania, nell'albo pretorio degli enti locali nel cui territorio si svolge l'appalto, e sono resi noti nel sito informatico della regione Campania.
4. Con il regolamento regionale sono disciplinate ulteriori forme di pubblicità.
5. Nella fissazione dei termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte, le stazioni appaltanti si attengono alle norme contenute nella parte II, capo III, sezione III del Codice e successive modificazioni.
6. Le stazioni appaltanti, prima della stipula del contratto, adempiono alle forme di pubblicità previste dal Codice e provvedono alla pubblicazione sul sito informatico della regione Campania delle informazioni relative al procedimento di aggiudicazione dell'appalto, compreso l'elenco delle imprese invitate e di quelle partecipanti alla gara, l'indicazione dell'operatore economico vincitore o prescelto e la sua offerta economica.

Art. 20

Tutela della legalità negli appalti

1. La Regione elabora un piano d'azione specifico contenente misure procedurali e amministrative volte a tutelare l'integrità e la legalità della fase di realizzazione dei lavori. A tal fine può predisporre valutazioni di impatto criminale -VIC- atte a segnalare i rischi di penetrazione criminale connessi alla presenza della criminalità sul territorio. Il regolamento regionale definisce i tempi e le procedure.
2. Le stazioni appaltanti, nella predisposizione degli atti di gara relativi a contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria, escludono la possibilità del ricorso all'istituto dell'avvalimento di cui agli articoli 49 e 50 del Codice e successive modificazioni.

Art. 21

Sistema coordinato di vigilanza e controllo sulla regolarità e sulla sicurezza del lavoro

1. Gli assessori regionali al lavoro, alla sanità ed ai lavori pubblici, anche attraverso il comitato regionale di coordinamento per la sicurezza del lavoro previsto dall'art.27 del decreto legislativo 626/94, e dall'articolo 53 della presente legge, in raccordo con la commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza di cui al decreto legislativo 23 aprile 2004, n.124, articolo 4, promuovono un sistema coordinato di vigilanza e controllo del lavoro irregolare e della sicurezza sul lavoro all'interno del sistema pubblico dei lavori, forniture e servizi, per:
 - a) il potenziamento delle azioni di coordinamento delle attività di vigilanza compiute da aziende sanitarie locali, istituto nazionale previdenza sociale, istituto nazionale invalidi sul lavoro, direzione regionale del lavoro, guardia di finanza ed enti locali, anche mediante parziale accollo

alla Regione dei rimborsi spese per le ispezioni in particolare in loco riguardanti il lavoro sommerso e il rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro;

- b) il rafforzamento e la qualificazione delle attività realizzate dalle aziende sanitarie locali regionali;
- c) la realizzazione attraverso l'osservatorio di procedure informatiche e la creazione di banche dati per la condivisione delle informazioni raccolte dai diversi enti ed istituti con compiti ispettivi e di vigilanza anche in raccordo con le banche dati nazionali;
- d) la messa a disposizione di sedi tecniche e strumenti di supporto alle funzioni di coordinamento.

Art. 22

Qualificazione degli operatori economici.

1. I concorrenti alle gare possono essere invitati dalle stazioni appaltanti, nei modi e con le forme previste dall'articolo 39 del Codice e successive modificazioni, a provare i requisiti di idoneità professionale.
2. Le stazioni appaltanti, relativamente ai sistemi di qualificazione degli esecutori, a qualsiasi titolo, di lavori pubblici, si attengono alle disposizioni dell'articolo 40 del Codice e successive modificazioni.
3. I concorrenti iscritti in elenchi ufficiali di prestatori di servizi o di fornitori possono presentare alla stazione appaltante, per ogni appalto, un certificato d'iscrizione indicante le referenze che hanno permesso l'iscrizione stessa e la relativa classificazione. Si applica, a tale riguardo, l'articolo 45 del Codice e successive modificazioni.

Art. 23

Qualificazione nei contratti misti

1. L'operatore economico che concorre alla procedura di affidamento di un contratto misto deve possedere i requisiti di qualificazione e capacità prescritti dalla presente legge e dal Codice, per ciascuna prestazione di lavori, servizi, forniture prevista dal contratto.

Art. 24

Selezione degli operatori economici

1. L'aggiudicazione dei contratti pubblici avviene previo accertamento dell'idoneità degli operatori economici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, secondo criteri oggettivi e non discriminatori, volti ad accertare le capacità professionali e tecniche e, in riferimento all'oggetto dell'appalto, le capacità economiche e finanziarie.
2. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici i seguenti soggetti, salvo i limiti espressamente indicati:
 - a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
 - b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
 - c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36 del Codice e successive modificazioni;
 - d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, hanno conferito mandato collettivo speciale con

- rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 25;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 25;
 - f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico –GEIE- ai sensi del d. lgs. n. 240/91; si applicano al riguardo le disposizioni dell'articolo 25.
3. Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovano fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile. Le stazioni appaltanti escludono altresì dalla gara i concorrenti per i quali accertano che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
4. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi, secondo quanto previsto, ai sensi dell'articolo 35 del Codice e successive modificazioni, dal regolamento statale, ovvero, in caso di delega della relativa potestà, dal regolamento regionale, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Art. 25

Raggruppamenti temporanei e consorzi

1. Nel caso di lavori, per raggruppamento temporaneo di tipo verticale si intende una riunione di concorrenti nell'ambito della quale uno di essi realizza i lavori della categoria prevalente; per lavori scorporabili si intendono lavori non appartenenti alla categoria prevalente e così definiti nel bando di gara, assumibili da uno dei mandanti; per raggruppamento di tipo orizzontale si intende una riunione di concorrenti finalizzata a realizzare i lavori della stessa categoria.
2. Nel caso di forniture o servizi, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di concorrenti in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie.
3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento ovvero gli imprenditori consorziati hanno, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del Codice, i requisiti indicati nel regolamento statale ovvero, in caso di delega della relativa potestà, nel regolamento regionale.
4. Nel caso di forniture o servizi, nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio o della fornitura che sono eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
5. L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili e, nel caso di servizi e forniture, per gli assuntori di prestazioni secondarie, la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
6. Nel caso di lavori, per i raggruppamenti temporanei di tipo verticale i requisiti di cui all'articolo 40 del Codice e successive modificazioni, sempre che siano frazionabili, devono essere posseduti dal mandatario per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo; per i lavori scorporati, ciascun mandante deve possedere i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella misura indicata per il concorrente singolo. I lavori riconducibili alla categoria prevalente, ovvero alle categorie scorporate, possono essere assunti anche da imprenditori riuniti in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale.

7. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale se ha partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 24, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in ogni altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
8. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 24, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta dagli operatori economici che costituiscono i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiscono mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipula il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
9. È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.
10. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 9 comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative allo stesso appalto.
11. Se nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrano, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e se una o più di tali opere supera altresì in valore il quindici per cento dell'importo totale dei lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali casi i soggetti che non sono in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del presente articolo, raggruppamenti temporanei di tipo verticale disciplinati ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del Codice e successive modifiche ed integrazioni, dal regolamento statale, che definisce, sempre ai sensi del predetto articolo 37, comma 11, anche l'elenco delle opere di cui al presente comma. Per le stesse speciali categorie di lavori, che sono indicate nel bando di gara, il subappalto, ove consentito, non può essere artificialmente suddiviso in più contratti.
12. In caso di procedure ristrette o negoziate, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti.
13. I concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.
14. Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario.
15. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della stazione appaltante.
16. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.
17. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
18. In caso di fallimento del mandatario ovvero se si tratta di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che è costituito mandatario nei modi previsti dalla

presente legge e dal Codice purché ha i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dall'appalto.

19. In caso di fallimento di uno dei mandanti ovvero se si tratta di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il mandatario, ove non indica altro operatore economico subentrante che è in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi hanno i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.

20. Entro i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 36 del Codice e successive modificazioni, possono partecipare alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici anche i consorzi stabili.

Art. 26

Requisiti di ordine generale e motivi di esclusione

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, nè possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

- a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
- c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, se l'impresa non dimostra di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva, in ogni caso, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del Codice, l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
- d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
- e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'osservatorio statale o dell'osservatorio regionale;
- f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la

- gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
 - h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara, risultanti dai dati in possesso dell'osservatorio statale;
 - i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
 - l) che non presentano la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;
 - m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.
2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica anche le eventuali condanne per le quali ha beneficiato della non menzione.
3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo, per l'affidatario, l'obbligo di presentare la certificazione di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 494/96 e successive modificazioni. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 /02.
4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono, se del caso, ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.
5. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.
6. L'osservatorio regionale, su indicazione delle amministrazioni aggiudicatrici interessate e in raccordo con le analoghe strutture statali, aggiorna l'elenco delle ditte escluse dagli appalti pubblici che hanno compiuto le seguenti violazioni:
- a) violazioni contributive segnalate dallo sportello unico comportanti l'omesso rilascio del documento unico di regolarità contributiva;
 - b) omessa denuncia dei lavoratori occupati.
- L'inserimento nell'elenco regionale ha durata fino al momento della comunicazione all'osservatorio regionale della regolarizzazione delle posizioni contributive e previdenziali.

Art. 27

Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi

1. Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- a) idonee dichiarazioni bancarie;
 - b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa;
 - c) dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.
2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti che devono essere posseduti dal concorrente, nonché gli altri che ritengono di richiedere. I documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere richiesti a prestatori di servizi o di forniture stabiliti in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del bilancio.
3. Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante ogni altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
4. Il concorrente attesta il possesso dei requisiti previsto al comma 1, lettere b) e c) mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR n. 445/2000; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara. Il requisito di cui al comma 1, lettera a) è comprovato con dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

Art. 28

Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi

1. Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può essere fornita in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi:
- a) presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi sono provati da certificati rilasciati e visti dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;
 - b) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità;
 - c) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità, delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone;
 - d) controllo, effettuato dalla stazione appaltante o, nel caso di concorrente non stabilito in Italia, per incarico della stazione appaltante, da un organismo ufficiale competente del Paese in cui è stabilito il concorrente, purché tale organismo acconsenta, se i prodotti da fornire o il servizio da prestare sono complessi o devono rispondere, eccezionalmente, a uno scopo determinato; il controllo verte sulla capacità di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca del concorrente e sulle misure utilizzate da quest'ultimo per il controllo della qualità;
 - e) indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell'impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi;
 - f) indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi appropriati, stabiliti, ai sensi dell'articolo 42, comma 1, del Codice, dal regolamento statale, ovvero, in caso di delega della relativa potestà, dal regolamento regionale, delle misure di gestione ambientale che l'operatore può applicare durante la realizzazione dell'appalto;
 - g) per gli appalti di servizi, indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;

- h) per gli appalti di servizi, dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi dispone per eseguire l'appalto;
 - i) indicazione della quota di appalto che il concorrente intende subappaltare;
 - l) nel caso di forniture, produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticità è certificata a richiesta della stazione appaltante;
 - m) nel caso di forniture, produzione di certificato rilasciato dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestano la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme.
2. La stazione appaltante precisa nel bando di gara o nella lettera d'invito quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati.
 3. Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.
 4. I requisiti previsti nel comma 1 possono essere provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR n. 445/2000; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

Art. 29

Norme di garanzia della qualità

1. Se si richiede la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare l'ottemperanza dell'operatore economico a determinate norme in materia di garanzia della qualità, le stazioni appaltanti fanno riferimento ai sistemi di assicurazione della qualità basati sulla serie di norme europee in materia e certificati da organismi conformi alla serie delle norme europee relative alla certificazione.
2. Se per gli appalti di lavori e di servizi, e unicamente nei casi appropriati, le stazioni appaltanti chiedono l'indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico può applicare durante l'esecuzione del contratto, si applica l'art. 44 del Codice.
3. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono anche prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici.

Art. 30

Norme particolari in tema di qualificazione e selezione

1. Se dei concorrenti sono iscritti in elenchi ufficiali di prestatori di servizi o di fornitori, si applica l'articolo 45 del Codice e successive modifiche.
2. Per documenti e informazioni complementari che le stazioni appaltanti intendono richiedere, si applica l'articolo 46 del Codice e successive modifiche.
3. Per la qualificazione di imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia, si applica l'articolo 47 del Codice e successive modifiche.
4. Per il controllo sul possesso dei requisiti, le stazioni appaltanti si attengono all'articolo 48 del Codice e successive modifiche.
5. Se un concorrente intende avvalersi dei requisiti di altro soggetto, si applicano gli articoli 49 e 50 del Codice e successive modifiche.
6. In caso di modificazioni soggettive del candidato, dell'offerente o dell'aggiudicatario, si applica l'articolo 51 del Codice e successive modifiche.

Art. 31

Elenchi di operatori economici

1. Per appalti sotto soglia comunitaria e nei settori per i quali non sono istituiti specifici sistemi di qualificazione o albi professionali, le stazioni appaltanti, nei limiti e nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari nazionali, possono adottare elenchi di operatori economici ai quali affidare contratti pubblici nel rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza.
2. Gli elenchi sono istituiti a seguito di avviso pubblico, soggetto alle forme di pubblicità previste per i bandi di gara, nel quale sono definiti i requisiti e le capacità tecnico - professionali e quelle economiche e finanziarie necessarie per l'iscrizione.
3. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento annuale e redatti in dipendenza dell'approvazione del programma triennale.

Art. 32

Concessione di lavori pubblici

1. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici, si applicano le disposizioni contenute nella parte II, titolo III, capo II del Codice e successive modificazioni.
2. Nel caso di affidamento di concessione di servizi pubblici, le stazioni appaltanti si attengono alle disposizioni contenute nell'articolo 30 del Codice e successive modificazioni.

Art. 33

Promotore

1. Al fine di promuovere e sostenere la collaborazione tra settore pubblico e privato per la realizzazione, la gestione ed il finanziamento di opere e servizi di interesse pubblico, con legge regionale sono disciplinate le modalità per la presentazione all'amministrazione appaltante, da parte degli operatori economici, di proposte per la realizzazione di concessioni di lavori pubblici o di servizi con risorse totalmente o parzialmente a carico degli stessi operatori economici proponenti.

Art. 34

Tipologia e oggetto del contratto

1. Il decreto o la determina a contrarre stabiliscono, sulla base delle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice, se il contratto è stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura, con le modalità stabilite ai sensi dell'articolo 53, comma 4, del Codice e successive modificazioni, con il regolamento statale ovvero, in caso di delega di tale potestà, con il regolamento regionale. Per le stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici detti elementi sono stabiliti nel bando di gara. Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per l'esecuzione di prestazioni a misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di prestazione. In uno stesso contratto possono essere comprese prestazioni da eseguire a corpo e a misura.
2. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo del contratto, il bando di gara può prevedere il trasferimento all'affidatario della proprietà di beni immobili appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice, già indicati nel programma di cui all'articolo 7 per i lavori, o nell'avviso di preinformazione per i servizi e le forniture, e che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico. Possono formare oggetto di trasferimento ai sensi del presente comma anche i beni immobili già inclusi in programmi di dismissione del patrimonio pubblico, purché non è stato già

pubblicato il bando o avviso per l'alienazione, ovvero se la procedura di dismissione ha avuto esito negativo.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, il bando di gara può prevedere che l'immissione in possesso dell'immobile avviene in un momento anteriore a quello del trasferimento della proprietà, trasferimento che può essere disposto solo dopo l'approvazione del certificato di collaudo.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 2, le offerte specificano:

- a) se l'offerente ha interesse a conseguire la proprietà dell'immobile e il prezzo che in tal caso è offerto per l'immobile, nonché il differenziale di prezzo necessario per l'esecuzione del contratto;
- b) se l'offerente non ha interesse a conseguire la proprietà dell'immobile e il prezzo richiesto per l'esecuzione del contratto.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 2 la selezione della migliore offerta avviene utilizzando il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutando congiuntamente le componenti dell'offerta di cui al comma 4.

6. Nella sola ipotesi in cui l'amministrazione aggiudicatrice non ha stanziato mezzi finanziari diversi dal prezzo per il trasferimento dell'immobile, quale corrispettivo del contratto, il bando specifica che la gara deve intendersi deserta se non sono presentate offerte per l'acquisizione del bene.

7. Per i criteri di stima degli immobili e le modalità di articolazione delle offerte e di selezione della migliore offerta, si fa riferimento, ai sensi dell'articolo 53, comma 11, del Codice e successive modificazioni, alla disciplina prevista dal regolamento statale ovvero, in caso di delega della relativa potestà, dal regolamento regionale.

8. L'inserimento nel programma triennale di cui all'articolo 7, dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile delle amministrazioni aggiudicatrici, al fine del loro trasferimento ai sensi del comma 2, determina il venir meno del vincolo di destinazione.

Art. 35

Procedure per l'individuazione degli offerenti.

1. Per l'individuazione degli operatori economici che possono presentare offerte per l'affidamento di un contratto pubblico, le stazioni appaltanti utilizzano le procedure di cui all'articolo 15, comma 1.

2. Le stazioni appaltanti aggiudicano i contratti mediante procedura aperta o mediante procedura ristretta.

3. Alle condizioni specifiche espressamente previste, le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante il dialogo competitivo.

4. Nei casi e alle condizioni specifiche espressamente previste, le stazioni appaltanti possono affidare i contratti pubblici mediante una procedura negoziata, con o senza pubblicazione del bando di gara.

5. Nelle procedure ristrette relative a servizi o forniture, ovvero a lavori di importo pari o superiore a quaranta milioni di euro, nonché nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo quale che sia l'oggetto del contratto, si applica l'articolo 62 del Codice e successive modificazioni.

Art. 36

Procedure aperte e ristrette

1. Il decreto o la determina a contrarre indicano se si segue una procedura aperta o una procedura ristretta.

2. Le stazioni appaltanti utilizzano di preferenza le procedure ristrette quando il contratto non ha per oggetto la sola esecuzione, o quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. Il bando di gara indica il tipo di procedura e l'oggetto del contratto e fa menzione del decreto o della determina a contrarre.
4. Il bando di gara può prevedere che non si procede ad aggiudicazione nel caso di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte valide, che non vengono aperte. Quando il bando non contiene tale previsione, le stazioni appaltanti possono comunque decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
5. Nelle procedure aperte gli operatori economici presentano le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara.
6. Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la richiesta di invito nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei termini fissati nella lettera invito. Alle procedure ristrette per l'affidamento di lavori pubblici sono invitati tutti i soggetti che ne hanno fatto richiesta e che sono in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal bando, salvo quanto previsto dall'articolo 62 e dall'articolo 177 del Codice e successive modificazioni.
7. Per appalti di lavori di importo non superiore a euro settecentocinquantamila le amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi della procedura ristretta semplificata secondo i principi e le procedure di cui alla normativa vigente, garantendo il rispetto dei criteri di rotazione degli operatori economici, nonché la trasparenza delle procedure stesse.
8. La regione Campania, con proprio regolamento, individua i criteri organizzativi volti alla corretta attuazione del comma 7.

Art. 37

Procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara

1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare i contratti pubblici mediante procedura negoziata, previa pubblicazione di un bando di gara, nelle seguenti ipotesi:
 - a) quando, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, le offerte presentate sono irregolari ovvero inammissibili, in ordine a quanto disposto dalla presente legge e dal Codice in relazione ai requisiti degli offerenti e delle offerte. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Le stazioni appaltanti possono omettere la pubblicazione del bando di gara se invitano alla procedura negoziata i concorrenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 22 a 30, comma 1, che, nella procedura precedente, hanno presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura stessa. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro;
 - b) in casi eccezionali, se si tratta di lavori, servizi, forniture, la cui particolare natura o i cui imprevisti, oggettivamente non imputabili alla stazione appaltante, non consentono la fissazione preliminare e globale dei prezzi;
 - c) limitatamente ai servizi, nel caso di servizi assicurativi e servizi rientranti nella categoria 6 dell'allegato II A al Codice e di prestazioni di natura intellettuale, quali la progettazione di opere, se la natura della prestazione da fornire rende impossibile stabilire le specifiche del contratto con la precisione sufficiente per poter aggiudicare l'appalto selezionando l'offerta migliore secondo le norme della procedura aperta o della procedura ristretta;
 - d) nel caso di appalti pubblici di lavori, per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto, e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e sviluppo.
2. Nei casi di cui al comma 1, le stazioni appaltanti negoziano con gli offerenti le offerte presentate per adeguarle alle esigenze indicate nel bando di gara, nel capitolato d'onori e nei documenti complementari, e per individuare l'offerta migliore con i criteri di selezione di cui all'articolo 42.

3. Nel corso della negoziazione le stazioni appaltanti garantiscono la parità di trattamento tra gli offerenti, e non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.
4. Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura negoziata si svolge in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara o nel capitolato d'oneri.

Art. 38

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

1. Le stazioni appaltanti possono aggiudicare contratti pubblici mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nelle ipotesi seguenti, dandone conto con adeguata motivazione nella delibera o determina a contrarre.
2. Nei contratti pubblici relativi a lavori, forniture, servizi, la procedura è consentita:
 - a) nel caso in cui, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non è stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura. Nella procedura negoziata non possono essere modificate in modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Alla commissione, su sua richiesta, è trasmessa una relazione sulle ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura aperta o ristretta e sulla opportunità della procedura negoziata. Le disposizioni contenute nella presente lettera si applicano ai lavori di importo inferiore a un milione di euro;
 - b) nel caso in cui, per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto può essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
 - c) nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti.
3. Nei contratti pubblici relativi a forniture, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:
 - a) nel caso in cui i prodotti oggetto del contratto sono fabbricati esclusivamente a scopo di sperimentazione, di studio o di sviluppo, a meno che non si tratta di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;
 - b) nel caso di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti di uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare materiali con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni;
 - c) per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime;
 - d) per l'acquisto di forniture a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dal curatore o liquidatore di un fallimento, di un concordato preventivo, di una liquidazione coatta amministrativa, di un'amministrazione straordinaria di grandi imprese.
4. Nei contratti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita se il contratto fa seguito ad un concorso di progettazione e deve, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest'ultimo caso i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati.
5. Nei contratti pubblici relativi a lavori e negli appalti pubblici relativi a servizi, la procedura del presente articolo è, inoltre, consentita:

- a) per i lavori o i servizi complementari, non compresi nel progetto iniziale nè nel contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza impreveduta, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto del progetto o del contratto iniziale, purché aggiudicati all'operatore economico che presta tale servizio o esegue tale opera, nel rispetto delle seguenti condizioni:
1. tali lavori o servizi complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono strettamente necessari al suo perfezionamento;
 2. il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori o servizi complementari non supera il cinquanta per cento dell'importo del contratto iniziale;
- b) per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi già affidati all'operatore economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla stessa stazione appaltante, a condizione che tali lavori o servizi sono conformi a un progetto di base e che tale progetto è stato oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale, e deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo complessivo stimato dei servizi e lavori successivi è computato per la determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 28 del Codice e successive modificazioni.
6. Ove possibile, la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, e seleziona almeno tre operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Gli operatori economici selezionati sono contemporaneamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera contenente gli elementi essenziali della prestazione richiesta. La stazione appaltante sceglie l'operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta, o negoziata previo bando.
7. È in ogni caso vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori, e i contratti rinnovati tacitamente sono nulli.

Art. 39

Sistemi dinamici di acquisizione

1. Le stazioni appaltanti possono ricorrere a sistemi dinamici di acquisizione. Tali sistemi sono utilizzati esclusivamente nel caso di forniture di beni e servizi tipizzati e standardizzati, di uso corrente, esclusi gli appalti di forniture o servizi da realizzare in base a specifiche tecniche del committente che, per la loro complessità, non possono essere valutate tramite il sistema dinamico di acquisizione.
2. Per istituire un sistema dinamico di acquisizione le stazioni appaltanti seguono le norme della procedura aperta in tutte le sue fasi fino all'attribuzione degli appalti da aggiudicare nell'ambito di detto sistema.
3. Gli offerenti che soddisfano i criteri di selezione e che hanno presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri e agli eventuali documenti complementari sono ammessi nel sistema.
4. Le offerte indicative possono essere migliorate in qualsiasi momento, a condizione che esse restano conformi al capitolato d'oneri.
5. Per l'istituzione del sistema e per l'aggiudicazione degli appalti nell'ambito dello stesso, le stazioni appaltanti utilizzano esclusivamente mezzi elettronici in conformità all'articolo 77, commi 5 e 6, del Codice e successive modificazioni.

6. Ai fini dell'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione le stazioni appaltanti:
 - a) pubblicano un bando di gara indicando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;
 - b) precisano nel capitolato d'oneri, la natura degli acquisti previsti che sono oggetto di detto sistema, le informazioni necessarie riguardanti il sistema di acquisizione, l'attrezzatura elettronica utilizzata nonché i dettagli pratici e le specifiche tecniche di connessione;
 - c) offrono per via elettronica, dalla pubblicazione del bando e fino a conclusione del sistema, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e ad ogni documento complementare e indicano nel bando di gara l'indirizzo Internet presso il quale è possibile consultare tali documenti.
7. Le stazioni appaltanti accordano ad ogni operatore economico, per la durata del sistema dinamico di acquisizione, la possibilità di presentare un'offerta indicativa allo scopo di essere ammesso nel sistema alle condizioni di cui al comma 3.
8. Le stazioni appaltanti concludono la valutazione delle offerte indicative entro quindici giorni a decorrere dalla presentazione dell'offerta indicativa. Possono tuttavia prolungare il periodo di valutazione a condizione che nessun appalto sia messo in concorrenza nel frattempo.
9. Le stazioni appaltanti informano al più presto l'offerente di cui al comma 7 in merito alla sua ammissione nel sistema dinamico di acquisizione o al rigetto della sua offerta indicativa.
10. Ogni appalto specifico deve essere oggetto di un confronto concorrenziale. Prima di procedere a detto confronto concorrenziale, le stazioni appaltanti pubblicano un bando di gara semplificato e invitano gli operatori economici interessati a presentare un'offerta indicativa, conformemente al comma 3, entro un termine che non può essere inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara semplificato. Le stazioni appaltanti procedono al confronto concorrenziale soltanto dopo aver terminato la valutazione delle offerte indicative introdotte entro questo termine.
11. Le stazioni appaltanti invitano gli offerenti ammessi nel sistema a presentare un'offerta per ogni appalto specifico da aggiudicare nel quadro del sistema. A tal fine essi fissano un termine sufficiente per la presentazione delle offerte.
12. Le stazioni appaltanti aggiudicano l'appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per l'istituzione del sistema dinamico di acquisizione. Detti criteri possono, all'occorrenza, essere precisati nell'invito menzionato nel comma 11.
13. La durata di un sistema dinamico di acquisizione non può superare quattro anni, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati.
14. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere a un sistema dinamico di acquisizione in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.
15. Non possono essere posti a carico degli operatori economici interessati o dei partecipanti al sistema contributi di carattere amministrativo.

Art. 40

Accordi quadro

1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro. Per i lavori, gli accordi quadro sono ammessi in relazione ai lavori di manutenzione e negli altri casi individuati ai sensi dell'articolo 59, comma 1, del Codice e successive modificazioni, nel regolamento statale, ovvero, in caso di delega della relativa potestà, dal regolamento regionale, in cui i lavori sono connotati da serialità e caratteristiche esecutive standardizzate. Gli accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e per altri servizi di natura intellettuale, salvo che sono connotati da serialità e caratteristiche esecutive standardizzate. A tale riguardo si fa riferimento alle categorie individuate nel regolamento statale ovvero, in caso di delega di tale potestà, nel regolamento regionale.

2. Ai fini della conclusione di un accordo quadro, le stazioni appaltanti seguono le regole di procedura previste dalla parte II del Codice in tutte le fasi fino all'aggiudicazione degli appalti basati su tale accordo quadro. Le parti dell'accordo quadro sono scelte applicando i criteri di aggiudicazione definiti ai sensi degli articoli 41 e seguenti.
3. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste ai commi 4 e 5.
5. Tali procedure sono applicabili solo tra le stazioni appaltanti e gli operatori economici inizialmente parti dell'accordo quadro. In sede di aggiudicazione degli appalti pubblici basati su un accordo quadro, le parti non possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate in tale accordo quadro, in particolare nel caso di cui al comma 4.
4. Quando un accordo quadro è concluso con un solo operatore economico, gli appalti basati su tale accordo quadro sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro. Per l'aggiudicazione di tali appalti, le stazioni appaltanti possono consultare per iscritto l'operatore parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta.
5. Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici, il numero di questi deve essere almeno pari a tre, purché vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano i criteri di selezione, ovvero di offerte accettabili corrispondenti ai criteri di aggiudicazione.
6. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici possono essere aggiudicati mediante applicazione delle condizioni stabilite nell'accordo quadro senza nuovo confronto competitivo.
7. Per il caso di cui al comma 6, l'aggiudicazione dell'accordo quadro contiene l'ordine di priorità, privilegiando il criterio della rotazione, per la scelta dell'operatore economico cui affidare il singolo appalto.
8. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici, se l'accordo quadro non fissa tutte le condizioni, possono essere affidati solo dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti in base alle stesse condizioni, se necessario precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni indicate nel capitolato d'onere dell'accordo quadro, secondo la seguente procedura:
 - a) per ogni appalto da aggiudicare le stazioni appaltanti consultano per iscritto gli operatori economici che sono in grado di realizzare l'oggetto dell'appalto;
 - b) le stazioni appaltanti fissano un termine sufficiente per presentare le offerte relative ad ogni appalto specifico tenendo conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e il tempo necessario per la trasmissione delle offerte;
 - c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro contenuto deve rimanere segreto fino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione;
 - d) le stazioni appaltanti aggiudicano ogni appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel capitolato d'onere dell'accordo quadro.
9. La durata di un accordo quadro non può superare i quattro anni, salvo in casi eccezionali debitamente motivati, in particolare, dall'oggetto dell'accordo quadro.
10. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere agli accordi quadro in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

Art. 41

Dialogo competitivo

1. Nel caso di appalti particolarmente complessi, le stazioni appaltanti, se ritengono che il ricorso alla procedura aperta o ristretta non permette l'aggiudicazione dell'appalto, possono avvalersi del dialogo competitivo in conformità a quanto previsto nel presente articolo.
2. Ai fini del ricorso al dialogo competitivo un appalto pubblico è considerato «particolarmente complesso» quando la stazione appaltante:

- a) non è oggettivamente in grado di definire, conformemente all'articolo 68, comma 3, lettere b), c) e d) del Codice e successive modificazioni, i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi.
 - b) non è oggettivamente in grado di specificare l'impostazione giuridica o finanziaria di un progetto. Possono, secondo le circostanze concrete, essere considerati particolarmente complessi gli appalti per i quali la stazione appaltante non dispone, a causa di fattori oggettivi ad essa non imputabili, di studi in merito alla identificazione e quantificazione dei propri bisogni o all'individuazione dei mezzi strumentali al soddisfacimento dei predetti bisogni, alle caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e all'analisi dello stato di fatto e di diritto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, nonché sulle componenti di sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche.
3. Il provvedimento con cui la stazione appaltante decide di ricorrere al dialogo competitivo deve contenere specifica motivazione in merito alla sussistenza dei presupposti previsti dal comma 2.
 4. L'unico criterio per l'aggiudicazione dell'appalto pubblico è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
 5. Le stazioni appaltanti pubblicano un bando di gara conformemente all'articolo 19 in cui rendono noti le loro necessità o obiettivi, che definiscono nel bando stesso o in un documento descrittivo che costituisce parte integrante del bando, nei quali sono altresì indicati i requisiti di ammissione al dialogo competitivo, individuati tra quelli pertinenti previsti dagli articoli da 22 a 30, i criteri di valutazione delle offerte di cui all'articolo 42, comma 2 e il termine entro il quale gli interessati possono presentare istanza di partecipazione alla procedura.
 6. Le stazioni appaltanti avviano con i candidati ammessi, conformemente ai requisiti di cui al comma 5, un dialogo finalizzato all'individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le loro necessità o obiettivi. Nella fase del dialogo esse possono discutere con i candidati ammessi tutti gli aspetti dell'appalto.
 7. Durante il dialogo le stazioni appaltanti garantiscono la parità di trattamento di tutti i partecipanti, in particolare non forniscono, in modo discriminatorio, informazioni che possano favorire alcuni partecipanti rispetto ad altri.
 8. Le stazioni appaltanti non possono rivelare agli altri partecipanti le soluzioni proposte, né altre informazioni riservate comunicate dal candidato partecipante al dialogo senza l'accordo di quest'ultimo.
 9. Le stazioni appaltanti possono prevedere che la procedura si svolga in fasi successive, in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo, applicando i criteri di aggiudicazione precisati nel bando di gara o nel documento descrittivo. Il ricorso a tale facoltà è indicato nel bando di gara e nel documento descrittivo.
 10. Le stazioni appaltanti proseguono il dialogo finché non sono in grado di individuare, se del caso dopo averle confrontate, la soluzione o le soluzioni che possono soddisfare le loro necessità o obiettivi.
 11. Le stazioni appaltanti possono motivatamente ritenere che nessuna delle soluzioni proposte soddisfa le proprie necessità o obiettivi. In tal caso informano immediatamente i partecipanti, ai quali non spetta alcun indennizzo o risarcimento, salvo quanto previsto dal comma 17.
 12. Negli altri casi, dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti, le stazioni appaltanti li invitano a presentare le loro offerte finali in base alla o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo. Tali offerte devono contenere tutti gli elementi richiesti e necessari per l'esecuzione del progetto.
 13. Prima della presentazione delle offerte, nel rispetto del principio di concorrenza e non discriminazione, le stazioni appaltanti specificano i criteri di valutazione di cui all'articolo 42, comma 2, indicati nel bando o nel documento descrittivo in relazione alle peculiarità della soluzione o delle soluzioni individuate ai sensi del comma 10.

14. Su richiesta delle stazioni appaltanti le offerte possono essere chiarite, precisate e perfezionate. Tuttavia tali precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti o complementi non possono avere l'effetto di modificare gli elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto quale posto in gara la cui variazione rischia di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio.

15. Le stazioni appaltanti valutano le offerte ricevute sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara o nel documento descrittivo e di quelli fissati ai sensi del comma 13, individuando l'offerta economicamente più vantaggiosa conformemente all'articolo 44.

16. L'offerente che risulta aver presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa può essere invitato a precisare gli aspetti della sua offerta o a confermare gli impegni in essa figuranti, a condizione che ciò non abbia l'effetto di modificare elementi fondamentali dell'offerta o dell'appalto quale posto in gara, falsare la concorrenza o comportare discriminazioni.

17. Le stazioni appaltanti possono prevedere premi o incentivi per partecipanti al dialogo, anche nell'ipotesi in cui al comma 11.

18. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere al dialogo competitivo in modo abusivo o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza.

Art. 42

Criteri per la scelta dell'offerta migliore

1. Nei contratti pubblici, fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative alla remunerazione di servizi specifici, la migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Le stazioni appaltanti scelgono, tra i criteri di cui al comma 1, quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto e indicano nel bando di gara quale dei due criteri di cui al comma 1 è applicato per selezionare la migliore offerta.

3. Le stazioni appaltanti possono decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Art. 43

Criterio del prezzo più basso

1. Il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, è determinato come indicato dal comma 2.

2. Il bando di gara stabilisce:

a) se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a misura, è determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;

b) se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a corpo, è determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari.

3. Per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il prezzo più basso è determinato mediante offerta a prezzi unitari.

4. Per le modalità applicative del ribasso sull'elenco prezzi e dell'offerta a prezzi unitari si fa riferimento, ai sensi dell'articolo 82, comma 4, del Codice e successive modificazioni a quelle stabilite dal regolamento statale, ovvero, in caso di delega della relativa potestà, dal regolamento regionale.

Art. 44

Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

1. Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo:

a) il prezzo;

- b) la qualità;
 - c) il pregio tecnico;
 - d) le caratteristiche estetiche e funzionali;
 - e) le caratteristiche ambientali;
 - f) il costo di utilizzazione e manutenzione;
 - g) la redditività;
 - h) il servizio successivo alla vendita;
 - i) l'assistenza tecnica;
 - l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;
 - m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio;
 - n) la sicurezza di approvvigionamento;
 - o) in caso di concessioni, la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti.
2. Il bando di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo, elencano i criteri di valutazione e precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all'elemento cui si riferisce la soglia deve essere appropriato.
3. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui al comma 2 impossibile per ragioni dimostrabili, indicano nel bando di gara e nel capitolato d'onori, o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, l'ordine decrescente di importanza dei criteri.
4. Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi se la stazione appaltante non è in grado di stabilirli tramite la propria organizzazione, provvede a nominare uno o più esperti con il decreto o la determina a contrarre, affidando a essi l'incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni, indicati nel bando di gara. La commissione giudicatrice, prima dell'apertura delle buste contenenti le offerte, fissa in via generale i criteri motivazionali per attribuire a ciascun criterio e subcriterio di valutazione il punteggio tra il minimo e il massimo prestabiliti dal bando.
5. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ogni elemento dell'offerta, le stazioni appaltanti utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa. A tale riguardo, le stazioni appaltanti fanno riferimento alle metodologie stabilite dal regolamento statale ai sensi dell'articolo 83, comma 5, del Codice e successive modificazioni, ovvero, in caso di delega della relativa potestà, dal regolamento regionale, distintamente per lavori, servizi e forniture e, ove occorra, con modalità semplificate per servizi e forniture.

Art. 45

Ricorso alle aste elettroniche

1. Nelle procedure aperte, ristrette, o negoziate previo bando, quando ricorrono le condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire che l'aggiudicazione dei contratti di appalto avviene attraverso un'asta elettronica.
2. Alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire di ricorrere all'asta elettronica in occasione del rilancio del confronto competitivo fra le parti di un accordo quadro, e dell'indizione di gare per appalti da aggiudicare nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione.
3. Le aste elettroniche possono essere utilizzate quando le specifiche dell'appalto possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte rispondenti alle specifiche definite nel bando di gara è effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali. Le stazioni appaltanti non possono ricorrere alle aste elettroniche abusivamente o in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza o comunque in modo da modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dal bando e dagli altri atti di gara.

4. L'asta elettronica riguarda:
 - a) unicamente i prezzi, quando l'appalto è aggiudicato al prezzo più basso;
 - b) i prezzi e i valori degli elementi dell'offerta indicati negli atti di gara, quando l'appalto è aggiudicato all'offerta economicamente più vantaggiosa.
5. Il ricorso a un'asta elettronica per l'aggiudicazione dell'appalto deve essere espressamente indicato nel bando di gara.
6. Il bando o il capitolato devono indicare le seguenti specifiche informazioni:
 - a) gli elementi i cui valori sono oggetto di valutazione automatica nel corso dell'asta elettronica;
 - b) gli eventuali limiti minimi e massimi dei valori degli elementi dell'offerta, come indicati nelle specifiche dell'appalto;
 - c) le informazioni messe a disposizione degli offerenti nel corso dell'asta elettronica con eventuale indicazione del momento in cui sono messe a loro disposizione;
 - d) le informazioni riguardanti lo svolgimento dell'asta elettronica;
 - e) le condizioni alle quali gli offerenti possono effettuare rilanci e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;
 - f) le informazioni riguardanti il dispositivo elettronico utilizzato nonché le modalità e specifiche tecniche di collegamento.
7. Prima di procedere all'asta elettronica, le stazioni appaltanti effettuano una prima valutazione completa delle offerte pervenute con le modalità stabilite nel bando di gara e in conformità al criterio di aggiudicazione prescelto e alla relativa ponderazione. I soggetti che hanno presentato offerte ammissibili sono invitati simultaneamente per via elettronica a presentare nuovi prezzi o nuovi valori; l'invito contiene ogni informazione necessaria al collegamento individuale al dispositivo elettronico utilizzato e precisa la data e l'ora di inizio dell'asta elettronica. L'asta elettronica si svolge in un'unica seduta e non può aver inizio prima di due giorni lavorativi a decorrere dalla data di invio degli inviti.
8. Quando l'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'invito di cui al comma 7 è corredato del risultato della valutazione completa dell'offerta dell'offerente interessato, effettuata conformemente alla ponderazione di cui all'articolo 44, comma 2. L'invito precisa, altresì, la formula matematica che determina, durante l'asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi o dei nuovi valori presentati. Questa formula integra la ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa, quale indicata nel bando o negli altri atti di gara; a tal fine le eventuali forcelle devono essere precedentemente espresse con un valore determinato. Se sono ammesse varianti, per ogni variante deve essere fornita una formula matematica separata per la relativa ponderazione.
9. Nel corso dell'asta elettronica, le stazioni appaltanti comunicano in tempo reale agli offerenti almeno le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione. Le stazioni appaltanti possono, altresì, comunicare ulteriori informazioni riguardanti prezzi o valori presentati da altri offerenti, purché previsto negli atti di gara. Le stazioni appaltanti possono inoltre, in qualsiasi momento, annunciare il numero di partecipanti alla relativa fase d'asta, fermo restando che in nessun caso può essere resa nota l'identità degli offerenti durante lo svolgimento dell'asta e fino all'aggiudicazione.
10. Le stazioni appaltanti dichiarano conclusa l'asta elettronica alla data e ora di chiusura preventivamente fissate.
11. Dopo aver dichiarata conclusa l'asta elettronica, le stazioni appaltanti aggiudicano l'appalto ai sensi dell'articolo 42, in funzione dei risultati dell'asta elettronica.
12. Ai sensi dell'articolo 85, comma 12, del Codice e successive modificazioni, si fa riferimento a quanto stabilito dal regolamento statale, ovvero, in caso di delega della relativa potestà, dal regolamento regionale, per:
 - a) i presupposti e le condizioni specifiche per il ricorso alle aste elettroniche;
 - b) i requisiti e le modalità tecniche della procedura di asta elettronica;

c) le condizioni e le modalità di esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura di asta elettronica, nel rispetto dell'articolo 13 del Codice e successive modificazioni.

13. Per l'acquisto di beni e servizi, alle condizioni di cui al comma 3, le stazioni appaltanti possono stabilire di ricorrere a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici, disciplinate con il regolamento nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e di cui al Codice.

14. Il ricorso alle aste elettroniche è condizionato dall'emanazione del regolamento statale ovvero, in caso di delega della relativa potestà, del regolamento regionale di cui al comma 12.

Art. 46

Criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse

1. Nei contratti di cui alla presente legge, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali delle offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

2. Nei contratti di cui alla presente legge, di importo inferiore alla soglia comunitaria, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti, previa individuazione della soglia di anomalia con le modalità indicate al comma 1, provvedono all'esclusione automatica delle offerte anomale.

3. Nei contratti di cui alla presente legge, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

4. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appare anormalmente bassa.

5. il comma 1 e 2 non si applica quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque. In tal caso le stazioni appaltanti procedono ai sensi del comma 4.

6. Le offerte sono corredate, sin dalla presentazione, delle giustificazioni di cui al comma 8, relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara. Il bando o la lettera di invito precisano le modalità di presentazione delle giustificazioni. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte non è sufficiente ad escludere l'incongruità dell'offerta, la stazione appaltante richiede all'offerente di integrare i documenti giustificativi procedendo ai sensi dei commi seguenti. All'esclusione può provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio.

7. Quando un'offerta appare anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni, eventualmente necessarie in aggiunta a quelle già presentate a corredo dell'offerta, ritenute pertinenti in merito agli elementi costitutivi dell'offerta medesima.

8. Le giustificazioni di cui ai commi 6 e 7, possono riguardare, a titolo esemplificativo:

- a) l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio;
- b) le soluzioni tecniche adottate;
- c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, o per prestare i servizi;
- d) l'originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti;
- e) l'eventualità che l'offerente ottiene un aiuto di Stato;
- f) il costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva

stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale e assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali; in mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

9. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

10. Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza per i quali non sia ammesso ribasso d'asta in conformità all'articolo 131 del Codice, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, decreto legislativo n. 494/96 e alla relativa stima dei costi conforme all'articolo 7, decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222. Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.

11. La stazione appaltante che accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, può respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente se, consultato l'offerente, quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine stabilito dall'amministrazione e non inferiore a quindici giorni, che l'aiuto in questione era stato concesso legalmente. Quando la stazione appaltante respinge un'offerta in tali circostanze, ne informa tempestivamente la Commissione.

12. Con il regolamento regionale sono stabiliti i parametri e le modalità di verifica dell'anomalia nel rispetto ed in conseguenza dei principi desumibili dalla norma comunitaria e nazionale in merito.

13. La richiesta di giustificazioni è formulata per iscritto e può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse, ovvero, alternativamente o congiuntamente, invitare l'offerente a dare le giustificazioni che ritiene utili. All'offerente è assegnato un termine non inferiore a dieci giorni per presentare, per iscritto, le giustificazioni richieste.

14. La stazione appaltante, se del caso, mediante una commissione costituita secondo i criteri fissati dal regolamento di cui all'articolo 6, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite e può chiedere per iscritto ulteriori chiarimenti, se resi necessari o utili a seguito di tale esame, assegnando un termine non inferiore a cinque giorni lavorativi.

15. Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a cinque giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritiene utile. Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante può prescindere dalla sua audizione.

16. La stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta nel suo complesso inaffidabile.

17. La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appare anormalmente bassa, e, se la esclude, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala.

Art. 47

Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza.

1. Nella predisposizione dei documenti di gara e nella valutazione dell'anomalia delle offerte, e prima della firma del contratto, le stazioni appaltanti sono tenute a verificare che il prezzo offerto sia congruente con il costo del lavoro come determinato periodicamente sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva nazionale stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi e dalle norme in materia previdenziale ed assistenziale dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali.

2. Nella valutazione della anomalia delle offerte, le stazioni appaltanti sono tenute altresì a considerare i costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dell'oggetto dell'appalto e non essere soggetti a ribasso.

Art. 48

Commissioni giudicatrici

1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice che opera secondo le norme stabilite dal regolamento.
2. La commissione nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.
3. La commissione è presieduta da un dirigente dipendente della stazione appaltante, nominato dall'organo competente.
4. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.
5. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.
6. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che in qualità di membri delle commissioni giudicatrici hanno concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.
7. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile.
8. I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari delle stazioni appaltanti. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
 - a) professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;
 - b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.
9. Gli elenchi di cui al comma 8 sono soggetti ad aggiornamento almeno biennale.
10. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
11. La commissione procede alla valutazione delle offerte secondo criteri univoci di giudizio che, ove non precisamente delineati nel bando di gara, sono adottati preventivamente dalla commissione medesima insieme alla determinazione delle regole procedurali per la valutazione delle offerte.
12. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
13. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione.

Art. 49

Fasi delle procedure di affidamento

1. Prima di procedere all'esperimento della gara, l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta, nel caso di appalto di lavori, ad acquisire da parte del direttore dei lavori, un'attestazione sull'accessibilità delle

aree e degli immobili interessati dai lavori, nonché sull'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto ed alla conseguente realizzabilità dello stesso, previa verifica e validazione.

2. Il responsabile del procedimento è tenuto alla formale rilevazione di eventuali limiti, incongruenze o errori che il responsabile tecnico o il direttore dei lavori ritengono pregiudizievole ai fini dell'affidamento dell'appalto, proponendo all'amministrazione i provvedimenti da assumere.

3. L'offerta da presentare per l'affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici è accompagnata dalla dichiarazione con la quale i concorrenti attestano di aver esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni dei luoghi, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì l'attestazione di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

4. In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto, se il responsabile del procedimento e l'impresa appaltatrice non hanno concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

5. Per ogni appalto l'amministrazione aggiudicatrice redige un verbale di gara contenente almeno le seguenti informazioni:

- a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore del contratto;
- b) i nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta;
- c) i nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
- d) i motivi del rigetto delle offerte giudicate anormalmente basse;
- e) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare a terzi;
- f) le eventuali ragioni per le quali l'amministrazione aggiudicatrice ha rinunciato ad aggiudicare l'appalto.

6. La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi previsti dalla presente legge per l'individuazione dei soggetti offerenti.

7. Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta, mediante uno dei criteri previsti dalla presente legge. Al termine della procedura è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.

8. La stazione appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria, provvede all'aggiudicazione definitiva.

9. Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. L'offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

10. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 12.

11. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

12. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, ovvero il controllo di cui al comma 19 non avviene nel termine ivi previsto, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi

da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisoria.

13. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trenta giorni dalla comunicazione ai controinteressati del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 79 del Codice e successive modificazioni, salvo motivate ragioni di particolare urgenza che non consentono all'amministrazione di attendere il decorso del predetto termine.

14. Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti o degli enti aggiudicatori.

15. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante o l'ente aggiudicatore ne chiedano l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dal regolamento statale ovvero, in caso di delega della relativa potestà, dal regolamento regionale.

16. Il contratto è stipulato mediante atto pubblico notarile, o mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante scrittura privata, nonché in forma elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante.

17. L'aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento dell'aggiudicazione provvisoria da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, l'aggiudicazione si intende approvata.

18. Il contratto stipulato è soggetto all'eventuale approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, il contratto si intende approvato.

19. L'approvazione del contratto di cui al comma 18 è sottoposta agli eventuali controlli previsti dagli ordinamenti delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, o degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto approvato da parte dell'organo di controllo. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine può essere interrotto, per non più di due volte, dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. L'organo di controllo si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento dei chiarimenti. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, il contratto diventa efficace.

20. Restano ferme le norme vigenti che contemplano controlli sui contratti pubblici al fine di prevenzione di illeciti penali.

Art. 50

Disciplina economica del contratto

1. I contratti ad esecuzione periodica o continuativa relativi a servizi o forniture debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione è operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili dell'acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati rilevati dall'osservatorio statale di cui all'articolo 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del Codice e successive modifiche.

2. Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile.
3. Per i lavori di cui al comma 2 si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente è superiore al due per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, ai sensi dell'articolo 133, comma 3, del Codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del due per cento.
4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, se il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisce variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 3, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il dieci per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7.
5. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il dieci per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione, impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 3 nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
6. Per le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi, si applica l'articolo 133, comma 6, del Codice.
7. Per le finalità di cui al comma 4 si possono utilizzare le somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non inferiore all'uno per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, se non ne è prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati, di competenza dei soggetti aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata; l'utilizzo di tali somme deve essere autorizzato dal CIPE, se gli interventi sono stati finanziati dal CIPE stesso.
8. La regione Campania, secondo i principi di cui alla vigente norma, provvede ad aggiornare annualmente il proprio prezzario e le analisi relative, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che sono stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato. Il prezzario cessa di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e può essere transitoriamente utilizzato fino al 30 giugno dell'anno successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione è intervenuta entro tale data.
9. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare quelli fissati dal capitolato generale, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente, ai sensi dell'articolo 133, comma 1, del Codice, con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non è stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunge il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
10. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a penali per il ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali. L'entità delle penali e le modalità di versamento sono disciplinate dal regolamento.

Art. 51

Clausole contrattuali speciali

1. Nel bando di gara le stazioni appaltanti sono tenute, nel rispetto dei principi sanciti dal Codice, a definire:
 - a) le modalità di calcolo ed i relativi importi delle penalità da applicarsi in caso di ritardo nell'esecuzione dell'appalto per cause imputabili in tutto o in parte all'appaltatore;
 - b) le modalità di calcolo ed i relativi importi di eventuali premi da erogare in caso di ultimazione dell'appalto prima della scadenza contrattuale prevista per merito dell'appaltatore;
 - c) modalità di calcolo e dei relativi importi dovuti all'appaltatore per danni gravi ed evidenti causati da inadempimenti della amministrazione aggiudicatrice.
 - d) tempi e modalità di pagamento del corrispettivo dell'appalto e penali da applicare nel caso di inosservanza dei termini di pagamento contrattuali e legali.
2. Sono altresì ammesse altre previsioni tese ad assicurare il rispetto dei tempi, il contenimento dei costi, la qualità del risultato e la sicurezza nella fase di esecuzione.
3. Le stazioni appaltanti possono compiere specifiche verifiche a garanzia del rispetto, da parte degli appaltatori, e degli eventuali subappaltatori, delle clausole contrattuali e speciali.
4. Il contratto prevede l'obbligo per l'appaltatore di rispettare e far rispettare agli eventuali subappaltatori, le clausole di cui all'articolo 52 sulla tutela dei lavoratori, nonché l'impegno a denunciare alle autorità competenti ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.
5. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al comma 4 può comportare l'applicazione di sanzioni economiche e può costituire, nel rispetto dei principi sanciti dal Codice, motivo di recesso dal contratto della stazione appaltante. Con il regolamento regionale sono definite le modalità applicative e l'entità delle sanzioni.

Art. 52

Tutela dei lavoratori

1. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale e regionale in materia di tutela dei lavoratori e di misure antimafia, le stazioni appaltanti, i concessionari di opere pubbliche e qualunque soggetto pubblico o privato, che realizzano opere pubbliche nel territorio della regione Campania, al fine di assicurare la leale cooperazione dell'appaltatore, prevedono nel contratto oltre che nel bando di gara e nel capitolato speciale d'appalto, nonché nelle convenzioni, le seguenti clausole a tutela dei lavoratori:
 - a) obbligo di applicare e far applicare all'operatore economico, integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti impiegati nella esecuzione degli appalti, anche se assunti al di fuori della Regione, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigenti nel territorio di esecuzione del contratto, ad eccezione dei lavoratori in trasferta ai quali si applica il contratto di lavoro della provincia di provenienza. Per gli appalti di lavori, anche durante l'esecuzione, la verifica degli obblighi relativi alla iscrizione dei lavoratori alle casse edili, alla regolarità contributiva e al pagamento delle contribuzioni alle scuole edili e ai comitati paritetici territoriali;
 - b) obbligo dell'appaltatore di rispondere dell'osservanza di quanto previsto alla lettera a) da parte degli eventuali subappaltatori, subaffidatari o ditte in ogni forma di sub-contrattazione nei confronti dei propri dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto loro affidato;
 - c) obbligo in base al quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della

concessione è subordinato all'acquisizione della documentazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le casse edili nel caso di lavori.

2. Ai sensi della normativa vigente in materia, la regolarità contributiva è attestata mediante l'esibizione del documento unico di regolarità contributiva di cui alla convenzione fra gli istituti INPS, INAIL e casse edili, ai sensi del decreto legislativo n. 276/03. Il documento unico certifica, in occasione di ogni pagamento e alla conclusione dell'appalto, l'adempimento da parte degli operatori economici degli obblighi relativi ai versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi, quando dovuti, all'INPS, all'INAIL o alle casse edili. Il documento unico non sostituisce eventuali altre dichiarazioni che l'operatore economico è tenuto a rendere, ai sensi della normativa vigente, ad altri soggetti pubblici e privati.

3. In caso di mancato pagamento delle retribuzioni o contribuzioni da parte dell'appaltatore, su istanza delle organizzazioni sindacali, la stazione appaltante provvede al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi a qualunque titolo spettanti all'appaltatore, in dipendenza delle attività eseguite, anche incamerando la cauzione definitiva.

4. In tutti gli appalti di lavori, forniture o servizi in cui è possibile prevedere specifici progetti di inserimento lavorativo di soggetti in difficoltà in forza dei quali risulta legittimo adottare procedure di riserva o di agevolazione a favore delle categorie svantaggiate e delle cooperative sociali di cui alla legge 381/1991, le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere nel bando di gara speciali clausole volte a favorire le suddette categorie.

Art. 53

Disposizioni in materia di sicurezza

1. La Giunta regionale promuove ed incentiva, su proposta dell'assessore regionale alla formazione e lavoro d'intesa con l'assessore ai lavori pubblici, la realizzazione di corsi di formazione e aggiornamento in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei o mobili, la prevenzione degli infortuni, l'igiene negli ambienti di lavoro nonché di normativa tecnico-amministrativa di settore. Detti corsi sono rivolti al personale tecnico e amministrativo delle amministrazioni pubbliche interessato alla verifica della corretta applicazione delle norme in materia di sicurezza, nonché alle maestranze delle ditte appaltatrici.

2. La Giunta regionale predispone schemi di piani di sicurezza e di coordinamento, nonché specifica modulistica, relativi alle diverse categorie di contratti pubblici di competenza regionale che costituiscono atto di indirizzo per i contratti pubblici eseguiti sul territorio regionale. Il regolamento regionale definisce il contenuto minimo degli schemi di cui al presente comma.

3. Ai fini del controllo del ricorso al lavoro sommerso e delle irregolarità in edilizia e nei contratti pubblici, nel rispetto dell'art. 36/bis del decreto legge 4 luglio 2006, n.223, così come convertito con legge n. 248/06, nonché per la verifica della corretta applicazione delle norme vigenti in materia di sicurezza e di regolarità contributiva, è istituito presso l'osservatorio regionale, che supporta e coordina i lavori, una unità operativa per il controllo sulla sicurezza presieduto dall'assessore ai lavori pubblici o da un dirigente regionale dallo stesso delegato. La Giunta regionale definisce i compiti, le modalità di funzionamento e la composizione dell'unità operativa della quale fanno comunque parte i comitati paritetici territoriali provinciali per la prevenzione infortuni, igiene e ambiente di lavoro, i rappresentanti dell'assessorato regionale ai lavori pubblici, dell'assessorato regionale al lavoro e formazione professionale e dell'assessorato alla sanità, i rappresentanti delle direzioni provinciali del lavoro, i rappresentanti dell'INAIL e dell'INPS. Le elaborazioni, le analisi e le attività di monitoraggio e controllo di detto comitato sono divulgate attraverso la pubblicazione annuale di un quaderno della sicurezza al fine di garantire un'efficace campagna di informazione ed orientare le attività delle parti sociali in materia di sicurezza e di orientamento professionale.

4. L'unità operativa per il controllo sulla sicurezza di cui al comma 3 affianca il comitato di coordinamento regionale previsto dall'articolo 27 del d. lgs. 626/1994.

5. Ai fini dell'applicazione del comma 3, i contratti soggetti all'applicazione della presente legge, possono essere sottoposti, a campione, a indagini e verifiche da parte dell'unità operativa per il controllo sulla sicurezza.

6. Le stazioni appaltanti stabiliscono di aumentare, nei limiti indicati nel bando di gara, l'incidenza percentuale della garanzia fideiussoria da stipulare, a copertura degli impegni contrattuali, da parte delle imprese aggiudicatrici degli appalti che subissero contravvenzioni o condanne in materia di sicurezza per fatti inerenti i tre anni antecedenti a quello relativo all'effettuazione delle offerte. Le stazioni appaltanti, inoltre, prevedono l'inserimento, nel bando di gara e nel contratto, di forme di premialità per le imprese appaltatrici che adottano nel proprio sistema organizzativo adeguate politiche di sicurezza, così come l'obbligo di sospensione del contratto fino all'adozione o adeguamento dei provvedimenti utili alla messa in sicurezza del cantiere. Con il regolamento regionale sono definiti i criteri di applicazione del presente articolo.

Art. 54

Garanzie e assicurazioni

1. L'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente: la cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice; la fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del d. lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Detta garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

2. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

3. La garanzia di cui al comma 1 deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.

4. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali è rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare una garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui al comma 6, se l'offerente risulta affidatario.

5. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al comma 1, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non è ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

6. Ai sensi del comma 4, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del dieci per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al dieci per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Detta garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

7. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 6 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

8. La garanzia fideiussoria di cui al comma 6 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del settantacinque per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al venticinque per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

9. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 6 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui al comma 1 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

10. Fermo restando quanto disposto per la cauzione provvisoria di cui al comma 1 e per la cauzione definitiva di cui al comma 6, l'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tiene indenni le stazioni appaltanti dai rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

11. Per i lavori il cui importo supera gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

12. Ai sensi dell'articolo 129, comma 3, del Codice, con atto regolamentare statale è istituito, per i lavori di importo superiore a 100 milioni di euro, un sistema di garanzia globale di esecuzione operante per i contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, di cui possono avvalersi i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lett. a), b) e c) del Codice e successive modificazioni. Il sistema, una volta istituito, è obbligatorio per i contratti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore ad euro 75 milioni.

13. Nei contratti relativi a lavori, il progettista o i progettisti incaricati della progettazione posta a base di gara e in ogni caso della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione rispettivamente del progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti resesi necessarie in corso di esecuzione per il manifestarsi di errori o di omissioni progettuali di cui all'art. 55,

comma 3, lettera e). La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al dieci per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro, per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c) del Codice e successive modificazioni, IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al venti per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di euro 2 milioni e 500 mila, per lavori di importo pari o superiore alla stessa soglia. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.

14. Nei contratti relativi a servizi o forniture, di importo pari o superiore a un milione di euro, la garanzia che devono prestare i progettisti, nel rispetto del comma 13 è definita con atto regolamentare statale.

CAPO IV REALIZZAZIONE, CONTROLLO E COLLAUDO DELL' APPALTO E DELL'ATTIVITÀ CONCESSA

Art.55

Direzione dell'esecuzione del contratto

1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile del procedimento o da altro soggetto, nei casi e con le modalità stabilite, ai sensi dell'articolo 119, comma 1, del Codice, dal regolamento statale, ovvero in caso di delega della relativa potestà, dal regolamento regionale.

2. Per i servizi e le forniture, le norme regolamentari statali, di cui al Codice, individuano quelli di particolare importanza, per qualità e importo delle prestazioni, per i quali il direttore dell'esecuzione del contratto deve essere un soggetto diverso dal responsabile del procedimento.

3. Per i lavori, ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del Codice, il regolamento statale, ovvero in caso di delega della relativa potestà il regolamento regionale, stabilisce le tipologie e gli importi massimi per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il direttore dei lavori.

4. Per l'esecuzione di lavori pubblici affidati in appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente da assistenti.

5. Se le amministrazioni aggiudicatrici non possono espletare, nei casi di cui all'articolo 90, comma 6, del Codice e successive modificazioni, l'attività di direzione dei lavori, essa è affidata nell'ordine ai seguenti soggetti:

- a) altre amministrazioni pubbliche, previa apposita intesa o convenzione di cui all'articolo 30 del d. lgs. n. 267/2000;
- b) il progettista incaricato ai sensi dello stesso articolo 90, comma 6 del Codice;
- c) altri soggetti scelti con le procedure previste per l'affidamento degli incarichi.

6. Le amministrazioni aggiudicatrici, nel rispetto delle previsioni normative e regolamentari generali e secondo i propri ordinamenti, individuano il soggetto responsabile del controllo della corretta e conforme esecuzione del contratto, assegnando la funzione di direttore dei lavori o di direttore dell'esecuzione del contratto quale responsabile tecnico della fornitura o del servizio appaltato, previa verifica del possesso in capo allo stesso soggetto affidatario dei requisiti richiesti in relazione all'oggetto dell'appalto medesimo. La nomina dei direttori dei lavori o dei responsabili tecnici avviene secondo lo schema definito con disciplinare tecnico emanato dalla Giunta regionale.

7. In caso di affidamento di incarico di direzione dei lavori a propri dipendenti, al di fuori dei compiti di istituto, l'amministrazione aggiudicatrice riconosce un importo ricompreso nella percentuale complessiva di cui all'articolo 11 a valere sulle somme a disposizione indicate nel quadro economico del singolo lavoro. Con tale percentuale si intendono compensati anche gli adempimenti legati alla

funzione di responsabile della sicurezza in fase d'esecuzione, ove necessario, fermi restando i requisiti professionali che il soggetto da incaricare deve possedere a norma di legge.

8. Il provvedimento di cui al comma 7 prevede anche l'eventuale compenso a favore dei propri dipendenti nei casi di affidamento di incarico di responsabile tecnico dei servizi o delle forniture di particolare rilevanza e difficoltà che sono estranei ai compiti di istituto.

Art. 56

Varianti in corso di esecuzione del contratto

1. Ferma restando la normativa vigente in tema di varianti progettuali in sede di offerta, le varianti in corso di esecuzione del contratto sono ammesse nei casi stabiliti dal Codice.

2. Il regolamento statale, ovvero, in caso di delega della relativa potestà, il regolamento regionale, determinano gli eventuali casi in cui, nei contratti relativi a servizi e forniture, ovvero nei contratti misti che comprendono anche servizi o forniture, sono consentite varianti in corso di esecuzione, nel rispetto di quanto previsto nei successivi commi e in quanto compatibili.

3. Per gli appalti di opere pubbliche, le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente se ricorre uno dei seguenti motivi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterano l'impostazione progettuale;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
- d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile;
- e) per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà immediatamente comunicazione all'osservatorio statale, all'osservatorio regionale e al progettista.

4. I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui al comma 3, lettera e). Nel caso di appalti aventi a oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

5. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 3 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che sono contenuti entro un importo non superiore al dieci per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al cinque per cento per gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportano un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, semprechè non comportano modifiche sostanziali e sono motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

6. Ove le varianti di cui al comma 3, lettera e), eccedono il quinto dell'importo originario del contratto, il soggetto aggiudicatario procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.

7. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del dieci per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

8. Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 57 **Subappalti**

1. I soggetti affidatari dei contratti di cui alla presente legge sono tenuti a seguire in proprio le opere o i lavori, i servizi e le forniture compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 116 del Codice e successive modificazioni in tema di vicende soggettive dell'esecutore del contratto.

2. La stazione appaltante è tenuta a indicare nel progetto e nel bando di gara le singole prestazioni e, per i lavori, la categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative alle altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi, il divieto di affidamento in subappalto. Per i lavori, per quanto riguarda la categoria prevalente, con il regolamento statale, ovvero, in caso di delega di detta potestà, con il regolamento regionale, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al trenta per cento. Per i servizi e le forniture, tale quota è riferita all'importo complessivo del contratto. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

- a) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, hanno indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- b) che l'affidatario provvede al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dalla presente legge e dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 26;
- d) che non sussiste, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575/65, e successive modificazioni.

3. Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

4. L'affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

5. Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi delle imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 2, lettera a).

6. L'affidatario è tenuto a osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido, dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 7. L'affidatario e per suo tramite i subappaltatori trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

7. I piani di sicurezza di cui all'articolo 131 del Codice e successive modificazioni sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento dei subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte delle imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

8. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrono giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si è provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al due per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore ad euro centomila, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

10. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili, nonché alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto; si applicano altresì alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche e agli affidamenti con procedura negoziata.

11. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al due per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore ad euro centomila e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al cinquanta per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta le prestazioni salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussiste alcuno dei divieti di cui al comma 2, lettera d). È fatto obbligo all'affidatario di comunicare alla stazione appaltante, per i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

12. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti, le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

- a) l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;

b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.

Art. 58

Collaudo tecnico amministrativo

1. Per i contratti relativi a servizi e forniture il regolamento statale, ovvero, in caso di delega di detta potestà, il regolamento regionale, determinano le modalità di verifica della conformità delle prestazioni eseguite a quelle pattuite, con criteri semplificati per quelli di importo inferiore alla soglia comunitaria.
2. Per i contratti relativi ai lavori il regolamento statale, ovvero, in caso di delega di detta potestà, il regolamento regionale, disciplinano il collaudo con modalità ordinarie e semplificate, in conformità a quanto previsto dalla presente legge e dal Codice.
3. Con riferimento agli appalti di opere pubbliche, il regolamento statale, ovvero, in caso di delega di detta potestà, il regolamento regionale, definiscono le norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, che deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal regolamento, di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. Il medesimo regolamento definisce, altresì, i requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, la misura del compenso ad essi spettante, nonché le modalità di effettuazione del collaudo e di redazione del certificato di collaudo ovvero, nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione.
4. È fatto divieto affidare i collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e contabili.
5. Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento di cui al primo comma. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di importo sino ad euro cinquecentomila il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
6. Fermo quanto previsto dal comma 5, è obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:
 - a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell'articolo 130, comma 2, lettere b) e c) del Codice e successive modificazioni;
 - b) in caso di opere di particolare complessità;
 - c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
 - d) in altri casi individuati nel regolamento di cui al comma 1.
7. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione.
8. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.
9. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.
10. Le attività afferenti al collaudo statico di cui alla legge 5 novembre 1971, n.1086 e alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, non sono comprese nell'incarico di collaudo tecnico-amministrativo di cui al presente articolo.

Art. 59***Scelta del collaudatore***

1. Per le operazioni di collaudo, le stazioni appaltanti nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi. Per le stazioni appaltanti che sono amministrazioni aggiudicatrici, i tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di carenza di organico accettata e certificata dal responsabile del procedimento. Possono fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che hanno prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici.
2. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che hanno funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.
3. Ai sensi dell'articolo 141 del Codice, il regolamento statale, ovvero, in caso di delega della relativa potestà, il regolamento regionale, prescrive per quali lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo è effettuato sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali.
4. Nel rispetto di quanto previsto al comma 3, se i requisiti di progetto sono espressi anche in forma prestazionale, gli eventuali collaudi riguardano, in particolare, il controllo delle prestazioni fornite dai vari elementi in opera specificati nel capitolato.
5. Per i collaudatori non appartenenti alle amministrazioni, l'incarico è affidato nei modi previsti dalla presente legge. Il contratto di incarico prevede anche il compenso definito nei modi di cui al Codice. L'amministrazione aggiudicatrice è comunque tenuta a stabilire nel contratto di incarico, i modi e i tempi per l'espletamento dell'incarico, nonché le responsabilità a carico del collaudatore.
6. I collaudatori dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici sono compensati tenendo conto della responsabilità professionale derivante dall'incarico affidato e del tempo impegnato per l'espletamento dell'incarico. L'amministrazione aggiudicatrice è comunque tenuta a stabilire nell'atto di incarico i modi, i tempi e gli oneri per l'espletamento dell'incarico. I compensi di cui al presente comma sono disciplinati ai sensi del disciplinare di cui all'articolo 11.
7. Negli appalti di servizi o forniture le amministrazioni aggiudicatrici, ove ne ricorra la necessità, possono procedere alla nomina di soggetti incaricati della verifica di regolarità del servizio o della fornitura.

Art. 60***Albo regionale dei collaudatori***

1. E' istituito, presso l'assessorato ai lavori pubblici, l'albo regionale dei collaudatori dei lavori pubblici.
2. I requisiti professionali per accedere all'albo regionale dei collaudatori e svolgere l'attività di collaudatore tecnico-amministrativo degli appalti pubblici regionali, le modalità di nomina, nonché le modalità di effettuazione del collaudo e di redazione del certificato di collaudo o, nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione, sono definiti dalla Giunta regionale, sentiti gli ordini e i collegi professionali, in conformità ai principi fissati a livello statale.
3. La Giunta regionale definisce, altresì, le modalità di formazione e tenuta dell'albo regionale dei collaudatori, nonché le forme di pubblicità del medesimo albo.
4. La mancata iscrizione all'albo di cui al comma 1 non impedisce ai soggetti in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento di tale attività di essere nominati collaudatori. In questo caso, tuttavia, il

provvedimento di nomina deve adeguatamente motivare, in relazione allo specifico profilo curriculare posseduto, sulla scelta effettuata.

Art. 61 ***Accordo bonario***

1. Per i lavori pubblici affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai concessionari, se a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera può variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario disciplinati dal presente articolo.

2. Tali procedimenti riguardano le riserve iscritte fino al momento del loro avvio, e possono essere reiterati per una sola volta quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungono nuovamente l'importo di cui al comma 1.

3. Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata.

4. Il responsabile del procedimento valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore.

5. Per gli appalti e le concessioni di importo pari o superiore a dieci milioni di euro, il responsabile del procedimento promuove la costituzione di apposita commissione, affinché formuli, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve di cui al comma 1, proposta motivata di accordo bonario.

6. Nei contratti di cui al comma 5, il responsabile del procedimento promuove la costituzione della commissione, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. In tale ipotesi la proposta motivata della commissione è formulata entro novanta giorni da detto ricevimento.

7. La promozione della costituzione della commissione ha luogo mediante invito, entro dieci giorni dalla comunicazione del direttore dei lavori di cui al comma 3, da parte del responsabile del procedimento al soggetto che ha formulato le riserve, a nominare il proprio componente della commissione, con contestuale indicazione del componente di propria competenza.

8. La commissione è formata da tre componenti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto, per i quali non ricorre una causa di astensione ai sensi dell'articolo 51 codice di procedura civile o una incompatibilità ai sensi dell'articolo 62, comma 6, nominati rispettivamente uno dal responsabile del procedimento, uno dal soggetto che ha formulato le riserve, e il terzo, di comune accordo, dai componenti già nominati, contestualmente all'accettazione congiunta del relativo incarico, entro dieci giorni dalla nomina. Il responsabile del procedimento designa il componente di propria competenza nell'ambito dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore o di altra pubblica amministrazione in caso di carenza dell'organico.

9. In caso di mancato accordo entro il termine di dieci giorni dalla nomina, alla nomina del terzo componente provvede, su istanza della parte più diligente, il presidente del tribunale del luogo dove è stato stipulato il contratto.

10. Gli oneri connessi ai compensi da riconoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi stanziati per i singoli interventi. I compensi spettanti a ogni membro della commissione sono determinati dalle amministrazioni e dagli enti aggiudicatori nella misura massima del cinquanta per cento dei corrispettivi minimi previsti dalla tariffa allegata al decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, oltre al rimborso delle spese documentate.

11. Le parti hanno facoltà di conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, per conto delle stesse, l'accordo bonario risolutivo delle riserve; in tale ipotesi non si applicano il comma 12 e il comma 17. Le parti nell'atto di conferimento possono riservarsi, prima del perfezionamento delle decisioni, la facoltà di acquisire eventuali pareri necessari o opportuni.

12. Sulla proposta si pronunciano, entro trenta giorni dal ricevimento, dandone entro tale termine comunicazione al responsabile del procedimento, il soggetto che ha formulato le riserve e i soggetti di cui al comma 1, questi ultimi nelle forme previste dal proprio ordinamento e acquisiti gli eventuali ulteriori pareri occorrenti o ritenuti necessari.

13. Quando il soggetto che ha formulato le riserve non provvede alla nomina del componente di sua scelta nel termine di venti giorni dalla richiesta del responsabile del procedimento, la proposta di accordo bonario è formulata dal responsabile del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all'altra parte per la nomina del componente della commissione, si applica il comma 12.

14. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro, la costituzione della commissione da parte del responsabile del procedimento è facoltativa e il responsabile del procedimento può essere componente della commissione medesima. La costituzione della commissione è altresì promossa dal responsabile del procedimento, indipendentemente dall'importo economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Alla commissione e al relativo procedimento si applicano i commi che precedono.

15. Per gli appalti e le concessioni di importo inferiore a dieci milioni di euro in cui non è promossa la costituzione della commissione, la proposta di accordo bonario è formulata dal responsabile del procedimento, ai sensi del comma 13, si applica il comma 12.

16. In ogni caso, decorsi i termini per la pronuncia sulla proposta di accordo bonario di cui al comma 12 e al comma 13, può farsi luogo ad arbitrato.

17. Dell'accordo bonario accettato, è redatto verbale a cura del responsabile del procedimento, sottoscritto dalle parti.

18. L'accordo bonario di cui al comma 11 e quello di cui al comma 17 hanno natura di transazione.

19. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo.

20. Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo bonario.

21. Se sono decorsi i termini di cui all'articolo 58 senza che sia stato effettuato il collaudo o emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, il soggetto che ha iscritto le riserve può notificare al responsabile del procedimento istanza per l'avvio dei procedimenti di accordo bonario di cui al presente articolo.

22. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, in quanto compatibili, anche ai contratti pubblici relativi a servizi e a forniture nei settori ordinari, nonché ai contratti di lavori, servizi, forniture nei settori speciali, se a seguito di contestazioni dell'esecutore del contratto, verbalizzate nei documenti contabili, l'importo economico controverso è non inferiore al dieci per cento dell'importo originariamente stipulato. Le competenze del direttore dei lavori spettano al direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 62 **Arbitrato**

1. Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dall'articolo 61, possono essere deferite ad arbitri.

2. Ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dal Codice e dalla presente legge.

3. Il collegio arbitrale è composto da tre membri.

4. Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nomina l'arbitro di propria competenza tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce.
5. Il Presidente del collegio arbitrale è scelto dalle parti, o su loro mandato dagli arbitri di parte, tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce.
6. In aggiunta ai casi di astensione previsti dal codice di procedura civile, non possono essere nominati arbitri coloro che hanno compilato il progetto o dato parere su di esso, ovvero diretto, sorvegliato o collaudato i lavori, i servizi, le forniture cui si riferiscono le controversie, nè coloro che in qualsiasi modo hanno espresso un giudizio o parere sull'oggetto delle controversie stesse.
7. Presso l'autorità è istituita la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, disciplinata dall'articolo 242 del Codice e successive modificazioni.
8. Nei giudizi arbitrali sono ammissibili i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, con esclusione del giuramento in tutte le sue forme.
9. Il lodo si ha per pronunciato con il suo deposito presso la camera arbitrale per i contratti pubblici.
10. Il deposito del lodo presso la camera arbitrale è effettuato, entro dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione, a cura del segretario del collegio in tanti originali quante sono le parti, oltre ad uno per il fascicolo di ufficio. Resta ferma, ai fini della esecutività del lodo, la disciplina contenuta nel codice di procedura civile.
11. All'atto del deposito del lodo è corrisposta, a cura degli arbitri, una somma pari all'uno per mille del valore della relativa controversia. Detto importo è direttamente versato all'autorità.
12. Il collegio arbitrale determina il valore della controversia con i criteri stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 2 dicembre 2000, n. 398, e applica le tariffe fissate in detto decreto. L'ordinanza di liquidazione del compenso e delle spese arbitrali nonché del compenso e delle spese per la consulenza tecnica costituisce titolo esecutivo.
13. Il collegio arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari e delle spese di consulenza tecnica, ove disposta, secondo i criteri dettati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 per gli ausiliari del magistrato.
14. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento del compenso dovuto agli arbitri e delle spese relative al collegio e al giudizio arbitrale, salvo rivalsa fra loro.
15. In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, ad iniziativa della parte più diligente, provvede la camera arbitrale, sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, scegliendolo nell'albo di cui all'articolo 242 del Codice e successive modificazioni.

CAPO V

UTILIZZO DELLE RISORSE REGIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI

Art. 63

Programmazione regionale

1. Il programma triennale e l'elenco annuale della Regione sono redatti sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta regionale, sentito il consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123 della Costituzione e valutate le indicazioni provenienti dal tavolo di cui all'art. 73, comma 6.
2. Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori della Regione sono articolati in due sezioni relative rispettivamente ad interventi di competenza regionale e ad interventi di interesse regionale di competenza di altri enti oggetto di finanziamento regionale.
3. L'assessore ai lavori pubblici redige, secondo gli indirizzi della Giunta regionale, il programma triennale e l'elenco annuale recependo le proposte formulate dagli assessori regionali nelle materie di

loro competenza che tengono conto anche delle richieste di finanziamento pervenute da parte degli enti di cui all'articolo 3.

4. L'assessore ai lavori pubblici, sentita la Consulta regionale, propone alla Giunta regionale il programma triennale e l'elenco annuale degli interventi pubblici regionali e di interesse regionale.

5. La Giunta regionale procede all'adozione del programma triennale e dell'elenco annuale contestualmente al bilancio annuale e pluriennale di previsione.

6. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dalla legge, dal Codice o dalle norme vigenti.

7. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Art. 64

Forme di intervento finanziario regionale

1. L'intervento finanziario regionale a favore di investimenti ed opere promossi dai comuni, loro consorzi e loro aziende, dalle province e dalle comunità montane, dai consorzi, aziende pubbliche e da altri enti abilitati sui quali sono esercitati il controllo o la vigilanza della Regione, si esplica con finanziamenti parziali o totali concessi sotto forma di:

a) contributi pluriennali in conto capitale o in conto interesse per l'ammortamento di mutui. La quota in conto capitale costituisce la spesa massima utilizzabile dall'ente per la copertura del mutuo;

b) contributo straordinario da concedere con provvedimento motivato.

2. I contributi pluriennali per l'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 possono essere erogati per un periodo massimo di venti anni.

3. Per gli investimenti e le opere di cui al comma 1 è riconosciuta priorità alle proposte di enti associati per la gestione della progettazione ed esecuzione dei lavori.

4. I finanziamenti di cui al presente articolo possono essere erogati solo una volta inseriti nel piano annuale di finanziamento di cui all'art. 65.

Art. 65

Piano annuale di finanziamento

1. La Giunta regionale, in base alle risorse stanziare dal Consiglio regionale nel bilancio annuale di previsione e nel programma triennale di cui all'articolo 63, allo stesso allegato, approva il piano annuale di finanziamento degli investimenti e delle opere pubbliche di cui all'articolo 64. Dell'avvenuta approvazione e della relativa risorsa assegnata, è data comunicazione agli enti beneficiari a cura dei settori regionali competenti.

2. Il piano annuale di finanziamento si articola in due sezioni. La sezione A ripartisce lo stanziamento per investimenti ed opere pubbliche, comunali ed intercomunali, degli enti abilitati di cui all'articolo 63; la sezione B ripartisce il fondo annuale ordinario, istituito con l'articolo 5, comma 1, della legge regionale 12 novembre 2004, n.8, per investimenti e opere pubbliche, comunali ed intercomunali, dei comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti.

3. Il piano annuale di finanziamento determina gli enti beneficiari, il relativo riparto della risorsa, le forme di intervento finanziario di cui all'articolo 64, le opere e gli investimenti ammessi a finanziamento, le modalità e i criteri di erogazione e rendicontazione. Nel piano annuale di finanziamento è concesso l'utilizzo fino all'otto per cento dello stanziamento assegnato sulla sezione A), per la costituzione, o il potenziamento, di apposite strutture tecniche per gli adempimenti connessi alla progettazione di opere pubbliche. In tale ipotesi, le prestazioni relative alla progettazione

preliminare e definitiva, agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale di cui all'articolo 63, sono espletate dagli uffici tecnici dell'ente medesimo.

Art. 66

Richiesta degli enti e decreti di finanziamento.

1. L'ente destinatario del finanziamento approva gli atti di cui al comma 4 e li trasmette ai settori regionali competenti, entro e non oltre trecentosessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 65, comma 1.
2. Eventuali proroghe dei termini di cui al comma 1 possono essere concesse, per un massimo di ulteriori centottanta giorni, dai settori competenti su motivata richiesta dell'ente beneficiario.
3. In caso di inosservanza dei predetti termini, il finanziamento decade.
4. Il finanziamento di ciascuna investimento o opera pubblica è concesso con decreto dirigenziale, su presentazione degli atti, muniti degli estremi di esecutività, di approvazione dell'investimento ovvero del progetto definitivo dell'opera, nonché della ulteriore documentazione indicata nel piano annuale di finanziamento, in relazione alle diverse tipologie di opere ed investimenti ammessi.

Art. 67

Interventi di urgenza e di somma urgenza, di manutenzione forestale, bonifica idraulica, agraria e sistemazione montana

1. Nei casi di urgenza previsti dalla normativa vigente, gli enti eventualmente interessati trasmettono il verbale e la perizia estimativa dell'intervento, redatti dal responsabile del procedimento, alla Giunta regionale per la copertura della spesa e la relativa approvazione. I fondi sono accreditati all'ente che provvede alla liquidazione ed ai necessari adempimenti tecnici ed amministrativi.
2. Nei casi di somma urgenza previsti dalla normativa vigente, gli enti eventualmente interessati trasmettono, entro dieci giorni dall'evento, il verbale redatto dal tecnico per primo giunto sul luogo nonché l'ordine di esecuzione degli interventi e la relativa perizia estimativa, al settore regionale competente che provvede alla copertura della spesa e all'approvazione degli interventi stessi. I fondi sono accreditati all'ente che provvede alla liquidazione ed ai necessari adempimenti tecnici ed amministrativi.
3. Se un intervento intrapreso ai sensi del comma 2 non riporta l'approvazione del competente settore regionale, si procede alla liquidazione della spesa relativa alla parte dell'appalto realizzato. Ove durante l'esecuzione dell'intervento la somma presunta si rivela insufficiente, l'ente interessato presenta una perizia suppletiva idoneamente motivata, redatta dallo stesso tecnico nella qualità di responsabile del procedimento o, se non abilitato, da diverso responsabile del procedimento all'uopo incaricato, per chiedere l'autorizzazione dell'eccesso di spesa nei limiti di ulteriori euro centomila o di quanto necessario per rendere efficace e compiuto l'intervento di somma urgenza.
4. Gli interventi di manutenzione forestale, bonifica idraulica ed agraria e sistemazione montana, che non sono configurabili come opere edilizie in senso stretto, possono essere eseguiti in amministrazione diretta senza limite di importo, ovvero affidati a mezzo cottimo fiduciario ad imprenditori agricoli entro il limite massimo di euro ventiseimila nel caso di imprenditori singoli e di euro centocinquantacinquemila nel caso di imprenditori associati, ai sensi dall'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228, con le modalità definite con regolamento regionale, che si attiene ai seguenti criteri:
 - a) favorire lo svolgimento di attività funzionali alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico e promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni

produttive del territorio, prevedendo la stipula di convenzioni tra le amministrazioni aggiudicatrici e gli imprenditori agricoli;

- b) favorire la realizzazione di interventi pilota, di carattere sperimentale, rientranti nella tipologia dei lavori di cui al presente comma, prevedendo la stipula di convenzioni tra amministrazioni aggiudicatrici.

Art. 68

Erogazione del finanziamento regionale per l'ammortamento di mutui

1. Per l'erogazione dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 64, comma 1, lett. a), per l'ammortamento di mutui, la Giunta regionale individua e forma l'elenco degli Istituti di credito abilitati, ricercando le migliori condizioni di mercato.
2. Il Presidente della Giunta regionale stipula apposite convenzioni con gli istituti di credito di cui al comma 1.
3. I mutui sono accessi dagli enti beneficiari; il pagamento delle competenze è effettuato dalla Regione direttamente a favore degli istituti di credito mutuanti, secondo le condizioni e le modalità preventivamente concordate dalla Regione con gli istituti medesimi.
4. Gli istituti di credito mutuanti, entro trenta giorni dalla data di perfezionamento del mutuo o della stipula del relativo contratto, ne danno comunicazione ai settori regionali competenti

Art. 69

Erogazione del finanziamento regionale straordinario

1. L'erogazione dei contributi concessi ai sensi dell'articolo 64, comma 1, lett. b), è disposta mediante accredito su appositi conti correnti intestati agli enti destinatari dei finanziamenti da accendere presso le filiali di uno degli istituti di credito convenzionati con la regione Campania. I pagamenti annuali complessivi non possono superare in ciascun anno finanziario il limite dello stanziamento iscritto nel bilancio regionale.
2. I prelevamenti dal conto corrente di cui al comma 1 sono consentiti soltanto per effettuare pagamenti connessi all'investimento o ai lavori assistiti dal finanziamento regionale. I fondi prelevati sono introitati dall'ente abilitato mediante emissione di ordine di incasso ed iscritti, ove non ha già provveduto, in correlati capitoli dell'entrata e della spesa del proprio bilancio. Contestualmente, l'ente provvede alla erogazione delle somme introitate sulla base di appositi ordinativi di pagamento in favore degli aventi diritto.

Art. 70

Devoluzioni

1. Le economie derivanti dalla realizzazione di investimenti ed opere pubbliche con finanziamenti concessi dalla Regione, accertate in sede di rendicontazione, restano nella titolarità regionale; le stesse possono essere utilizzate dagli enti abilitati, previa autorizzazione regionale, per opere pubbliche e di pubblico interesse diverse da quelle originariamente finanziate.
2. La devoluzione delle risorse per opere diverse è concessa anche in riferimento a mutui contratti con il concorso finanziario della Regione e non attivati, previa deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, con la quale l'ente dispone di farsi carico, con proprie risorse, degli oneri e le spese, già maturate o che si manifestano in futuro, inerenti il progetto originariamente finanziato con le risorse che si intendono devolvere.
3. L'utilizzo delle risorse di cui ai commi 1 e 2 avviene con deliberazione dell'ente abilitato e successiva emissione del decreto regionale di devoluzione.

Art. 71

Esercizio di poteri sostitutivi

1. I conferimenti degli appalti delle opere pubbliche assistiti dall' intervento finanziario della Regione devono essere effettuati entro e non oltre centottanta giorni dalla data della comunicazione della concessione del mutuo da parte dell'istituto di credito, ovvero di acquisizione della effettiva disponibilità finanziaria.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere nell'ulteriore termine di sessanta giorni, si sostituisce alla stazione appaltante inadempiente nominando apposito commissario ad acta nei trenta giorni successivi al nuovo termine di sessanta giorni. Nell'atto di nomina sono precisate forme, modalità e tempi dell'attività del commissario, nel rispetto dell'autonomia della stazione appaltante e dell'interesse pubblico superiore alla pronta realizzazione dell'appalto pubblico.
3. L'ente inadempiente può inviare alla Regione documenti e note giustificative fino alla nomina del commissario ad acta da parte della Giunta regionale.
4. La Giunta regionale, nel caso di mancato conferimento degli appalti di opere di interesse pubblico od opere pubbliche di interesse esclusivamente locale, nel termine di centottanta giorni di cui al comma 1, procede alla revoca del finanziamento dopo la scadenza del termine di sessanta giorni dalla comunicazione all'ente inadempiente di avvio del procedimento. L'ente inadempiente esercita il diritto di partecipazione ai sensi del comma 3 fino all'adozione del provvedimento di autotutela.

Art. 72

Rendiconti

1. E' fatto obbligo agli enti beneficiari di presentare alla Regione apposito rendiconto anche parziale, entro il 31 marzo di ogni anno, nonché il rendiconto entro trenta giorni dall'avvenuta approvazione degli atti di collaudo e il rendiconto finale entro trenta giorni dalla data di definizione delle operazioni finanziarie comprese in progetto. Copia conforme della documentazione giustificativa dei pagamenti effettuati, degli estratti conto e delle certificazioni dell'avvenuto pagamento della ritenuta di acconto, è conservata agli atti dell'ente e sottoposta a controllo a campione da parte della Regione.

CAPO VI

ORGANIZZAZIONE REGIONALE PER LA QUALITÀ, TRASPARENZA E SEMPLIFICAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI

Art. 73

Organizzazione della Regione

1. In attuazione dell'articolo 5, nell'ambito della riorganizzazione degli uffici, la regione Campania individua la forma organizzativa più idonea a garantire l'unitarietà, l'efficacia e la trasparenza delle procedure oggetto della presente legge.
2. Ai fini dell'applicazione della presente legge la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, organizza e rende operative le relative funzioni attraverso:
 - a) la conferenza regionale sugli appalti pubblici e sulle concessioni;
 - b) la consulta tecnica regionale sugli appalti e concessioni;
 - c) la conferenza dei servizi;

- d) il settore regionale delle opere pubbliche;
 - e) l'osservatorio regionale degli appalti e concessioni;
 - f) l'archivio tecnico regionale degli appalti e concessioni;
 - g) l'unità operativa per il controllo della sicurezza sui cantieri;
 - h) l'unità regionale di finanza di progetto.
3. La regione Campania pubblica ogni anno un rapporto annuale sugli appalti pubblici nel quale sono riportati i dati raccolti dall'osservatorio regionale nonché le attività regionali più significative in materia di appalti pubblici, di controllo della sicurezza sui cantieri e delle esperienze più significative raccolte dall'archivio regionale.
4. La conferenza regionale sugli appalti pubblici e sulle concessioni è nominata dal Presidente della Giunta regionale, previa delibera di Giunta regionale, su proposta dell'assessore ai lavori pubblici. Le attività di segreteria e di supporto alla conferenza sono assicurate dall'area generale di coordinamento preposta ai lavori pubblici.
5. La conferenza è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore regionale ai lavori pubblici. Essa è composta dai rappresentanti delle autonomie istituzionali, delle parti sociali, economiche e professionali. La partecipazione è a titolo gratuito. Il suo funzionamento è regolamentato con apposito provvedimento di Giunta regionale.
6. La conferenza, al fine di migliorare e qualificare l'attività degli enti e dei soggetti coinvolti nel settore degli appalti, esprime parere:
- a) sulle linee metodologiche di programmazione degli interventi sul territorio regionale;
 - b) sui programmi che investono primaria importanza regionale;
 - c) sulle materie di applicazione della presente legge.
7. La Regione verifica periodicamente lo stato di applicazione della legge servendosi delle strutture di cui al comma 2. La verifica confluisce nel rapporto annuale di cui al comma 3 ed è presentata pubblicamente alle parti sociali, economiche e professionali al fine di migliorare e qualificare l'attività degli enti e dei soggetti coinvolti nel settore degli appalti.
8. La regione Campania è impegnata ad armonizzare le proprie norme con quelle delle altre regioni, dello Stato e dell'Unione europea.

Art. 74

Consulta tecnica regionale degli appalti e concessioni

1. È istituita, presso l'assessorato ai lavori pubblici, la consulta regionale degli appalti e concessioni, quale organismo di supporto e di consulenza tecnico-amministrativa all'attività di programmazione e indirizzo regionale in materia di appalti e concessioni di competenza della regione Campania o di interesse regionale o sussidiati.
2. La consulta è nominata dal Presidente della Giunta regionale, previa delibera di Giunta regionale, su proposta dell'assessore ai lavori pubblici. Le attività di segreteria e di supporto alla consulta sono assicurate dall'area generale di coordinamento preposta ai lavori pubblici.
3. La consulta è presieduta dall'assessore regionale ai lavori pubblici o da un dirigente dallo stesso delegato. Essa è inoltre composta da tre dirigenti dell'area lavori pubblici, da un dirigente per ognuno degli assessorati ai trasporti, alla sanità, all'ambiente, ai beni culturali, all'urbanistica, al bilancio e al demanio.
4. La consulta svolge funzioni di supporto in merito alla formulazione:
- a) delle linee metodologiche di programmazione degli interventi sul territorio regionale e, ove richiesto, sui programmi dei lavori adottati prima della loro definitiva approvazione nelle sedi competenti;
 - b) dei programmi che investono primaria importanza regionale;
 - c) sulla materia di applicazione della presente legge.

La consulta svolge funzioni di assistenza e consulenza nei confronti delle aree generali di coordinamento regionali al fine di assicurare uniformità di procedure e interventi, anche mediante individuazione di standard operativi.

5. Compete inoltre alla consulta esprimere pareri obbligatori, non vincolanti, in merito a:
- a) progetti preliminari posti a base di gara per l'affidamento di concessioni;
 - b) progetti definitivi di appalti pubblici di lavori realizzati direttamente dalla regione Campania, o sussidiati di qualsiasi natura e di importo pari o superiore a 5 milioni di euro e relative varianti comportanti una maggiore spesa superiore al cinque per cento dell'importo contrattuale;
 - c) criteri di ammissione delle richieste di finanziamento di cui all'articolo 10 e all'articolo 64;
 - d) ogni altro oggetto a tanto assoggettato da disposizioni di legge o regolamentari in materia di appalti o concessioni.
6. La consulta esprime, inoltre, pareri su richiesta degli uffici regionali interessati. Detti pareri, unitamente a quelli di cui ai commi 4 e 5, sono rilasciati entro novanta giorni, trascorsi i quali si intendono resi favorevolmente.
7. In caso di espressione di parere su questioni di particolare rilevanza e complessità di natura tecnica, finanziaria, e giuridica, la consulta può richiedere alla Giunta regionale la consulenza di esperti di elevato profilo curriculare, da nominare con provvedimento di Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente per i lavori pubblici che è tenuta a pronunciarsi entro il termine perentorio di trenta giorni, decorso il quale il parere si intende rilasciato favorevolmente.

Art. 75

Conferenza dei servizi

1. Al fine di semplificare i procedimenti per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, propedeutici all'esecuzione di appalti pubblici di cui all'articolo 2, il soggetto pubblico o privato attuatore dell'intervento può richiedere la convocazione della conferenza dei servizi.
2. La conferenza è indetta e disciplinata secondo le norme di cui agli articoli 14 e seguenti della legge n. 241/90 e, nei casi espressamente previsti, dalla legge regionale n. 16/04.
3. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza dei servizi attraverso un unico rappresentante legittimato dall'organo competente, sia esso collegiale che monocratico, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione sulle decisioni di competenza dell'amministrazione medesima.
4. La conferenza di servizi si esprime sui progetti definitivi di appalti pubblici regionali. L'esame del progetto preliminare è ammesso per interventi di particolare natura e rilevanza per i quali risulta utile definire le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, di cui alle vigenti norme, propedeutici alla corretta redazione del progetto definitivo.

Art. 76

Gestione degli appalti e delle concessioni della regione Campania

1. La gestione degli appalti e delle concessioni della regione Campania è demandata agli organismi tecnico-amministrativi delle singole aree, settori o servizi regionali negli ambiti di rispettiva competenza e ai quali ambiti gli stessi appalti e concessioni risultino direttamente funzionali. Gli stessi organismi provvedono alla nomina del responsabile del procedimento per ogni singolo appalto o concessione nonché delle figure tecniche e amministrative previste dalla presente legge per la conduzione e il controllo dell'intero ciclo dell'appalto nelle sue diverse fasi, nel rispetto delle norme previste dal Codice.

2. Negli appalti misti la competenza istituzionale prevalente è definita dalla quota dell'oggetto di appalto di maggior peso economico, salvo diverso specifico accordo da formalizzarsi fra i soggetti competenti interessati.
3. Ogni area o settore regionale può delegare, a mezzo di formale richiesta ad altro soggetto fra gli stessi individuato, la gestione di un singolo appalto di propria competenza.
4. Il settore opere pubbliche, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, provvede a supportare su specifica richiesta tutti gli organismi regionali tecnico-amministrativi di cui al comma 1 con le modalità definite dalla Giunta regionale.

Art. 77

Settore opere pubbliche e settori provinciali del genio civile

1. Al fine di garantire l'unitarietà, l'omogeneità, la semplificazione e la trasparenza delle procedure di appalto di lavori della regione Campania, il settore opere pubbliche presso l'assessorato regionale ai lavori pubblici fornisce supporto tecnico per lo svolgimento delle attività e dei compiti previsti dalla presente legge, provvedendo ad aggiornare e pubblicizzare il materiale documentale, normativo e disciplinare, di riferimento alle procedure di gara di appalti e concessioni svolte dai settori e servizi regionali nelle materie di propria specifica competenza. Il settore opere pubbliche provvede inoltre alla formazione dei disciplinari e dei provvedimenti di attuazione previsti dalla presente legge, avvalendosi, per gli appalti di lavori, della collaborazione dei funzionari e dei dirigenti dei settori provinciali del genio civile e degli altri settori dell'area lavori pubblici.
2. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore ai lavori pubblici, definisce l'organizzazione, le funzioni, le procedure di espletamento delle stesse da parte del settore opere pubbliche nonché i rapporti con gli altri settori e servizi regionali.
3. Al suddetto settore fanno capo l'osservatorio regionale degli appalti pubblici, l'unità operativa per il controllo sulla sicurezza, l'archivio tecnico regionale e l'unità regionale di finanza di progetto.
4. I settori provinciali del genio civile, costituiscono il presidio sul territorio regionale per la diffusione e l'applicazione delle norme e degli indirizzi emanati dalla regione Campania in materia di appalti, attraverso la costituzione di unità specializzate nella consulenza e nel sostegno operativo alle attività svolte dagli enti pubblici appaltanti operanti nei singoli ambiti territoriali. Inoltre, svolgono attività di monitoraggio su specifici appalti, nonché di alta sorveglianza, durante la fase di realizzazione degli appalti pubblici sussidiati.
5. Con provvedimento della Giunta regionale sono attivati gli elenchi relativi al personale interno che, dotato di specifica qualifica, si rende disponibile ad assumere l'incarico di responsabile del procedimento, di progettazione, di direzione dei lavori, di direttore tecnico dell'appalto, di responsabile della sicurezza e delle altre figure previste dalla presente legge per la gestione dell'intero ciclo dell'appalto.
6. L'inserimento in tale elenco regionale non costituisce requisito necessario per assumere gli incarichi di cui al comma precedente.

Art. 78

Osservatorio regionale degli appalti e concessioni

1. Presso il settore regionale delle opere pubbliche opera l'osservatorio regionale degli appalti e concessioni il cui responsabile è nominato dall'assessore ai lavori pubblici fra soggetti di elevato profilo curriculare attinente la materia degli appalti e concessioni.
2. Nell'ambito del territorio della Regione, l'osservatorio regionale è autorizzato a richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici le informazioni relative all'intero ciclo degli appalti relativamente alle fasi di programmazione, progettazione, esperimento della gara d'appalto, affidamento, esecuzione,

collaudo e gestione. L'osservatorio regionale adotta procedure uniformi di raccolta delle informazioni al fine di minimizzare l'onere di trasmissione delle stesse a carico delle amministrazioni aggiudicatrici.

3. Sulla base del principio di reciprocità nello scambio delle informazioni e dei contenuti della presente legge, l'osservatorio regionale, attraverso specifici protocolli d'intesa stipulati fra la regione Campania e gli enti interessati, ha il compito di rapportarsi con i soggetti istituzionali, autorità, organi di giustizia e organismi nazionali legittimati, nonché soggetti sociali competenti a qualsiasi livello, nazionale e comunitario, per raccogliere, elaborare e trasferire le informazioni utili ai fini informativi, statistici e di controllo, necessari al soddisfacimento di esigenze legittimate. Nell'osservatorio regionale opera l'articolazione regionale dell'osservatorio statale.

4. L'osservatorio regionale opera con strumentazioni informatiche nel rispetto di standard comuni, che consentono l'interscambio delle informazioni con gli altri osservatori regionali e i vari soggetti istituzionali, anche a livello nazionale e comunitario, che devono motivatamente e ufficialmente accedere o utilizzare le informazioni. L'osservatorio regionale è presente sul portale ufficiale della regione Campania.

5. Il responsabile dell'osservatorio regionale invia annualmente al Presidente della Giunta regionale un rapporto sulle attività dello stesso, da comunicare a tutti i soggetti istituzionali e sociali interessati.

6. L'osservatorio regionale rileva e raccoglie, oltre ai dati di cui ai precedenti commi, informazioni e dati statistici sulle modalità di esecuzione e i risultati degli appalti di lavori, servizi e forniture, nonché delle concessioni di lavori e servizi, sul rispetto delle disposizioni vigenti in materia di subappalto, di contrattazione collettiva e di sicurezza e prevenzione degli infortuni, dandone pubblicità attraverso il sito informatico regionale. La messa a disposizione sul sito informatico delle informazioni raccolte e delle relative elaborazioni è effettuata nel rispetto delle norme vigenti in materia di funzionalità e riservatezza dei dati, favorendosi l'accesso a operatori e associazioni, previo riconoscimento e registrazione. L'osservatorio regionale è tenuto a recepire le specifiche tecniche per la gestione e diffusione delle informazioni approvate in sede di conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

7. L'osservatorio regionale svolge altresì i seguenti compiti:

- a) fornisce informazioni alla Giunta regionale sulla programmazione degli appalti pubblici sul territorio regionale al fine di raccordare la stessa alla pianificazione strategica della regione Campania;
- b) elabora, monitora e aggiorna annualmente, con le modalità fissate dalla giunta regionale su proposta dell'assessore ai lavori pubblici, il prezzario regionale, corredato dalle rispettive analisi le quali terranno conto anche dei prezzi unitari praticati dallo Stato per identiche categorie di opere, da applicarsi obbligatoriamente negli appalti pubblici;
- c) elabora e aggiorna schemi di bandi di gara e lettere di invito, tipologie di capitolati e disciplinari, documenti di indirizzo e supporto ai soggetti impegnati nel ciclo dell'appalto pubblico con particolare riguardo all'applicazione delle norme sulla sicurezza, sulla validazione dei progetti e sulla qualità progettuale;
- d) cura il funzionamento del sito informatico per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara nonché di ogni altro evento del ciclo dell'appalto ritenuto indispensabile agli effetti dell'informazione e pubblicizzazione degli stessi ovvero reso obbligatorio secondo le disposizioni legislative vigenti;
- e) fornisce consulenza alle amministrazioni aggiudicatrici e agli operatori coinvolti nelle procedure di programmazione, affidamento e esecuzione dell'appalto;
- f) supporta l'attività dell'unità operativa per il controllo della sicurezza sui cantieri;
- g) promuove la realizzazione e la diffusione di programmi informatici volti a semplificare l'attività gestionale degli appalti pubblici.

Art. 79
Obblighi informativi

1. Le stazioni appaltanti trasmettono all'osservatorio regionale le informazioni relative all'intero ciclo degli appalti eseguiti nel territorio della regione Campania secondo gli schemi tipo e le modalità stabilite dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore ai lavori pubblici.
2. Il mancato invio di tali informazioni con i relativi aggiornamenti all'osservatorio regionale è motivo di revoca o di esclusione da finanziamenti pubblici sotto qualsiasi forma deliberati dalla giunta regionale a favore delle stesse stazioni appaltanti. Inoltre, in caso di mancato adempimento, la giunta regionale può nominare un commissario ad acta per l'acquisizione degli atti presso le stazioni appaltanti inadempienti con le procedure di cui all'articolo 71 i cui termini sono dimezzati.
3. I singoli servizi e settori regionali competenti alla proposta di deliberazione di concessione dei finanziamenti pubblici sono tenuti, in via preventiva, a richiedere all'osservatorio regionale l'avvenuta osservanza, da parte del soggetto beneficiario, delle disposizioni di cui al comma 1.
4. Gli adempimenti informativi sugli appalti, a carico delle amministrazioni aggiudicatari, connessi con disposizioni previste da norme comunitarie, statali e regionali, si intendono completamente assolti con la trasmissione delle comunicazioni di cui al comma 1 all'osservatorio regionale.

Art. 80
Archivio tecnico regionale

1. È istituito l'archivio tecnico regionale degli appalti pubblici quale strumento di promozione e diffusione delle esperienze più rappresentative al fine del miglioramento qualitativo delle attività di progettazione, esecuzione e collaudo di lavori e servizi. Esso ha carattere permanente ed è destinato alla consultazione da parte di chi dimostra interesse.
2. Con disciplinare tecnico la Giunta regionale definisce l'articolazione e il funzionamento dell'archivio nonché le modalità di consultazione e utilizzazione della documentazione raccolta garantendo il rispetto e la tutela dell'attività professionale.
3. All'archivio possono essere inviati progetti e documenti tecnici, anche da parte di soggetti non tenuti all'inoltro degli stessi, se ritenuti di interesse e rivestono carattere di particolarità in merito all'utilizzo di tecnologie innovative volte alla salvaguardia dell'ambiente, all'utilizzo delle risorse, al recupero del patrimonio edilizio esistente, all'eliminazione delle barriere architettoniche e di ogni altro ritrovato tecnico, tecnologico, procedurale e costruttivo.

Art. 81
Cooperazione fra amministrazioni aggiudicatrici

1. La regione Campania favorisce forme di aggregazione e cooperazione fra gli enti locali per l'esercizio delle funzioni previste nella presente legge.
2. Le forme di aggregazione e cooperazione sono ispirate a principi di efficienza, efficacia ed economicità nonché di razionalizzazione della spesa pubblica. Le azioni di incentivazione sono volte alla creazione di strutture tecniche comuni, costituite ai sensi del titolo II, capo V, del d.lgs. 267/2000, e al riconoscimento del massimo supporto tecnico ed amministrativo tra gli enti, con particolare riferimento alla costituzione di centrali appaltanti.
3. Per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, nulla-osta e assensi comunque denominati, al fine dell'esecuzione di un appalto pubblico, il responsabile del procedimento convoca una conferenza di servizi ai sensi della normativa vigente in materia.
4. Se si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni statali, regionali o locali, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile del procedimento, può promuovere la conclusione di un accordo di programma secondo le vigenti norme in materia.

Art. 82 ***Certificazioni***

1. Per le certificazioni ed autocertificazioni presentate al fine di partecipare alle procedure di gara si applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.
2. Le stazioni appaltanti, in ogni fase del procedimento, possono effettuare accertamenti d'ufficio relativi ai fatti, stati, qualità o requisiti documentati tramite le dichiarazioni sostitutive.
3. Se dagli accertamenti d'ufficio emergono dichiarazioni false, oltre alle dovute comunicazioni alle autorità competenti, le stazioni appaltanti provvedono, secondo le circostanze:
 - a) all'adozione di provvedimento di decadenza di ogni provvedimento già adottato in favore del dichiarante;
 - b) all'avvio delle eventuali azioni conseguenti per il risarcimento dei danni subiti;
 - c) alla relativa segnalazione all'osservatorio regionale;
 - d) all'esclusione dalla partecipazione alle gare per l'affidamento di contratti pubblici secondo le disposizioni di cui alla vigente normativa in materia e fino alla cessazione delle cause di esclusione.
4. Se il provvedimento di decadenza indicato al comma 3 riguarda un provvedimento di aggiudicazione, le stazioni appaltanti provvedono ad affidare il contratto con le modalità di legge.
5. Prima di adottare il provvedimento inerente l'aggiudicazione, il responsabile del procedimento acquisisce d'ufficio le certificazioni che le pubbliche amministrazioni sono tenute a rilasciare, idonee e sufficienti a dimostrare i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall'operatore economico.

Art. 83 ***Disposizioni per la semplificazione delle istanze***

1. Le amministrazioni aggiudicatrici, nel rispetto della normativa nazionale vigente, promuovono e favoriscono la semplificazione dei procedimenti per la partecipazione degli interessati alle varie fasi del ciclo dell'appalto, secondo le modalità contenute nel regolamento regionale.

Art. 84 ***Sistemi di qualità e attestazione dell'attività amministrativa***

1. La regione Campania provvede all'adozione di sistemi di qualità ispirati al principio dell'efficienza, dell'efficacia e della trasparenza della pubblica amministrazione nel settore degli appalti. I sistemi di qualità consistono in un insieme formalizzato di procedure di controllo applicabili a tutte le fasi dell'azione tecnico-amministrativa, dalla programmazione al collaudo, da parte delle amministrazioni pubbliche aggiudicatrici tenute all'applicazione della presente legge.
2. Per i fini di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede alla emanazione di indirizzi, alla promozione di iniziative ed incentivi di natura economica, procedurale e premiale, a favore degli enti locali appaltanti.
3. Gli indirizzi di cui al comma 2 definiscono:
 - a) i criteri per l'adozione dei sistemi di qualità;
 - b) le modalità con cui le amministrazioni aggiudicatrici attestano l'adozione di tali sistemi;
 - c) le verifiche condotte dalla Regione sull'applicazione degli stessi sistemi;
 - d) i casi e le modalità di attribuzione di incentivi economici, agevolazioni procedurali, riconoscimenti formali alle amministrazioni aggiudicatrici che adottano tali sistemi;
 - e) i soggetti terzi e i relativi requisiti che, a livello almeno provinciale, possono svolgere i compiti di valutazione di cui al presente articolo.

4. Le amministrazioni provinciali possono promuovere e favorire nel proprio ambito territoriale l'istituzione di specifici organismi di attestazione secondo le modalità indicate negli indirizzi cui al comma 2.
5. La Giunta regionale, su proposta dell'assessore ai lavori pubblici e dell'assessore al personale, attiva un programma per la formazione dei dipendenti pubblici incaricati di gestire le fasi procedurali della presente legge. Detto provvedimento individua la direzione, il relativo funzionamento e la gestione.
6. La Giunta regionale, presenta annualmente al Consiglio regionale e, quindi, alla competente commissione consiliare, la relazione di cui all'articolo 73, comma 3 e 7 sull'andamento della gestione e sul raggiungimento degli obiettivi della presente legge. Essa deve evidenziare:
 - a) lo stato di funzionamento e le attività dell'osservatorio regionale;
 - b) lo stato di qualificazione e l'adeguamento delle strutture regionali e degli enti locali;
 - c) lo stato di sviluppo delle funzioni associate da parte degli enti locali;
 - d) le azioni poste in essere in materia di barriere architettoniche;
 - e) lo stato di attuazione del sistema coordinato di vigilanza e controllo sulla regolarità e sulla sicurezza del lavoro e, quindi, le azioni messe in essere sulla tutela dei diritti dei lavoratori e della sicurezza degli stessi, nonché della regolarità delle posizioni assicurative e previdenziali;
 - f) lo stato di attuazione dei programmi annuali e triennali per i lavori pubblici e le forniture pubbliche di beni e servizi.

CAPO VII DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 85 *Disposizioni finanziarie*

1. Per il corrente esercizio finanziario, l'esecuzione della presente legge fa riferimento alle unità previsionali di base dei vari settori di cui al bilancio 2007 approvato.
2. Per i successivi esercizi si provvede a definire i finanziamenti necessari e le relative unità previsionali di base di riferimento

Art. 86 *Disposizioni transitorie e finali*

1. Agli appalti e alle concessioni per i quali si è già provveduto alla pubblicazione dei bandi o degli avvisi di gara alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni del previgente ordinamento.
2. Agli istituti non espressamente disciplinati dalla presente legge e dagli atti regolamentari e disciplinari di cui all'articolo 4, fino all'esercizio della potestà legislativa regionale, si applica la vigente normativa statale.
3. Fino all'istituzione del consiglio delle autonomie locali di cui all'articolo 123 della Costituzione, le funzioni a esso attribuite dalla presente legge sono svolte dalla conferenza permanente Regione - autonomie locali della Campania, istituita ai sensi della legge regionale 28 novembre 1996, n. 26.
4. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applica la normativa statale vigente.

Art. 87
Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti norme:
 - a) legge regionale 31 ottobre 1978, n.51 e successive modificazioni;
 - b) titolo III della legge regionale 20 giugno 2006, n.12.
2. Il comma 5 dell'articolo 31 della legge regionale 19 gennaio 2007, n.1, è così sostituito:

“5. Le comunità montane possono procedere alla riprogrammazione delle risorse ad esse assegnate ai sensi della legge regionale 2 agosto 1982, n.42 e non ancora utilizzate. Tali risorse possono anche essere destinate ad opere pubbliche da realizzare nel campo della difesa del suolo e della bonifica, nel rispetto delle disposizioni e dei limiti di importo di cui all'articolo 17 della presente legge.”
3. E', altresì, abrogata ogni altra disposizione normativa regionale in contrasto con la presente legge.

Art. 88
Entrata in vigore

1. La presente legge è pubblicata nel bollettino ufficiale della regione Campania ed entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione.
2. Gli articoli 16, 37, 38, 40 e 41 della presente legge entrano in vigore all'atto dell'entrata in vigore degli articoli 53, 56, 57, 58 e 59 del Codice salvo eventuali modificazioni di tali ultime norme.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Bassolino

NOTE ALLA

LEGGE REGIONALE: “DISCIPLINA DEI LAVORI PUBBLICI, DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE IN CAMPANIA”

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).

Nota all'art. 1

Comma 4.

L. 7 agosto 1990, n. 241: “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”.

Nota all'art. 2

Comma 1.

Dir. 31 marzo 2004, n. 2004/18/CE: “Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.”

Comma 10.

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163: “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.”

Comma 15.

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 già citato in precedenza.

Art. 28: “Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria”.

“1. Fatto salvo quanto previsto per gli appalti di forniture del Ministero della difesa dall'articolo 196, per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria il valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie seguenti:

a) 137.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b.2), aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato IV;

b) 211.000 euro;

b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle indicate nell'allegato IV;

b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato II A, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell'allegato II B;

c) 5.278.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici.”

Art. 32: "Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori."

Comma 1: "1. Salvo quanto dispongono il comma 2 e il comma 3, le norme del presente titolo, nonché quelle della parte I, IV e V, si applicano in relazione ai seguenti contratti, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28:"

lettera e): "e) appalti di servizi, affidati da soggetti privati, relativamente ai servizi il cui valore stimato, al netto dell'i.v.a., sia pari o superiore a 211.000 euro, allorché tali appalti sono connessi ad un appalto di lavori di cui alla lettera d) del presente comma, e per i quali sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei servizi;"

Art. 91: "Procedure di affidamento"

"1. Per l'affidamento di incarichi di progettazione di cui all'articolo 90 di importo pari o superiore a 100.000 euro si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice, ovvero, per i soggetti operanti nei settori di cui alla parte III, le disposizioni ivi previste.

2. Gli incarichi di progettazione di importo inferiore alla soglia di cui al comma 1 possono essere affidati dalle stazioni appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) e h) dell'articolo 90, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, e secondo la procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero aspiranti idonei.

3. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.

4. Le progettazioni definitive ed esecutive sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.

5. Quando la prestazione riguardi la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria l'opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee.

6. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione e direzione lavori superi complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori al progettista è consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione.

7. I soggetti di cui all'articolo 32, operanti nei settori di cui alla parte III del codice, possono affidare le progettazioni nonché le connesse attività tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per l'affidamento e la realizzazione dei lavori nei settori di cui alla citata parte III, direttamente a società di ingegneria di cui all'articolo 90, comma 1, lettera f), che siano da essi stessi controllate, purché almeno l'ottanta per cento della cifra d'affari media realizzata dalle predette società nell'Unione europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

8. È vietato l'affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato o altre procedure diverse da quelle previste dal presente codice".

Art. 99: "Ambito di applicazione e oggetto".

"1. I concorsi di progettazione sono indetti secondo la presente sezione:

- a) dalle amministrazioni aggiudicatrici designate nell'allegato IV come autorità governative centrali, a partire da una soglia pari o superiore a 137.000 euro;
- b) dalle stazioni appaltanti non designate nell'allegato IV, a partire da una soglia pari o superiore a 211.000 euro;
- c) da tutte le stazioni appaltanti, a partire da una soglia pari o superiore a 211.000 euro quando i concorsi di progettazione hanno per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento 7524, 7525 e 7526 della CPC, o servizi elencati nell'allegato II B.

2. La presente sezione si applica:

- a) ai concorsi di progettazione indetti nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti pubblici di servizi;
- b) ai concorsi di progettazione che prevedono premi di partecipazione o versamenti a favore dei partecipanti. Nel caso di cui alla lettera a), la «soglia» è il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione o versamenti ai partecipanti. Nel caso di cui alla lettera b), la «soglia» è il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato, qualora la stazione appaltante non escluda tale aggiudicazione nel bando di concorso.

3. Nel concorso di progettazione relativo al settore dei lavori pubblici sono richiesti esclusivamente progetti o piani con livello di approfondimento pari a quello di un progetto preliminare, salvo quanto disposto dall'articolo 109. Qualora il concorso di progettazione riguardi un intervento da realizzarsi con il sistema della concessione di lavori pubblici, la proposta ideativa contiene anche la redazione di uno studio economico finanziario per la sua costruzione e gestione.

4. L'ammontare del premio da assegnare al vincitore e delle somme da assegnare agli altri progetti ritenuti meritevoli, a titolo di rimborso spese, sono stabiliti dal regolamento.

5. Con il pagamento del premio le stazioni appaltanti acquistano la proprietà del progetto vincitore. Al vincitore del concorso, se in possesso dei requisiti previsti dal bando, possono essere affidati con procedura negoziata senza bando i successivi livelli di progettazione. Tale possibilità e il relativo corrispettivo devono essere stabiliti nel bando".

Art. 196: "Disciplina speciale per gli appalti nel settore della difesa".

"1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente codice, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, e il Consiglio di Stato che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta, è adottato apposito regolamento, in armonia con il presente codice, per la disciplina delle attività del Ministero della difesa, in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture connessi alle esigenze della difesa militare, e per la disciplina attuativa dell'articolo 17. Si applica il comma 5 dell'articolo 5. Il regolamento disciplina altresì gli interventi da eseguire in Italia e all'estero per effetto di accordi internazionali, multilaterali o bilaterali.

2. Con decreti del Ministro della difesa possono essere adottati capitolati in materia di forniture e servizi, contenenti norme di dettaglio e tecniche relative ai contratti di competenza, nonché un capitolato generale relativo ai lavori del genio militare, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. Tali capitolati, menzionati nel bando o nell'invito, costituiscono parte integrante del contratto.

3. Fatte salve le norme di cui all'articolo 28 comma 1, lettera a), e lettere b.2) e c), per gli appalti pubblici di forniture del Ministero della difesa di rilevanza comunitaria il valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie seguenti:

- 137.000 euro per gli appalti pubblici di forniture aggiudicati dal Ministero della difesa, aventi ad oggetto i prodotti menzionati nell'allegato V;

- 211.000 euro per gli appalti pubblici di forniture aggiudicati dal Ministero della difesa, aventi ad oggetto prodotti non menzionati nell'allegato V.

4. In deroga all'articolo 10, limitatamente agli appalti pubblici di lavori, l'amministrazione della difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento può nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento del processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione. Il responsabile unico del procedimento, ovvero i responsabili di ogni singola fase, sono tecnici individuati nell'ambito del Ministero della difesa. Il responsabile del procedimento per la fase di affidamento può essere un dipendente specializzato in materie giuridico- amministrative.

5. I programmi triennali e gli elenchi annuali dei contratti della difesa sono redatti con le modalità di cui all'articolo 128, comma 11. Detti programmi ed elenchi sono trasmessi con omissione delle parti relative ai contratti esclusi di cui agli articoli 16, 17, 18, per la pubblicità di cui al citato articolo 128, comma 11.

6. Il regolamento di cui al comma 1 indica i soggetti abilitati alla firma dei progetti.

7. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina i lavori, i servizi e le forniture in economia del Ministero della difesa. Fino alla sua entrata in vigore, si applicano le norme vigenti in materia. Per i lavori in economia che vengono eseguiti a mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare, non si applicano i limiti di importo di cui all'articolo 125, comma 5.

8. Per gli acquisti eseguiti all'estero dall'amministrazione della difesa, relativi a macchinari, strumenti e oggetti di precisione, che possono essere forniti, con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti, soltanto da operatori economici stranieri, possono essere concesse anticipazioni di importo non superiore ad un terzo dell'importo complessivo del prezzo contrattuale, previa costituzione di idonea garanzia, che sarà disciplinata dal regolamento di cui al comma 1."

Art. 215: "Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria nei settori speciali".

"1. le norme della presente parte si applicano agli appalti che non sono esclusi in virtù delle eccezioni di cui agli articoli 17, 18, 19, 24, 25, 217 e 218 o secondo la procedura di cui all'articolo 219 e il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie seguenti:

- a) 422.000 euro per quanto riguarda gli appalti di forniture e di servizi;
- b) 5.278.000 euro per quanto riguarda gli appalti di lavori."

Art. 235: "Ambito di applicazione ed esclusioni".

"1. Il presente capo si applica ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione di appalti di servizi il cui valore stimato, i.v.a. esclusa, sia pari o superiore a 422.000 euro.

2. Le regole relative all'organizzazione di un concorso di progettazione sono rese disponibili a quanti siano interessati a partecipare al concorso.

3. Ai fini del comma 1, la soglia è il valore stimato al netto dell'i.v.a. dell'appalto di servizi, compresi gli eventuali premi di partecipazione o versamenti ai partecipanti.

4. Il presente capo si applica a tutti i concorsi di progettazione in cui l'importo totale dei premi di partecipazione ai concorsi e dei pagamenti versati ai partecipanti sia pari o superiore a 422.000 euro.

5. Ai fini del comma 3, la soglia è il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'i.v.a. dell'appalto di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell'articolo 221, comma 1, lettera l), qualora l'ente aggiudicatore non escluda tale aggiudicazione nell'avviso di concorso.

6. Il presente capo non si applica:

- 1) ai concorsi indetti nei casi previsti agli articoli 17, 18 e 217 per gli appalti di servizi;

2) ai concorsi indetti per esercitare nello Stato membro interessato un'attività in merito alla quale l'applicabilità dell'articolo 219, comma 1 sia stata stabilita da una decisione della Commissione o il suddetto comma sia considerato applicabile, conformemente ai commi 6 e 7 e 11 di tale articolo".

Comma 16.

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 già citato in precedenza.

Art. 28, 32, comma 1, lettera e), 91,99,196,215,235 già citati in precedenza.

Comma 18.

D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240: "Norme per l'applicazione del regolamento n. 85/2137/CEE relativo all'istituzione di un Gruppo europeo di interesse economico GEIE, ai sensi dell'art. 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 428".

Comma 31.

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82: "Codice dell'amministrazione digitale".

D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42: "Istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 10, della L. 29 luglio 2003, n. 229."

Comma 41.

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 già citato in precedenza.

Art. 6: "Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture."

"1. L'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con sede in Roma, istituita dall'articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, assume la denominazione di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

2. L'Autorità è organo collegiale costituito da cinque membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri dell'Autorità, al fine di garantire la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità. L'Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento.

3. I membri dell'Autorità durano in carica cinque anni e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici, secondo gli ordinamenti di appartenenza, sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato il trattamento economico spettante ai membri dell'Autorità.

4. L'Autorità è connotata da indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione e da autonomia organizzativa.

5. L'Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali, nonché, nei limiti stabiliti dal presente codice, sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dall'ambito di applicazione del presente codice, al fine

di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2 e, segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara.

6. Sono fatte salve le competenze delle altre Autorità amministrative indipendenti.

7. Oltre a svolgere i compiti espressamente previsti da altre norme, l'Autorità:

a) vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare vigente, verificando, anche con indagini campionarie, la regolarità delle procedure di affidamento;

b) vigila sui contratti di lavori, servizi, forniture, esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del presente codice, verificando, con riferimento alle concrete fattispecie contrattuali, la legittimità della sottrazione al presente codice e il rispetto dei principi relativi ai contratti esclusi; non sono soggetti a obblighi di comunicazione all'Osservatorio né a vigilanza dell'Autorità i contratti di cui agli articoli 16, 17, 18;

c) vigila affinché sia assicurata l'economicità di esecuzione dei contratti pubblici;

d) accerta che dall'esecuzione dei contratti non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario;

e) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui contratti pubblici;

f) formula al Governo proposte in ordine alle modifiche occorrenti in relazione alla legislazione che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;

g) formula al Ministro delle infrastrutture proposte per la revisione del regolamento;

h) predispose e invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano le disfunzioni riscontrate nel settore dei contratti pubblici con particolare riferimento:

h.1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;

h.2) alla inadeguatezza della pubblicità degli atti;

h.3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui all'articolo 7;

h.4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dell'esecuzione o a varianti in corso di esecuzione;

h.5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei concessionari e degli appaltatori;

h.6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;

i) sovrintende all'attività dell'Osservatorio di cui all'articolo 7;

l) esercita i poteri sanzionatori ad essa attribuiti;

m) vigila sul sistema di qualificazione, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 5; nell'esercizio di tale vigilanza l'Autorità può annullare, in caso di constatata inerzia degli organismi di attestazione, le attestazioni rilasciate in difetto dei presupposti stabiliti dalle norme vigenti, nonché sospendere, in via cautelare, dette attestazioni;

n) su iniziativa della stazione appaltante e di una o più delle altre parti, esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione; si applica l'articolo 1, comma 67, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

o) svolge i compiti previsti dall'articolo 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266.

8. Quando all'Autorità è attribuita la competenza ad irrogare sanzioni pecuniarie, le stesse, nei limiti edittali, sono commisurate al valore del contratto pubblico cui le violazioni si riferiscono. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti. I provvedimenti dell'Autorità devono prevedere il termine di pagamento della sanzione. La riscossione della sanzione avviene mediante iscrizione a ruolo.

9. Nell'ambito della propria attività l'Autorità può:

a) richiedere alle stazioni appaltanti, agli operatori economici esecutori dei contratti, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, operatore economico o persona fisica che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori, servizi e forniture pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti;

b) disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi anche della collaborazione di altri organi dello Stato;

c) disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria;

d) avvalersi del Corpo della Guardia di Finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di Finanza nello svolgimento di tali attività sono comunicati all'Autorità.

10. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti gli operatori economici oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.

11. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 25.822 se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Le stesse sanzioni si applicano agli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell'ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, nonché agli operatori economici che forniscono dati o documenti non veritieri, circa il possesso dei requisiti di qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori o agli organismi di attestazione.

12. Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti. Il procedimento disciplinare è instaurato dall'amministrazione competente su segnalazione dell'Autorità e il relativo esito va comunicato all'Autorità medesima.

13. Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora l'Autorità accerti che dalla esecuzione dei contratti pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla procura generale della Corte dei conti."

Comma 42.

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 già citato in precedenza.

Art. 7: "Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

"1. Nell'ambito dell'Autorità opera l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. I modi e i protocolli della articolazione regionale sono definiti dall'Autorità di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.

3. L'Osservatorio, in collaborazione con il CNIPA, opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili, della CONSIP.

4. La sezione centrale dell'Osservatorio svolge i seguenti compiti, oltre a quelli previsti da altre

norme:

- a) provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati informativi concernenti i contratti pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;
 - b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
 - c) determina annualmente costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti dall'ISTAT, e tenendo conto dei parametri qualità - prezzo di cui alle convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488;
 - d) pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché l'elenco dei contratti pubblici affidati;
 - e) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le stazioni appaltanti, nonché con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui contratti pubblici;
 - f) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;
 - g) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti dall'Autorità;
 - h) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione dei soggetti interessati;
 - i) gestisce il proprio sito informatico;
 - l) cura l'elaborazione dei prospetti statistici di cui all'articolo 250 (contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di rilevanza comunitaria) e di cui all'articolo 251 (contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi nei settori di gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica).
5. Al fine della determinazione dei costi standardizzati di cui al comma 4, lettera c), l'ISTAT, avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio, cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici, provvedendo alla comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato. Gli elenchi dei prezzi rilevati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre. Per i prodotti e servizi informatici, laddove la natura delle prestazioni consenta la rilevazione di prezzi di mercato, dette rilevazioni sono operate dall'ISTAT di concerto con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con quello per la funzione pubblica, assicura lo svolgimento delle attività di cui al comma 5, definendo modalità, tempi e responsabilità per la loro realizzazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni aggiudicatrici degli obblighi, dei criteri e dei tempi per la rilevazione dei prezzi corrisposti e, in sede di concerto per la presentazione al Parlamento del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato, può proporre riduzioni da apportare agli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni inadempienti.
7. In relazione alle attività, agli aspetti e alle componenti peculiari dei lavori, servizi e forniture concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i compiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 sono svolti dalla sezione centrale dell'Osservatorio, su comunicazione del soprintendente per i beni ambientali e architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da effettuare per il tramite della sezione regionale dell'Osservatorio.
8. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio, per contratti di importo superiore a 150.000 euro:
- a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di

aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del progettista;

b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale.

Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non è necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento. Le norme del presente comma non si applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, per i quali le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori trasmettono all'Autorità, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati nell'anno precedente. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 25.822. La sanzione è elevata fino a euro 51.545 se sono forniti dati non veritieri.

9. I dati di cui al comma 8, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio che li trasmettono alla sezione centrale.

10. Il regolamento di cui all'articolo 5 disciplina le modalità di funzionamento del sito informatico presso l'Osservatorio, prevedendo archivi differenziati per i bandi, gli avvisi e gli estremi dei programmi non ancora scaduti e per atti scaduti, stabilendo altresì il termine massimo di conservazione degli atti nell'archivio degli atti scaduti, nonché un archivio per la pubblicazione di massime tratte da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali.”

Comma 46.

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 già citato in precedenza.

Art. 5: "Regolamento e capitoli."

"1. Lo Stato detta con regolamento la disciplina esecutiva e attuativa del presente codice in relazione ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di amministrazioni ed enti statali e, limitatamente agli aspetti di cui all'articolo 4, comma 3, in relazione ai contratti di ogni altra amministrazione o soggetto equiparato.

2. Il regolamento indica quali disposizioni, esecutive o attuative di disposizioni rientranti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, in ambiti di legislazione statale esclusiva, siano applicabili anche alle regioni e province autonome.

3. Fatto salvo il disposto dell'articolo 196 quanto al regolamento per i contratti del Ministero della difesa, il regolamento di cui al comma 1 è adottato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri delle politiche comunitarie, dell'ambiente, per i beni culturali e ambientali, delle attività produttive, dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, e previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i quali il regolamento può essere emanato. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni e integrazioni del regolamento.

5. Il regolamento, oltre alle materie per le quali è di volta in volta richiamato, detta le disposizioni di attuazione ed esecuzione del presente codice, quanto a:

- a) programmazione dei lavori pubblici;
- b) rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori, dei servizi e delle forniture, e relative competenze;
- c) competenze del responsabile del procedimento e sanzioni previste a suo carico;
- d) progettazione dei lavori, servizi e forniture, con le annesse normative tecniche;
- e) forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedurali, nonché procedure di accesso a tali

atti;

f) modalità di istituzione e gestione del sito informatico presso l'Osservatorio;

g) requisiti soggettivi, certificazioni di qualità, nonché qualificazione degli operatori economici, secondo i criteri stabiliti dal presente codice;

h) procedure di affidamento dei contratti, ivi compresi gli incarichi di progettazione, i concorsi di progettazione e di idee, gli affidamenti in economia, i requisiti e le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici;

i) direzione dei lavori, servizi e forniture e attività di supporto tecnico-amministrativo;

l) procedure di esame delle proposte di variante;

m) ammontare delle penali, secondo l'importo dei contratti e cause che le determinano, nonché modalità applicative;

n) quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria prevalente ai sensi dell'articolo 118;

o) norme riguardanti le attività necessarie per l'avvio dell'esecuzione dei contratti, e le sospensioni disposte dal direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento;

p) modalità di corresponsione ai soggetti che eseguono il contratto di acconti in relazione allo stato di avanzamento della esecuzione;

q) tenuta dei documenti contabili;

r) modalità e procedure accelerate per la deliberazione, prima del collaudo, sulle riserve dell'appaltatore;

s) collaudo e attività di supporto tecnico-amministrativo, ivi comprese le ipotesi di collaudo semplificato sulla base di apposite certificazioni di qualità, le ipotesi di collaudo in corso d'opera, i termini per il collaudo, le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori.

6. Per assicurare la compatibilità con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei lavori, servizi e forniture, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo sviluppo, il regolamento, sentito il Ministero degli affari esteri, tiene conto della specialità delle condizioni per la realizzazione di lavori, servizi e forniture, e delle procedure applicate in materia dalle organizzazioni internazionali e dalla Unione europea.

7. Le stazioni appaltanti possono adottare capitolati, contenenti la disciplina di dettaglio e tecnica della generalità dei propri contratti o di specifici contratti, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. I capitolati menzionati nel bando o nell'invito costituiscono parte integrante del contratto.

8. Per gli appalti di lavori delle amministrazioni aggiudicatrici statali è adottato il capitolato generale, con decreto del Ministro delle infrastrutture, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nel rispetto del presente codice e del regolamento di cui al comma 1. Tale capitolato, menzionato nel bando o nell'invito, costituisce parte integrante del contratto.

9. Il capitolato generale dei lavori pubblici di cui al comma 7 può essere richiamato nei bandi o negli inviti da parte delle stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici statali".

Comma 49.

Reg. (CE) 5 novembre 2002, n. 2195/2002: "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV)".

Comma 52.

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice) già citato in precedenza.

Nota all'art. 6

Comma 4.

D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494: "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili."

Nota all'art. 11

Comma 4.

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice) già citato in precedenza.

Art. 93: "Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori".

Comma 7: "7. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla vigilanza e ai collaudi, nonché agli studi e alle ricerche connessi, gli oneri relativi alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei piani generali di sicurezza quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche atte a definire gli elementi necessari a fornire il progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, ivi compresi i rilievi e i costi riguardanti prove, sondaggi, analisi, collaudo di strutture e di impianti per gli edifici esistenti, fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti".

Art. 32: "Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori".

Comma 1, "1. Salvo quanto dispongono il comma 2 e il comma 3, le norme del presente titolo, nonché quelle della parte I, IV e V, si applicano in relazione ai seguenti contratti, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28:"

lettera b): "b) appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, nei limiti stabiliti dall'articolo 142;"

lettera c): "c) lavori, servizi, forniture affidati dalle società con capitale pubblico, anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi, non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, ivi comprese le società di cui agli articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;"

Comma 6.

D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 già citato in precedenza.

Nota all'art. 12

Comma 7.

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice) già citato in precedenza.

Art. 93, comma 7 già citato in precedenza.

Comma 8.

D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 già citato in precedenza.

Comma 10.

D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A)”.

Art. 15: “Disposizioni sulla redazione del progetto”.

“1. Per le operazioni planimetriche e le altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione dello strumento urbanistico generale, di una sua variante o di un atto avente efficacia equivalente nonché per l'attuazione delle previsioni urbanistiche e per la progettazione di opere pubbliche e di pubblica utilità, i tecnici incaricati, anche privati, possono essere autorizzati ad introdursi nell'area interessata.

2. Chiunque chieda il rilascio della autorizzazione deve darne notizia, mediante atto notificato con le forme degli atti processuali civili o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario del bene, nonché al suo possessore, se risulti conosciuto. L'autorità espropriante tiene conto delle eventuali osservazioni, formulate dal proprietario o dal possessore entro sette giorni dalla relativa notifica o comunicazione, e può accogliere la richiesta solo se risultano trascorsi almeno ulteriori dieci giorni dalla data in cui è stata notificata o comunicata la richiesta di introdursi nella altrui proprietà.

3. L'autorizzazione indica i nomi delle persone che possono introdursi nell'altrui proprietà ed è notificata o comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno sette giorni prima dell'inizio delle operazioni.

4. Il proprietario e il possessore del bene possono assistere alle operazioni, anche mediante persone di loro fiducia.

5. L'autorizzazione di cui al comma 1 si estende alle ricerche archeologiche, alla bonifica da ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle ricerche ed il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere.”

Nota all'art. 13

Comma 1, lettera b).

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”.

Art. 30: “Convenzioni”.

“1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

3. Per la gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o per la realizzazione di un'opera lo Stato e la Regione, nelle materie di propria competenza, possono prevedere forme di convenzione obbligatoria fra enti locali, previa statuizione di un disciplinare-tipo.

4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti”.

Art. 31: “Consorti”.

“1. Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo

114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti.

2. A tal fine i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 30, unitamente allo statuto del consorzio.

3. In particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili coerentemente a quanto disposto dai commi 8, 9 e 10 dell'articolo 50 e dell'articolo 42, comma 2, lettera m), e prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio; lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.

4. Salvo quanto previsto dalla convenzione e dallo statuto per i consorzi, ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti legali anche enti diversi dagli enti locali, l'assemblea del consorzio è composta dai rappresentanti degli enti associati nella persona del sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

5. L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

6. Tra gli stessi enti locali non può essere costituito più di un consorzio.

7. In caso di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato può prevedere la costituzione di consorzi obbligatori per l'esercizio di determinate funzioni e servizi. La stessa legge ne demanda l'attuazione alle leggi regionali.

8. Ai consorzi che gestiscono attività di cui all'articolo 113-bis, si applicano le norme previste per le aziende speciali”.

Art. 32: “Unioni di comuni”.

“1. Le unioni di comuni sono enti locali costituiti da due o più comuni di norma contermini, allo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza.

2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie. Lo statuto individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione e individua altresì le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse.

3. Lo statuto deve comunque prevedere il presidente dell'unione scelto tra i sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

4. L'unione ha potestà regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.

5. Alle unioni di comuni si applicano, in quanto compatibili, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni. Si applicano, in particolare, le norme in materia di composizione degli organi dei comuni; il numero dei componenti degli organi non può comunque eccedere i limiti previsti per i comuni di dimensioni pari alla popolazione complessiva dell'ente. Alle unioni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad esse affidati”.

Comma 1, lettera d).

L. 23 novembre 1939, n. 1815: “Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza”.

Comma 1, lettera h).

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice) già citato in precedenza.

Art. 36: “ConSORZI stabili”.

Comma 1: “1. Si intendono per consorzi stabili quelli, in possesso, a norma dell'articolo 35, dei

requisiti previsti dall'articolo 40, formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa”

Art. 36: "ConSORZI stabili"

Comma 6: “6. Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per l'affidamento di lavori, la somma delle cifre d'affari in lavori realizzate da ciascuna impresa consorziata, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, è incrementata di una percentuale della somma stessa. Tale percentuale è pari al 20 per cento nel primo anno; al 15 per cento nel secondo anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del quinquennio.”

Art. 36: "ConSORZI stabili"

Commi 4 e 5: “4. Ai consorzi stabili si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo X del libro quinto del codice civile, nonché l'articolo 118.

5. È vietata la partecipazione alla medesima procedura di affidamento del consorzio stabile e dei consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.”

Art. 253: "Norme transitorie"

Comma 8: “8. Limitatamente ai lavori di importo sotto soglia, le disposizioni dell'articolo 32, comma 1, lettera g) e dell'articolo 122, comma 8, non si applicano alle opere di urbanizzazione secondaria da realizzarsi da parte di soggetti privati che, alla data di entrata in vigore del codice, abbiano già assunto nei confronti del Comune l'obbligo di eseguire i lavori medesimi a scomputo degli oneri di urbanizzazione.”

Comma 2, lettera a).

Codice Civile

Libro V - Del lavoro

Titolo V - Delle società;

Capo II - Della società semplice.

Capo III - Delle società in nome collettivo.

Capo IV - Della società in accomandita semplice.

Codice Civile

Libro V - Del lavoro

Titolo VI - Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici;

Capo I - Delle società cooperative.

L. 23 novembre 1939, n. 1815 già citata in precedenza.

Art. 1: “Le persone che, munite dei necessari titoli di abilitazione professionale, ovvero autorizzate all'esercizio di specifiche attività in forza di particolari disposizioni di legge, si associano per l'esercizio delle professioni o delle altre attività per cui sono abilitate o autorizzate, debbono usare, nella denominazione del loro ufficio e nei rapporti coi terzi, esclusivamente la dizione di «studio tecnico, legale, commerciale, contabile, amministrativo o tributario», seguito dal nome e cognome, coi titoli professionali, dei singoli associati.

L'esercizio associato delle professioni o delle altre attività, ai sensi del comma precedente, deve essere notificato all'organizzazione sindacale da cui sono rappresentati i singoli associati.”

Comma 2, lettera b).

Codice Civile

Libro V - Del lavoro

Titolo V - Delle società;

Capo V - Società per azioni.

Capo VI - Della società in accomandita per azioni.

Capo VII - Della società a responsabilità limitata.

Titolo VI - Delle società cooperative e delle mutue assicuratrici;

Capo I - Delle società cooperative.

Comma 3.

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice) già citato in precedenza.

Art. 90: "Progettazione interna ed esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di lavori pubblici".

Comma 3: "3. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere le società di cui al comma 2 del presente articolo."

Comma 4.

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche".

Art. 1: "Finalità ed ambito di applicazione."

Comma 2: "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300."

Comma 5.

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice) già citato in precedenza.

Art. 90 già citato in precedenza.

Comma 5: "5. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione per intero, a carico delle stazioni appaltanti, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi."

Comma 7.

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice) già citato in precedenza.

Art. 90 già citato in precedenza.

Comma 7: "7. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico di cui

al comma 6, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione, concorsi di idee. All'atto dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità contributiva del soggetto affidatario”.

Comma 8.

Codice Civile

Art. 2359: “Società controllate e società collegate”.

“Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.”

Nota all'art. 16

Comma 4.

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice) già citato in precedenza.

PARTE II

“Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori ordinari”

TITOLO I

“Contratti di rilevanza comunitaria”

Capo IV

“Progettazione e concorsi di progettazione”

Nota all'art. 17

Comma 6, lettera a).

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice) già citato in precedenza.

Art. 121: “Disciplina comune applicabile ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alla soglia comunitaria”.

“1. Ai contratti pubblici aventi per oggetto lavori, servizi, forniture, di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, si applicano oltre alle disposizioni della parte I, della parte IV e della parte

V, anche le disposizioni della parte II, in quanto non derogate dalle norme del presente titolo.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 3 dell'articolo 29 (metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici), per le procedure previo bando si ha riguardo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana."

Art. 122: "Disciplina specifica per i contratti di lavori pubblici sotto soglia".

1. Ai contratti di lavori pubblici sotto soglia comunitaria non si applicano le norme del presente codice che prevedono obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale.

2. L'avviso di preinformazione di cui all'articolo 63, è facoltativo ed è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.

3. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, di cui all'articolo 65 è pubblicato sul profilo di committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.

4. I bandi e gli inviti non contengono le indicazioni che attengono ad obblighi di pubblicità e di comunicazione in ambito sovranazionale.

5. Gli avvisi di cui al comma 3 ed i bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul <<profilo di committente>> della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20 e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, non oltre cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per estratto, a scelta della stazione appaltante, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori. I bandi e gli avvisi di cui al comma 3 relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell'albo della stazione appaltante; gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune. Si applica, comunque, quanto previsto dall'articolo 66, comma 15 nonché comma 7, terzo periodo.

6. Ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte, e di comunicazione dei capitolati e documenti complementari, si applicano l'articolo 70, comma 1 e comma 10, in tema di regole generali sulla fissazione dei termini e sul prolungamento dei termini, nonché gli articoli 71 e 72, e inoltre le seguenti regole:

a) nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per i contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro, e dalla pubblicazione del bando nell'albo pretorio del Comune in cui si esegue il contratto per i contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro non può essere inferiore a ventisei giorni;

b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la decorrenza di cui alla lettera a), non può essere inferiore a quindici giorni;

c) nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio dell'invito, non può essere inferiore a venti giorni;

d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 dell'articolo 70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito;

e) in tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara o di invio dell'invito; quando il contratto ha per oggetto anche la

progettazione definitiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a sessanta giorni con le medesime decorrenze;

f) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo competitivo, quando del contratto è stata data notizia con l'avviso di preinformazione, il termine di ricezione delle offerte può essere ridotto a 18 giorni e comunque mai a meno di undici giorni, decorrenti, nelle procedure aperte, dalla pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla spedizione della lettera invito;

g) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a trenta giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio dell'invito a presentare offerte. Tale previsione non si applica al termine per la ricezione delle offerte, se queste hanno per oggetto anche la progettazione definitiva.

7. La procedura negoziata è ammessa, oltre che nei casi di cui agli articoli 56 e 57, anche per lavori di importo complessivo non superiore a centomila euro.

8. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, lettera g) non si applicano alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) e all'articolo 4, comma 1, della legge 29 settembre 1964, n. 847, correlate al singolo intervento edilizio assentito, per le quali continua ad applicarsi l'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.

9. Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 86; in tal caso non si applica l'articolo 86, comma 5. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a cinque; in tal caso si applica l'articolo 86, comma 3".

Comma 9.

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice) già citato in precedenza.

Art. 28: " Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria ".

Comma 1, lett. a): "a) 137.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b.2), aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato IV;"

Comma 1, lett. b): " b) 211.000 euro;"

Art. 28 già citato in precedenza.

"1. Fatto salvo quanto previsto per gli appalti di forniture del Ministero della difesa dall'articolo 196, per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria il valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie seguenti:

a) già citata in precedenza.

b) già citata in precedenza.

b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle indicate nell'allegato IV;

b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato II A, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e

7526, servizi elencati nell'allegato II B;

c) 5.278.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici”.

Art. 248: “ Revisione periodica delle soglie e degli elenchi degli organismi di diritto pubblico e degli enti aggiudicatori - Modifiche degli allegati”.

“1. I provvedimenti con cui la Commissione procede a revisione periodica delle soglie, ai sensi delle direttiva 2004/17 e 2004/18 trovano applicazione diretta, a decorrere dalla scadenza del termine ultimo prescritto per il loro recepimento nel diritto interno. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro dell’economia e delle finanze, le soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 91, 99, 196, 215, 235, sono modificate, mediante novella ai citati articoli, entro il termine per il recepimento delle nuove soglie nel diritto interno, fissato dai citati provvedimenti della Commissione.

2. Le amministrazioni interessate segnalano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, le modifiche e integrazioni che si renderanno necessarie per adeguare l’allegato III e l’allegato VI alle innovazioni arretrate, in materia, dalla sopravvenienza di nuove norme comunitarie o nazionali; gli allegati sono modificati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, soggetti a pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e a notificazione alla Commissione ai sensi dell’articolo 249, comma 7.

3. Ai sensi dell’articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, alle modifiche degli allegati alle direttive 2004/17 e 2004/18 disposte dalla Commissione è data attuazione con decreto del Ministro delle infrastrutture di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro di volta in volta interessato alle modifiche. Tale decreto provvede a modificare e, ove necessario, rinumerare gli allegati al presente codice che recepiscono gli allegati alle predette direttive.”

Nota all’art. 18

Comma 4.

Codice Civile

Art. 2359 già citato in precedenza.

Nota all’art. 19

Comma 2.

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 già citato in precedenza.

PARTE II già citata in precedenza.

Capo III

“Oggetto del contratto, procedure di scelta del contraente e selezione delle offerte”

Sezione II

“Bandi, avvisi e inviti”

Comma 4.

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice) già citato in precedenza.

PARTE II *già citata in precedenza.*

Capo III *già citato in precedenza.*

Sezione III

“Termini di presentazione delle richieste di invito e delle offerte e loro contenuto”

Nota all'art. 20

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice) già citato in precedenza.

Art. 49: “Avvalimento”.

“1. Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'articolo 34, in relazione ad una specifica gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto.

2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1 il concorrente allega, oltre all'eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria:

a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'articolo 48, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'articolo 38;

c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38;

d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 né si trova in una situazione di controllo di cui all'articolo 34, comma 2 con una delle altre imprese che partecipano alla gara;

f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;

g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5.

3. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera h) nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11.

4. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

5. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

6. Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria. Il bando di gara può ammettere l'avvalimento di più imprese ausiliarie in ragione dell'importo dell'appalto o della peculiarità delle prestazioni; ma in tale ipotesi, per i lavori non è comunque ammesso il cumulo tra attestazioni di qualificazione SOA relative alla stessa categoria.

7. Il bando di gara può prevedere che, in relazione alla natura o all'importo dell'appalto, le imprese partecipanti possano avvalersi solo dei requisiti economici o dei requisiti tecnici, ovvero che l'avvalimento possa integrare un preesistente requisito tecnico o economico già posseduto

dall'impresa avvalente in misura o percentuale indicata nel bando stesso.

8. In relazione a ciascuna gara non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

9. Il bando può prevedere che, in relazione alla natura dell'appalto, qualora sussistano requisiti tecnici connessi con il possesso di particolari attrezzature possedute da un ristrettissimo ambito di imprese operanti sul mercato, queste possano prestare l'avvalimento nei confronti di più di un concorrente, sino ad un massimo indicato nel bando stesso, impegnandosi a fornire la particolare attrezzatura tecnica, alle medesime condizioni, all'aggiudicatario.

10. Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

11. In relazione a ciascuna gara, la stazione appaltante trasmette all'Autorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la pubblicità sul sito informatico presso l'Osservatorio”.

Art. 50: “Avvalimento nel caso di operatività di sistemi di attestazione o di sistemi di qualificazione”.

“1. Per i lavori, il regolamento disciplina la possibilità di conseguire l'attestazione SOA nel rispetto delle disposizioni previste dall'articolo 49, sempreché compatibili con i seguenti principi:

- a) tra l'impresa che si avvale dei requisiti e l'impresa ausiliaria deve esistere un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2 codice civile; oppure entrambe le imprese devono essere controllate da una stessa impresa ai sensi dell'articolo 2359, commi 1 e 2, codice civile;
- b) l'impresa ausiliaria deve rilasciare una dichiarazione con la quale assume l'obbligo, anche nei confronti delle stazioni appaltanti, di mettere a disposizione le risorse oggetto di avvalimento in favore dell'impresa ausiliata per tutto il periodo di validità della attestazione SOA;
- c) l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria hanno l'obbligo di comunicare le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse;
- d) in relazione a ciascuna gara si osservano comunque i commi 8 e 9 dell'articolo 49.

2. L'omessa o non veritiera comunicazione delle circostanze di cui alla lettera c) del comma 1, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6, comma 11, nonché la sospensione dell'attestazione SOA, da parte dell'Autorità, sia nei confronti della impresa ausiliaria sia dell'impresa ausiliata, per un periodo da sei mesi a tre anni.

3. L'attestazione di qualificazione SOA mediante avvalimento determina la responsabilità solidale della impresa concorrente e dell'impresa ausiliaria verso la stazione appaltante.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai sistemi legali vigenti di attestazione o di qualificazione nei diversi servizi.”

Nota all'art. 21

Comma 1.

D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626: “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro”.

Art. 27: “Comitati regionali di coordinamento”.

“1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono individuati

criteri generali relativi all'individuazione di organi operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro al fine di realizzare uniformità di interventi ed il necessario raccordo con la commissione consultiva permanente.

2. Alle riunioni della Conferenza Stato-regioni, convocate per i pareri di cui al comma 1, partecipano i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNICEM”.

D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124: “Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della L. 14 febbraio 2003, n. 30”.

Art. 4: “Coordinamento regionale dell'attività di vigilanza”.

“1. Le direzioni regionali del lavoro, sentiti i Direttori regionali dell'INPS e dell'INAIL e degli altri enti previdenziali, coordinano l'attività di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, individuando specifiche linee operative secondo le direttive della direzione generale. A tale fine, le direzioni regionali del lavoro consultano, almeno ogni tre mesi, i direttori regionali dell'INPS, dell'INAIL e degli altri enti previdenziali.

2. Qualora si renda opportuno coordinare l'attività di tutti gli organi impegnati nell'azione di contrasto del lavoro irregolare per i profili diversi da quelli di ordine e sicurezza pubblica di cui al secondo periodo dell'articolo 1, secondo le indicazioni fornite dalla direzione generale, il Direttore della direzione regionale del lavoro convoca la commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza.

3. La Commissione di cui al comma 2, nominata con decreto del Direttore della direzione regionale del lavoro è composta dal Direttore della Direzione regionale del lavoro, che la presiede; dal Direttore regionale dell'INPS; dal Direttore regionale dell'INAIL; dal comandante regionale della Guardia di finanza; dal comandante regionale dell'Arma dei carabinieri; dal Direttore regionale dell'Agenzia delle entrate; dal Coordinatore regionale delle aziende sanitarie locali; da quattro rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. I componenti della Commissione possono farsi rappresentare da membri supplenti appositamente delegati.

4. Alle sedute della Commissione di cui al comma 2 possono essere invitati a partecipare i Direttori regionali degli altri enti previdenziali e i componenti istituzionali delle Commissioni regionali per l'emersione del lavoro non regolare di cui agli articoli 78 e 79 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. Alle sedute della Commissione di cui al comma 2 possono, su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere altresì invitati uno o più dirigenti della Polizia di Stato designati dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno.

5. La Commissione regionale di coordinamento dell'attività di vigilanza convoca, almeno sei volte all'anno, i presidenti dei comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso, di seguito denominati «CLES», di cui al decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, al fine di fornire alla direzione generale ogni elemento di conoscenza utile all'elaborazione delle direttive in materia di attività di vigilanza di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Ai componenti della Commissione di cui al comma 3 ed ai soggetti eventualmente invitati a partecipare ai sensi del comma 4 o convocati ai sensi del presente comma, non spetta alcun compenso, rimborso spese o indennità di missione. Al funzionamento della Commissione si provvede con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti capitoli di bilancio”.

Nota all'art. 22

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice) già citato in precedenza.

Comma 1.

Art. 39: "Requisiti di idoneità professionale".

"1. I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, possono essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Si applica la disposizione dell'articolo 38, comma 3.

2. Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, può essergli richiesto di provare la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI A per gli appalti pubblici di lavori, all'allegato XI B per gli appalti pubblici di forniture e all'allegato XI C per gli appalti pubblici di servizi, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.

3. I fornitori appartenenti a Stati membri che non figurano nei citati allegati attestano, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti.

4. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese d'origine il servizio in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi".

Comma 2.

Art. 40: "Qualificazione per eseguire lavori pubblici".

"1. I soggetti esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici devono essere qualificati e improntare la loro attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a certificazione, ai sensi della normativa vigente.

2. Con il regolamento previsto dall'articolo 5, viene disciplinato il sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici, di importo superiore a 150.000 euro, articolato in rapporto alle tipologie e all'importo dei lavori stessi.

3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità, sentita un'apposita commissione consultiva istituita presso l'Autorità medesima. Alle spese di finanziamento della commissione consultiva si provvede a carico del bilancio dell'Autorità, nei limiti delle risorse disponibili. L'attività di attestazione è esercitata nel rispetto del principio di indipendenza di giudizio, garantendo l'assenza di qualunque interesse commerciale o finanziario che possa determinare comportamenti non imparziali o discriminatori. Agli organismi di attestazione è demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati di:

a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000;

b) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione. Tra i requisiti tecnico - organizzativi rientrano i certificati rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori pubblici da parte delle stazioni appaltanti. Gli organismi di attestazione acquisiscono detti certificati unicamente dall'Osservatorio, cui sono trasmessi, in copia, dalle stazioni appaltanti.

4. Il regolamento definisce in particolare:

a) il numero e le modalità di nomina dei componenti la commissione consultiva di cui al comma 3, che deve essere composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori interessati;

b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere.

c) le modalità di attestazione dell'esistenza nei soggetti qualificati della certificazione del sistema di qualità, di cui al comma 3, lettera a), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera b), nonché le modalità per l'eventuale verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio;

d) i requisiti di ordine generale in conformità all'articolo 38, e i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera b), con le relative misure in rapporto all'entità e alla tipologia dei lavori. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili. Tra i requisiti di capacità tecnica e professionale il regolamento comprende, nei casi appropriati, le misure di gestione ambientale.

e) i criteri per la determinazione delle tariffe applicabili all'attività di qualificazione;

f) le modalità di verifica della qualificazione; la durata dell'efficacia della qualificazione è di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale da indicare nel regolamento; la verifica di mantenimento sarà tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai tre quinti della stessa;

f-bis) le modalità per assicurare, nel quadro delle rispettive competenze, l'azione coordinata in materia di vigilanza sull'attività degli organismi di attestazione avvalendosi delle strutture e delle risorse già a disposizione per tale finalità e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

g) la previsione di sanzioni pecuniarie e interdittive, fino alla revoca dell'autorizzazione, per le irregolarità, le illegittimità e le illegalità commesse dalle SOA nel rilascio delle attestazioni, secondo un criterio di proporzionalità e nel rispetto del principio del contraddittorio;

h) la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati presso l'Autorità, che ne assicura la pubblicità per il tramite dell'Osservatorio.

5. E' vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione degli elenchi predisposti dai soggetti di cui all'articolo 32, salvo quanto disposto per la procedura ristretta semplificata e per gli affidamenti in economia.

6. Il regolamento stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa.

7. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria, previste rispettivamente dall'articolo 75 e dall'articolo 113, comma 1, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento.

8. Il regolamento stabilisce quali requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi devono possedere le imprese per essere affidatarie di lavori pubblici di importo fino a 150.000 euro, ferma restando la necessità del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 38.

9. Le attestazioni rilasciate dalle SOA devono indicare espressamente le referenze che hanno permesso il rilascio dell'attestazione e i dati da esse risultanti non possono essere contestati immotivatamente".

Comma 3.

Art. 45: "Elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi".

"1. I concorrenti iscritti in elenchi ufficiali di prestatori di servizi o di fornitori possono presentare

alla stazione appaltante, per ogni appalto, un certificato d'iscrizione indicante le referenze che hanno permesso l'iscrizione stessa e la relativa classificazione.

2. L'iscrizione di un prestatore di servizi o di un fornitore in uno degli elenchi di cui al comma 1, certificata dall'Autorità, ovvero, per gli operatori degli altri Stati membri certificata da parte dell'autorità o dell'organismo di certificazione dello Stato dove sono stabiliti, costituisce, per le stazioni appaltanti, presunzione d'idoneità alla prestazione, corrispondente alla classificazione del concorrente iscritto, limitatamente a quanto previsto: dall'articolo 38, comma 1, lettere a), c), f), secondo periodo; dall'articolo 39; dall'articolo 41, comma 1, lettere b) e c); dall'articolo 42, comma 1, lettere a), b), c), d); limitatamente ai servizi, dall'articolo 42, comma 1, lettere e), f), g), h), i); limitatamente alle forniture, dall'articolo 42, comma 1, lettere l), m).

3. I dati risultanti dall'iscrizione in uno degli elenchi di cui al comma 1 per i quali opera la presunzione di idoneità di cui al comma 2, non possono essere contestati immotivatamente.

4. L'iscrizione in elenchi ufficiali di fornitori o prestatori di servizi non può essere imposta agli operatori economici in vista della partecipazione ad un pubblico appalto.

5. Gli elenchi sono soggetti a pubblicazione sul profilo di committente e sul casellario informatico dell'Autorità.

6. Gli operatori economici di altri Stati membri possono essere iscritti negli elenchi ufficiali di cui al comma 1 alle stesse condizioni stabilite per gli operatori italiani; a tal fine, non possono, comunque, essere richieste prove o dichiarazioni diverse da quelle previste dagli articoli 38, 39, 41, 42, 43, 44.

7. Le amministrazioni o gli enti che gestiscono tali elenchi comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, nei tre mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente codice ovvero dall'istituzione di nuovi elenchi o albi, il nome e l'indirizzo dei gestori degli stessi presso cui possono essere presentate le domande d'iscrizione; le stesse amministrazioni o enti provvedono all'aggiornamento dei dati comunicati. Nei trenta giorni successivi al loro ricevimento il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie cura la trasmissione di tali dati agli altri Stati membri.

8. Gli operatori economici possono chiedere in qualsiasi momento la loro iscrizione in uno degli elenchi di cui al comma 1. Essi devono essere informati entro un termine ragionevolmente breve, fissato ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, della decisione dell'amministrazione o ente che istituisce l'elenco".

Nota all'art. 24

Comma 2, lettera b).

L. 25 giugno 1909, n. 422: "Costituzione di consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici".

L. 8 agosto 1985, n. 443: "Legge-quadro per l'artigianato".

Comma 2, lettera c).

Codice Civile

Art. 2615-ter: "Società consortili".

"Le società previste nei capi III e seguenti del titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'articolo 2602.

In tal caso l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro".

Art. 36 già citato in precedenza.

"1. già citato in precedenza.

2. Il regolamento stabilisce le condizioni e i limiti alla facoltà del consorzio di eseguire le

prestazioni anche tramite affidamento ai consorziati, fatta salva la responsabilità solidale degli stessi nei confronti del soggetto appaltante o concedente; stabilisce inoltre i criteri di attribuzione ai consorziati dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio in caso di scioglimento dello stesso, purché ciò avvenga non oltre sei anni dalla data di costituzione.

3. Il regolamento detta le norme per l'applicazione del sistema di qualificazione ai consorzi stabili e ai partecipanti ai consorzi medesimi.

4. già citato in precedenza.

5. già citato in precedenza.

6. già citato in precedenza.

7. Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita con riferimento ad una determinata categoria di opere generali o specialistiche per la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato, è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una con qualificazione per classifica VII e almeno due con classifica V o superiore, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e costruzione, nonché per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all'articolo 40, comma 7, è in ogni caso sufficiente che i corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non coincida con una delle classifiche di cui al regolamento, la qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell'intervallo tra le due classifiche”.

Comma 2, lettera e).

Codice Civile

Art. 2602: “Nozione e norme applicabili”.

“Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.

Il contratto di cui al precedente comma è regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali”.

Art. 2615- ter già citato in precedenza.

Comma 2, lettera f).

D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240 già citato in precedenza.

Comma 3.

Art. 2359 già citato in precedenza.

Comma 4.

Art. 35: “Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare”.

“1. I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli

stessi, secondo quanto previsto dal regolamento, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate”.

Nota all'art. 25

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice) già citato in precedenza.

Comma 3.

Art. 37: “Raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti”.

Comma 3: “3. Nel caso di lavori, i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti sono ammessi se gli imprenditori partecipanti al raggruppamento ovvero gli imprenditori consorziati abbiano i requisiti indicati nel regolamento”.

Comma 6.

Art. 40 già citato in precedenza.

Comma 11.

Art. 37 già citato in precedenza.

Comma 11: “11. Qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, e qualora una o più di tali opere superi altresì in valore il 15 per cento dell'importo totale dei lavori, esse non possono essere affidate in subappalto e sono eseguite esclusivamente dai soggetti affidatari. In tali casi, i soggetti che non siano in grado di realizzare le predette componenti sono tenuti a costituire, ai sensi del presente articolo, raggruppamenti temporanei di tipo verticale, disciplinati dal regolamento che definisce altresì l'elenco delle opere di cui al presente comma. Per le medesime speciali categorie di lavori, che siano indicate nel bando di gara, il subappalto, ove consentito, non può essere artificiosamente suddiviso in più contratti”.

Comma 20.

Art. 36 già citato in precedenza.

Nota all'art. 26

Comma 1, lettera b).

L. 27 dicembre 1956, n. 1423: “Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità”.

Art. 3: “3. Alle persone indicate nell'art. 1 che non abbiano cambiato condotta nonostante l'avviso orale di cui all'articolo 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.

Alla sorveglianza speciale può essere aggiunto ove le circostanze del caso lo richiedano il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più Province. Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della

sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale”.

L. 31 maggio 1965, n. 575: “Disposizioni contro la mafia”.

Art. 10: “1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere:

- a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
- b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
- c) concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
- d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati anonari all'ingrosso;
- e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
- f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.

5-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale”.

Comma 1, lettera c).

Codice di Procedura Penale

Art. 444: “Applicazione della pena su richiesta”.

“1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo e terzo comma, 600-quater, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonché 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3.

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta”.

Dir. 31 marzo 2004, n. 2004/18/CE già citata in precedenza.

Art. 45: “Situazione personale del candidato o dell'offerente”.

Paragrafo 1: “1. È escluso dalla partecipazione ad un appalto pubblico il candidato o l'offerente condannato, con sentenza definitiva di cui l'amministrazione aggiudicatrice è a conoscenza; per una o più delle ragioni elencate qui di seguito:

- a) partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, dell'azione comune 98/773/GAI del Consiglio;
- b) corruzione, quale definita rispettivamente all'articolo 3 dell'atto del Consiglio del 26 maggio 1997 ed all'articolo 3, paragrafo 1, dell'azione comune 98/742/GAI del Consiglio;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) riciclaggio dei proventi di attività illecite, quale definito all'articolo 1 della direttiva 91/308/CEE del Consiglio del 10 giugno 1991 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.

Gli Stati membri precisano, in conformità del rispettivo diritto nazionale e nel rispetto del diritto comunitario, le condizioni di applicazione del presente paragrafo.

Essi possono prevedere una deroga all'obbligo di cui al primo comma per esigenze imperative di interesse generale.

Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, le amministrazioni aggiudicatrici chiedono, se del caso, ai candidati o agli offerenti di fornire i documenti di cui al paragrafo 3 e, qualora abbiano dubbi sulla situazione personale di tali candidati/offerenti, possono rivolgersi alle autorità competenti per ottenere le informazioni relative alla situazione personale dei candidati o offerenti che reputino necessarie. Se le informazioni riguardano un candidato o un offerente stabilito in uno Stato membro diverso da quello dell'amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima può richiedere la cooperazione delle autorità competenti. In funzione del diritto nazionale dello Stato membro in cui sono stabiliti i candidati o gli offerenti, le richieste riguarderanno le persone giuridiche e/o le persone fisiche, compresi, se del caso, i dirigenti delle imprese o qualsiasi persona che eserciti il potere di rappresentanza, di decisione o di controllo del candidato o dell'offerente”.

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice) già citato in precedenza.

Art. 38: “1. È escluso dalla partecipazione ad un appalto pubblico il candidato o l'offerente condannato, con sentenza definitiva di cui l'amministrazione aggiudicatrice è a conoscenza; per una o più delle ragioni elencate qui di seguito:

- a) partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, dell'azione comune 98/773/GAI del Consiglio;*
- b) corruzione, quale definita rispettivamente all'articolo 3 dell'atto del Consiglio del 26 maggio 1997 ed all'articolo 3, paragrafo 1, dell'azione comune 98/742/GAI del Consiglio;*
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;*
- d) riciclaggio dei proventi di attività illecite, quale definito all'articolo 1 della direttiva 91/308/CEE del Consiglio del 10 giugno 1991 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite.*

Gli Stati membri precisano, in conformità del rispettivo diritto nazionale e nel rispetto del diritto comunitario, le condizioni di applicazione del presente paragrafo.

Essi possono prevedere una deroga all'obbligo di cui al primo comma per esigenze imperative di interesse generale.

Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, le amministrazioni aggiudicatrici chiedono, se del caso, ai candidati o agli offerenti di fornire i documenti di cui al paragrafo 3 e, qualora abbiano dubbi sulla situazione personale di tali candidati/offerenti, possono rivolgersi alle autorità competenti per ottenere le informazioni relative alla situazione personale dei candidati o offerenti che reputino necessarie. Se le informazioni riguardano un candidato o un offerente stabilito in uno Stato membro diverso da quello dell'amministrazione aggiudicatrice, quest'ultima può richiedere la cooperazione delle autorità competenti. In funzione del diritto nazionale dello Stato membro in cui sono stabiliti i candidati o gli offerenti, le richieste riguarderanno le persone giuridiche e/o le persone fisiche, compresi, se del caso, i dirigenti delle imprese o qualsiasi persona che eserciti il potere di rappresentanza, di decisione o di controllo del candidato o dell'offerente”.

Codice Penale

Art. 178: “Riabilitazione”.

“La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti”.

Codice di Procedura Penale

Art. 445: “Effetti dell'applicazione della pena su richiesta”.

Comma 2: “2. Il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un

delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena”.

Comma 1, lettera d).

L. 19 marzo 1990, n. 55 : “Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale”.

Art. 17: “3. Entro lo stesso termine di cui al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, sono altresì, definite disposizioni per il controllo sulle composizioni azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche, ivi compresi i concessionari, e sui relativi mutamenti societari. Con lo stesso decreto sono comunque vietate intestazioni ad interposte persone, di cui deve essere comunque prevista la cessazione entro un termine predeterminato, salvo le intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, a condizione che queste ultime provvedano, entro trenta giorni dalla richiesta effettuata dai soggetti aggiudicatari, a comunicare alle amministrazioni interessate l'identità dei fiducianti; in presenza di violazioni delle disposizioni del presente comma, si procede alla sospensione dall'Albo nazionale dei costruttori o, nei casi di recidiva, alla cancellazione dall'Albo stesso.

Comma 1, lettera l).

L. 12 marzo 1999, n. 68: “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”.

Art. 17: “Obbligo di certificazione”.

“1. Le imprese, sia pubbliche sia private, qualora partecipino a bandi per appalti pubblici o intrattengano rapporti convenzionali o di concessione con pubbliche amministrazioni, sono tenute a presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge, pena l'esclusione”.

Comma 1, lettera m).

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 23: “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300”.

Art. 9: “Sanzioni amministrative”.

Comma 2: “2. Le sanzioni interdittive sono:”

lettera c): “c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;”.

Comma 2.

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)”.

Comma 3.

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 già citato in precedenza.

Art. 43: "Accertamenti d'ufficio"

"1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.

2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'amministrazione certificante rilascia all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

3. Quando l'amministrazione procedente opera l'acquisizione d'ufficio ai sensi del precedente comma, può procedere anche per fax e via telematica.

4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali.

5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza.

6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale".

D.L. 25 settembre 2002, n. 210: "Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale".

Art. 2: "Norme in materia di appalti pubblici".

"1. Le imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico sono tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione relativa alla regolarità contributiva a pena di revoca dell'affidamento. 1-bis. La certificazione di cui al comma 1 deve essere presentata anche dalle imprese che gestiscono servizi e attività in convenzione o concessione con l'ente pubblico, pena la decadenza della convenzione o la revoca della concessione stessa.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'INPS e l'INAIL stipulano convenzioni al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva.

3. All'articolo 29, comma 5, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2006»".

L. 22 novembre 2002, n. 266: “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale”.

D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 già citato in precedenza.

Art. 3: “Obblighi del committente o del responsabile dei lavori”.

Comma 8: “8. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:

a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

b-bis) chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva;

b-ter) trasmette all'amministrazione concedente prima dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere b) e b-bis). In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecuttrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo”.

D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)”.

Art. 21: “Certificato del casellario giudiziale e del casellario dei carichi pendenti acquisito dall'autorità giudiziaria”.

“1. Per ragioni di giustizia, gli uffici che esercitano la giurisdizione penale e quelli del pubblico ministero acquisiscono dal sistema il certificato di tutte le iscrizioni esistenti riferite ad un determinato soggetto.

2. Previa autorizzazione del giudice procedente, il pubblico ministero acquisisce dal sistema lo stesso certificato concernente la persona offesa dal reato o il testimone, per le finalità riconosciute dal codice di procedura penale”.

Art. 33: “Visura delle iscrizioni da parte della persona o dell'ente interessato”.

Comma 1: “1. La persona o l'ente interessato può conoscere senza motivare la richiesta, ma senza efficacia certificativa, tutte le iscrizioni ad esso riferite, comprese quelle di cui non è fatta menzione nei certificati di cui agli articoli 24, 25, 26, 27 e 31”.

Nota all'art. 27

Comma 4.

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 già citato in precedenza.

D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385: “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”.

Nota all'art. 28

Comma 1, lettera f).

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice) già citato in precedenza.

Art. 42: "Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi".

"1. Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può essere fornita in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi:

- a) presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;
- b) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità;
- c) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità, delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone;
- d) controllo, effettuato dalla stazione appaltante o, nel caso di concorrente non stabilito in Italia, per incarico della stazione appaltante, da un organismo Ufficiale competente del Paese in cui è stabilito il concorrente, purché tale organismo acconsenta, allorché i prodotti da fornire o il servizio da prestare siano complessi o debbano rispondere, eccezionalmente, a uno scopo determinato; il controllo verte sulla capacità di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca del concorrente e sulle misure utilizzate da quest'ultimo per il controllo della qualità;
- e) indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell'impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi;
- f) indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi appropriati, stabiliti dal regolamento, delle misure di gestione ambientale che l'operatore potrà applicare durante la realizzazione dell'appalto;
- g) per gli appalti di servizi, indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;
- h) per gli appalti di servizi, dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto;
- i) indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare;
- l) nel caso di forniture, produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticità sia certificata a richiesta della stazione appaltante; m) nel caso di forniture, produzione di certificato rilasciato dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme."

Comma 4.

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 già citato in precedenza.

Nota all'art. 29

Comma 2.

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice) già citato in precedenza.

Art. 44: “Norme di gestione ambientale”.

“1. Qualora, per gli appalti di lavori e di servizi, e unicamente nei casi appropriati, le stazioni appaltanti chiedano l’indicazione delle misure di gestione ambientale che l’operatore economico potrà applicare durante l’esecuzione del contratto, e allo scopo richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell’operatore economico di determinate norme di gestione ambientale, esse fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee o internazionali relative alla certificazione. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano parimenti altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, prodotte dagli operatori economici”.

Nota all’art. 30

Comma 1.

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice) già citato in precedenza.

Art. 45 già citato in precedenza.

Comma 2.

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice) già citato in precedenza.

Art. 46: “Documenti e informazioni complementari”.

“1. Nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati”.

Comma 3.

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice) già citato in precedenza.

Art. 47: “Imprese stabilite in Stati diversi dall’Italia”.

“1. Alle imprese stabilite negli altri Stati aderenti all’Unione Europea, nonché a quelle stabilite nei Paesi firmatari dell’accordo sugli appalti pubblici che figura nell’allegato 4 dell’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, o in Paesi che, in base ad altre norme di diritto internazionale, o in base ad accordi bilaterali siglati con l’Unione Europea o con l’Italia che consentano la partecipazione ad appalti pubblici a condizioni di reciprocità, la qualificazione è consentita alle medesime condizioni richieste alle imprese italiane.

2. Per le imprese di cui al comma 1, la qualificazione di cui al presente codice non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Esse si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione delle imprese italiane alle gare. E’ salvo il disposto dell’articolo 38, comma 5”.

Comma 4.

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice) già citato in precedenza.

Art. 48: “Controlli sul possesso dei requisiti”.

“1. Le stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 11. L'Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento.

2. La richiesta di cui al comma 1 è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione”.

Comma 5.

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice) già citato in precedenza.

Art. 49 già citato in precedenza.

Art. 50 già citato in precedenza.

Comma 6.

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice) già citato in precedenza.

Art. 51: “Vicende soggettive del candidato, dell'offerente e dell'aggiudicatario”.

“1. Qualora i candidati o i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l'azienda o un ramo d'azienda, ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l'affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla gara, all'aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, nonché dei requisiti necessari in base agli eventuali criteri selettivi utilizzati dalla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 62, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione previsti dal presente codice”.

Nota all'art. 32

Comma 1.

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice) già citato in precedenza.

PARTE II già citata in precedenza.

TITOLO III

Disposizioni ulteriori per i contratti relativi ai lavori pubblici
Capo II
Concessioni di lavori pubblici

Comma 2.

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice) già citato in precedenza.

Art. 30: "Concessione di servizi".

"1. Salvo quanto disposto nel presente articolo, le disposizioni del codice non si applicano alle concessioni di servizi.

2. Nella concessione di servizi la controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio. Il soggetto concedente stabilisce in sede di gara anche un prezzo, qualora al concessionario venga imposto di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico - finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare.

3. La scelta del concessionario deve avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui sono invitati almeno cinque concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi.

4. Sono fatte salve discipline specifiche che prevedono forme più ampie di tutela della concorrenza.

5. Restano ferme, purché conformi ai principi dell'ordinamento comunitario le discipline specifiche che prevedono, in luogo delle concessione di servizi a terzi, l'affidamento di servizi a soggetti che sono a loro volta amministrazioni aggiudicatrici.

6. Se un'amministrazione aggiudicatrice concede ad un soggetto che non è un'amministrazione aggiudicatrice diritti speciali o esclusivi di esercitare un'attività di servizio pubblico, l'atto di concessione prevede che, per gli appalti di forniture conclusi con terzi nell'ambito di tale attività, detto soggetto rispetti il principio di non discriminazione in base alla nazionalità.

7. Si applicano le disposizioni della parte IV. Si applica, inoltre, in quanto compatibile l'articolo 143, comma 7".

Nota all'art. 34

Comma 1.

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice) già citato in precedenza.

Art. 53: "Tipologia e oggetto dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture".

Comma 4: "4. Il decreto o la determina a contrarre stabilisce, sulla base delle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice, se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura, con le modalità da stabilirsi con il regolamento. Per le stazioni appaltanti diverse dalle amministrazioni aggiudicatrici detti elementi sono stabiliti nel bando di gara Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione. Per le prestazioni a misura, il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva della prestazione. Per l'esecuzione di prestazioni a misura, il capitolato fissa i prezzi invariabili per unità di misura e per ogni tipologia di

prestazione. In un medesimo contratto possono essere comprese prestazioni da eseguire a corpo e a misura”.

Comma 7.

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice) già citato in precedenza.

Art. 53 già citato in precedenza.

Comma 11: “11. Il regolamento disciplina i criteri di stima degli immobili e le modalità di articolazione delle offerte e di selezione della migliore offerta”.

Nota all’art. 35

Comma 5.

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice) già citato in precedenza.

Art. 62: “Numero minimo dei candidati da invitare nelle procedure ristrette, negoziate e nel dialogo competitivo – Forcella”.

“1. Nelle procedure ristrette relative a servizi o forniture, ovvero a lavori di importo pari o superiore a quaranta milioni di euro, nonché nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo quale che sia l’oggetto del contratto, le stazioni appaltanti, quando lo richieda la difficoltà o la complessità dell’opera, della fornitura o del servizio, possono limitare il numero di candidati idonei che inviteranno a presentare un’offerta, a negoziare, o a partecipare al dialogo, purché vi sia un numero sufficiente di candidati idonei. Quando si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara i criteri, oggettivi, non discriminatori, secondo il principio di proporzionalità, che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare, e, ove lo ritengano opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo.

2. Nelle procedure ristrette di cui al comma 1, il numero minimo di candidati non può essere inferiore a dieci, ovvero a venti per lavori di importo pari o superiore a quaranta milioni di euro, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo il numero minimo di candidati non può essere inferiore a sei, se sussistono in tale numero soggetti qualificati.

3. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un’effettiva concorrenza.

4. Le stazioni appaltanti invitano un numero di candidati almeno pari al numero minimo prestabilito nel bando, non inferiore comunque a quello di cui al comma 2.

5. Le stazioni appaltanti non possono invitare operatori economici che non hanno chiesto di partecipare, o candidati che non hanno i requisiti richiesti.

6. Se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi è inferiore al numero minimo, le stazioni appaltanti possono proseguire la procedura invitando il candidato o i candidati che hanno chiesto di partecipare e che sono in possesso delle capacità richieste, salvo quanto dispongono l’articolo 55, comma 4, e l’articolo 81, comma 3.

7. Le stazioni appaltanti, quando ricorrono alla facoltà di ridurre il numero delle soluzioni da discutere o di offerte da negoziare, di cui all’articolo 56, comma 4, e all’articolo 58, comma 9, effettuano tale riduzione applicando i criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara, nel capitolato d’oneri e nel documento descrittivo. Nella fase finale, tale numero deve consentire di garantire una concorrenza effettiva, purché vi sia un numero sufficiente di soluzioni o di candidati idonei”.

Nota all'art. 36

Comma 6.

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice) già citato in precedenza.

Art. 62 già citato in precedenza.

Art. 177: "Procedure di aggiudicazione".

"1. L'aggiudicazione delle concessioni e degli affidamenti a contraente generale avviene mediante procedura ristretta.

2. Per l'affidamento delle concessioni si pone a base di gara il progetto preliminare; per l'affidamento a contraente generale si pone a base di gara il progetto preliminare ovvero quello definitivo.

3. I soggetti aggiudicatori possono stabilire e indicare nel bando di gara, in relazione all'importanza e alla complessità delle opere da realizzare, il numero minimo e massimo di concorrenti che verranno invitati a presentare offerta. Nel caso in cui le domande di partecipazione superino il predetto numero massimo, i soggetti aggiudicatori individuano i soggetti da invitare redigendo una graduatoria di merito sulla base di criteri oggettivi, non discriminatori e pertinenti all'oggetto del contratto, predefiniti nel bando di gara. In ogni caso, il numero minimo di concorrenti da invitare non può essere inferiore a cinque, se esistono in tale numero soggetti qualificati. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare una effettiva concorrenza.

4. L'aggiudicazione dei contratti di cui al comma 1 avviene:

al prezzo più basso ovvero all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di una pluralità di criteri fra i quali:

a) il prezzo;

b) il valore tecnico ed estetico delle varianti;

c) il tempo di esecuzione;

d) il costo di utilizzazione e di manutenzione;

e) per le concessioni, il rendimento, la durata della concessione, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza, nonché l'eventuale prestazione di beni e servizi a norma dell'articolo 174, comma 2;

g) la maggiore entità, rispetto a quella prevista dal bando, del prefinanziamento che il candidato è in grado di offrire;

h) ulteriori elementi individuati in relazione al carattere specifico delle opere da realizzare.

5. Per i soggetti aggiudicatori operanti nei settori di cui agli articoli da 208 a 214, si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo, le norme della parte III.

6. Per tutti gli altri soggetti aggiudicatori si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo, le norme della parte II che costituiscono attuazione della direttiva 2004/18.

7. Per l'affidamento di servizi si applica l'articolo 164".

Nota all'art. 37

Comma 1, lettera c).

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice) già citato in precedenza.

Allegato IIA

Elenco dei servizi di cui all'articolo 20 e 21

Categorie	Denominazione	Numero di riferimento CPC[1]	Numero di riferimento CPV
1	Servizi di manutenzione e riparazione	6112, 6122, 633, 886	da 50100000 a 50982000 (eccetto 50310000 a 50324200 e 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0)
2	Servizi di trasporto terrestre inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere ad esclusione del trasporto di posta	712 (eccetto 71235), 7512, 87304	da 60112000-6 a 60129300-1 (eccetto 60121000 a 60121600, 60122200-1, 60122230-0), e da 64120000-3 a 64121200-2
3	Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta	73 (eccetto 7321)	da 62100000-3 a 62300000-5 (eccetto 62121000-6, 62221000-7)
4	Trasporto di posta per via terrestre [2] e aerea	71235, 7321	60122200-1, 60122230-0 62121000-6, 62221000-7
5	Servizi di telecomunicazione	752	da 64200000-8 a 64228200-2, 72318000-7, e da 72530000-9 a 72532000-3
6	Servizi finanziari: a) servizi assicurativi b) servizi bancari e finanziari [3]	ex 81, 812, 814	da 66100000-1 a 66430000-3 e da 67110000-1 a 67262000-1 [3]
7	Servizi informatici ed affini	84	da 50300000-8 a 50324200-4, da 72100000-6 a 72591000-4 (eccetto 72318000-7 e da 72530000-9 a 72532000-3)
8	Servizi di ricerca e sviluppo [4]	85	da 73000000-2 a 73300000-5 (da 73200000-4, 73210000-7, 7322000-0)

9	Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili	862		da 74121000-3 a 74121250-0
10	Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica	864		da 74130000-9 a 74133000-0, e 74423100-1, 74423110-4
11	Servizi di consulenza gestionale [5] e affini	865, 866		da 73200000-4 a 73220000-0, da 74140000-2 a 74150000-5 (eccetto 74142200-8), e 74420000-9, 74421000-6, 74423000-0, 74423200-2, 74423210-5, 74871000-5, 93620000-0
12	Servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica e alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica e analisi	867		da 74200000-1 a 74276400-8, e da 74310000-5 a 74323100-0, e 74874000-6
13	Servizi pubblicitari	871		da 74400000-3 a 74422000-3 (eccetto 74420000-9 e 74421000-6)
14	Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari	874, 82201, 82206	da a	da 70300000-4 a 70340000-6, e da 74710000-9 a 4760000-4
15	Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa o a contratto	88442		da 78000000-7 a 78400000-1
16	Eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi	94		da 90100000-8 a 90320000-6, e 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0

[1] Nomenclatura CPC (versione provvisoria), utilizzata per definire l'ambito di applicazione della direttiva 93/38/CEE.

[2] Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.

[3] Ad esclusione dei contratti dei servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita e

al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, nonché dei servizi forniti da banche centrali.

[4] Ad esclusione dei servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficiano esclusivamente le amministrazioni aggiudicatrici per loro uso nell'esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione di servizi sia interamente retribuita da dette amministrazioni.

[5] Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione.

[1] In caso di interpretazione divergente tra CPV e CPC, si applica la nomenclatura CPC.

Nota all'art. 38

Comma 5, lettera b).

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice) già citato in precedenza.

Art. 28 già citato in precedenza.

Nota all'art. 39

Comma 5.

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice) già citato in precedenza.

Art. 77: "Regole applicabili alle comunicazioni".

Comma 5: "5. Quando le stazioni appaltanti chiedano o acconsentano alle comunicazioni per via elettronica, gli strumenti da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono essere di carattere non discriminatorio, comunemente disponibili al pubblico e compatibili con i prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione generalmente in uso. Le stazioni appaltanti che siano soggetti tenuti all'osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale), operano nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione. In particolare, gli scambi di comunicazioni tra amministrazioni aggiudicatrici e operatori economici deve avvenire tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 48, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445".

Comma 6: "6. Ai dispositivi di trasmissione e ricezione elettronica delle offerte e ai dispositivi di ricezione elettronica delle domande di partecipazione si applicano le seguenti regole:

a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla presentazione di offerte e domande di partecipazione per via elettronica, ivi compresa la cifratura, sono messe a disposizione degli interessati. Inoltre i dispositivi di ricezione elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione sono conformi ai requisiti dell'allegato XII, nel rispetto, altresì, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per le stazioni appaltanti tenute alla sua osservanza;

b) le offerte presentate per via elettronica possono essere effettuate solo utilizzando la firma elettronica digitale come definita e disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

c) per la prestazione dei servizi di certificazione in relazione ai dispositivi elettronici della lettera a) e in relazione alla firma digitale di cui alla lettera b), si applicano le norme sui certificatori qualificati e sul sistema di accreditamento facoltativo, dettate dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

d) gli offerenti e i candidati si impegnano a che i documenti, i certificati e le dichiarazioni relativi ai requisiti di partecipazione di cui agli articoli da 38 a 46 e di cui agli articoli 231, 232, 233, se non sono disponibili in formato elettronico, siano presentati in forma cartacea prima della scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione".

Nota all'art. 40

Comma 1

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice) già citato in precedenza.

Art. 59: "Accordi quadro"

Comma 1: "1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro. Per i lavori, gli accordi quadro sono ammessi in relazione ai lavori di manutenzione e negli altri casi, da prevedersi nel regolamento, in cui i lavori sono connotati da serialità e caratteristiche esecutive standardizzate. Gli accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e per altri servizi di natura intellettuale, salvo che siano connotati da serialità e caratteristiche esecutive standardizzate, da individuarsi nel regolamento".

Comma 2

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice) già citato in precedenza.

PARTE II del codice già citata in precedenza

Nota all'art. 41

Comma 2, lett. a).

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice) già citato in precedenza.

Art. 68: "Specifiche tecniche"

Comma 3: "3. Fatte salve le regole tecniche nazionali obbligatorie, nei limiti in cui sono compatibili con la normativa comunitaria, le specifiche tecniche sono formulate secondo una delle modalità seguenti: a) mediante riferimento a specifiche tecniche definite nell'allegato VIII, e, in ordine di preferenza, alle norme nazionali che recepiscono norme europee, alle omologazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normalizzazione o, se questi mancano, alle norme nazionali, alle omologazioni tecniche nazionali o alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere e di messa in opera dei prodotti. Ciascun riferimento contiene la menzione <<o equivalente>>;

b) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, che possono includere caratteristiche ambientali. Devono tuttavia essere sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e alle stazioni appaltanti di aggiudicare l'appalto;

c) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali di cui alla lettera b), con riferimento alle specifiche citate nella lettera a), quale mezzo per presumere la conformità a dette prestazioni o a detti requisiti;

d) mediante riferimento alle specifiche di cui alla lettera a) per talune caratteristiche, e alle prestazioni o ai requisiti funzionali di cui alla lettera b) per le altre caratteristiche.

Nota all'art. 43

Comma 4

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice) già citato in precedenza.

Art. 82: "Criterio del prezzo più basso".

Comma 4: "4. Le modalità applicative del ribasso sull'elenco prezzi e dell'offerta a prezzi unitari sono stabilite dal regolamento".

Nota all'art. 44

Comma 5

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice) già citato in precedenza.

Art. 83: "Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa"

Comma 5: "5. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le stazioni appaltanti utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa. Dette metodologie sono stabilite dal regolamento, distintamente per lavori, servizi e forniture e, ove occorra, con modalità semplificate per servizi e forniture. Il regolamento, per i servizi, tiene conto di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, in quanto compatibili con il presente codice".

Nota all'art. 45

Comma 12

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice) già citato in precedenza.

Art. 85: "Ricorso alle aste elettroniche"

Comma 12: "12. Il regolamento stabilisce:

- a) i presupposti e le condizioni specifiche per il ricorso alle aste elettroniche;*
- b) i requisiti e le modalità tecniche della procedura di asta elettronica;*
- c) le condizioni e le modalità di esercizio del diritto di accesso agli atti della procedura di asta elettronica, nel rispetto dell'articolo 13".*

Art. 13: "Accesso agli atti e divieti di divulgazione"

"1. Salvo quanto espressamente previsto nel presente codice, il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, ivi comprese le candidature e le offerte, è disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.

2. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti segreti o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, il diritto di accesso è differito:

- a) nelle procedure aperte, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;*
- b) nelle procedure ristrette e negoziate, e in ogni ipotesi di gara informale, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato il loro interesse, dopo la comunicazione Ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;*
- c) in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione.*

3. Gli atti di cui al comma 2, fino ai termini ivi previsti, non possono essere comunicati a terzi o resi in qualsiasi altro modo noti.

4. L'inosservanza del comma 2 e del comma 3 comporta per i pubblici ufficiali o per gli incaricati

di pubblici servizi l'applicazione dell'articolo 326 del codice penale.

5. Fatta salva la disciplina prevista dal presente codice per gli appalti segreti o la cui esecuzione richiede speciali misure di sicurezza, sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione:

a) alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali;

b) a eventuali ulteriori aspetti riservati delle offerte, da individuarsi in sede di regolamento;

c) ai pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all'applicazione del presente codice, per la soluzione di liti, potenziali o in atto, relative ai contratti pubblici;

d) alle relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve del soggetto esecutore del contratto.

6. In relazione all'ipotesi di cui al comma 5, lettere a) e b), è comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto nell'ambito della quale viene formulata la richiesta di accesso.

7. Limitatamente ai contratti nei settori speciali soggetti alla disciplina della parte III, all'atto della trasmissione delle specifiche tecniche agli operatori economici interessati, della qualificazione e della selezione degli operatori economici e dell'affidamento dei contratti, gli enti aggiudicatori possono imporre requisiti per tutelare la riservatezza delle informazioni che trasmettono".

Nota all'art. 46

Comma 10

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice) già citato in precedenza.

Art. 131: "Piani di sicurezza"

"1. Il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, delle infrastrutture, e delle politiche comunitarie, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, approva le modifiche che si rendano necessarie al regolamento recato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, in materia di piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in conformità alle direttive comunitarie, e alla relativa normativa nazionale di recepimento.

2. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all'articolo 32:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;

b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;

c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).

3. Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 2, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2 formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di

risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

4. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

5. I contratti di appalto o di concessione, se privi dei piani di sicurezza di cui al comma 2, sono nulli.

6. Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici è determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito della categoria prevalente, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.

7. Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i lavori con la propria organizzazione di impresa è equiparato all'appaltatore”.

D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 già citato in precedenza

Art. 12: “Piano di sicurezza e di coordinamento”

“1. Il piano contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese o dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. In particolare il piano contiene, in relazione alla tipologia del cantiere interessato, i seguenti elementi:

- a) modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
- b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno;
- c) servizi igienico-assistenziali;
- d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;
- e) viabilità principale di cantiere;
- f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
- g) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
- h) misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi;
- i) misure generali da adottare contro il rischio di annegamento;
- l) misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto;
- m) misure per assicurare la salubrità dell'aria nei lavori in galleria;
- n) misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;
- o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
- p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e

- materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
- q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 14;
- r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera c);
- s) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l'attuazione dei singoli elementi del piano;
- t) misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura.
2. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto.
3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.
4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.
5. L'impresa che si aggiudica i lavori può presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio”.

D.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 “Regolamento sui contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, della L. 11 febbraio 1994, n. 109”.

Art. 7: “Stima dei costi della sicurezza”

“1. Ove è prevista la redazione del PSC ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:

- a) degli apprestamenti previsti nel PSC;
- b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
- c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;
- d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
- e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
- f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e per le quali non è prevista la redazione del PSC ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori.

3. La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.

4. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese

esecutrici.

5. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso d'opera previste dall'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, o dovuti alle variazioni previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664, secondo comma, del codice civile, si applicano le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale della variante, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso.

6. Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, sentito il coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto”.

Nota all'art. 48

Comma 7

Codice di Procedura Civile

Art. 51: “Astensione del giudice”

“Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se è tutore, curatore, amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore.

Nota all'art. 49

Comma 13

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice) già citato in precedenza.

Art. 79: “Informazioni circa i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni”

“1. Le stazioni appaltanti informano tempestivamente i candidati e gli offerenti delle decisioni prese riguardo alla conclusione di un accordo quadro, all'aggiudicazione di un appalto, o all'ammissione in un sistema dinamico di acquisizione, ivi compresi i motivi della decisione di non concludere un accordo quadro, ovvero di non aggiudicare un appalto per il quale è stata indetta una gara, ovvero di riavviare la procedura, ovvero di non attuare un sistema dinamico di acquisizione.

2. Le stazioni appaltanti inoltre comunicano:

- a) ad ogni candidato escluso i motivi del rigetto della candidatura;
- b) ad ogni offerente escluso i motivi del rigetto della sua offerta, inclusi, per i casi di cui all'articolo 68, commi 4 e 7, i motivi della decisione di non equivalenza o della decisione secondo cui i lavori, le forniture o i servizi non sono conformi alle prestazioni o ai requisiti funzionali;
- c) ad ogni offerente che abbia presentato un'offerta selezionabile, le caratteristiche e i vantaggi

dell'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato il contratto o delle parti dell'accordo quadro.

3. Le informazioni di cui al comma 1 e di cui al comma 2 sono fornite:

a) su richiesta scritta della parte interessata;

b) per iscritto;

c) il prima possibile e comunque non oltre quindici giorni dalla ricezione della domanda scritta.

4. Tuttavia le stazioni appaltanti possono motivatamente omettere talune informazioni relative all'aggiudicazione dei contratti, alla conclusione di accordi quadro o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, di cui al comma 1, qualora la loro diffusione ostacoli l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse pubblico, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di operatori economici pubblici o privati o dell'operatore economico cui è stato aggiudicato il contratto, oppure possa recare pregiudizio alla leale concorrenza tra questi.

5. In ogni caso l'amministrazione comunica di ufficio:

a) l'aggiudicazione, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, nonché a coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per presentare detta impugnazione;

b) l'esclusione, ai candidati e agli offerenti esclusi, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque giorni dall'esclusione".

Nota all'art. 50

Comma 1

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice) già citato in precedenza.

Art. 7: "Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"

"4. La sezione centrale dell'Osservatorio svolge i seguenti compiti, oltre a quelli previsti da altre norme:

c) determina annualmente costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti dall'ISTAT, e tenendo conto dei parametri qualità - prezzo di cui alle convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488;

5. Al fine della determinazione dei costi standardizzati di cui al comma 4, lettera c), l'ISTAT, avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio, cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici, provvedendo alla comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato. Gli elenchi dei prezzi rilevati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre. Per i prodotti e servizi informatici, laddove la natura delle prestazioni consenta la rilevazione di prezzi di mercato, dette rilevazioni sono operate dall'ISTAT di concerto con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39".

Comma 2

Codice civile

Art. 1664: "Onerosità o difficoltà dell'esecuzione".

"Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una

revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo. Se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso”.

Comma 3

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice) già citato in precedenza.

Art. 133: “Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi”

Comma 3: “3. Per i lavori di cui al comma 2 si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento”.

Comma 6

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice) già citato in precedenza.

Art. 133 già citato in precedenza.

Comma 6: “6. Il Ministero delle infrastrutture, entro il 30 giugno di ogni anno, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”.

Comma 9

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice) già citato in precedenza.

Art. 133 già citato in precedenza.

Comma 1: “1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare quelli fissati dal capitolato generale, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto”.

Codice civile

Art. 1460: “Eccezione d'inadempimento”

“Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto.

Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede”.

Nota all'art. 52

Comma 2

D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30"

Comma 4

L. 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali"

Nota all'art. 53

Comma 3

Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale"

Art. 36-bis: "Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro"

“1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia, nonché al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare ed in attesa dell'adozione di un testo unico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni, nonché le competenze in tema di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori nell'ambito dei cantieri edili qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. I competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale informano tempestivamente i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture dell'adozione del provvedimento di sospensione al fine dell'emanazione da parte di questi ultimi di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione, e comunque non superiore a due anni. A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale predispongono le attività necessarie per l'integrazione dei rispettivi archivi informativi e per il coordinamento delle attività di vigilanza ed ispettive in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia.

2. È condizione per la revoca del provvedimento da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al comma 1:

a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione

obbligatoria;

b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni. È comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative vigenti.

3. Nell'ambito dei cantieri edili i datori di lavoro debbono munire, a decorrere dal 1° ottobre 2006, il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Nei casi in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo risponde in solido il committente dell'opera.

4. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 3 mediante annotazione, su apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. Ai fini del presente comma, nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 3.

5. La violazione delle previsioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

6. L'articolo 86, comma 10-bis, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente:

«10-bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore edile, i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa».

7. All'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni già previste dalla normativa in vigore, l'impiego di lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria è altresì punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Alla irrogazione della sanzione amministrativa di cui al comma 3 provvede la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente. Nei confronti della sanzione non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124».

8. Le agevolazioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, trovano applicazione esclusivamente nei confronti dei datori di lavoro del settore edile in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse edili. Le predette agevolazioni non trovano applicazione nei confronti dei datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.

9. Al comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le predette disposizioni non si applicano, inoltre, al personale ispettivo del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)».

10. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, dopo le parole: «Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione» sono inserite le seguenti: «, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,».

11. Il termine di prescrizione di cui all'articolo 3, comma 9, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, relativo ai periodi di contribuzione per l'anno 1996, di pertinenza della gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della predetta legge n. 335 del 1995, è prorogato fino al 31 dicembre 2007.

12. Nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, le risorse destinate alla finalità di cui all'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono ridotte da 480 milioni di euro a 456 milioni di euro e sono corrispondentemente aumentate da 63 milioni di euro a 87 milioni di euro le risorse destinate alla finalità di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni”.

Legge 4 agosto 2006, n. 248 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale”.

Comma 4

Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro”.

Art. 27: “Comitati regionali di coordinamento”

“1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono individuati criteri generali relativi all'individuazione di organi operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro al fine di realizzare uniformità di interventi ed il necessario raccordo con la commissione consultiva permanente.

2. Alle riunioni della Conferenza Stato-regioni, convocate per i pareri di cui al comma 1, partecipano i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNICEM”.

Nota all'art. 54

Comma 1

D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 :”Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”

Art. 107 “Elenco speciale”

“1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e

patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d'Italia.

2. La Banca d'Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, nonché l'informativa da rendere al pubblico sulle predette materie. La Banca d'Italia può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.

2-bis. Le disposizioni emanate ai sensi del comma 2 prevedono che gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale possano utilizzare:

a) le valutazioni del rischio di credito rilasciate da società o enti esterni previsti dall'articolo 53, comma 2-bis, lettera a);

b) sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia.

3. Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto.

4. La Banca d'Italia può effettuare ispezioni con facoltà di richiedere l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari.

4-bis. La Banca d'Italia può imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni e disporre la riduzione delle attività, nonché vietare la distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto.

5. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.

6. Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati autorizzati all'esercizio dei servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezioni I e III, nonché all'articolo 97-bis in quanto compatibile; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, e 87, comma 1, si applica l'articolo 57, commi 4 e 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

7. Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal comma 1 che esercitano l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le disposizioni dell'articolo 47”.

Comma 2

codice civile

Art. 1957: “Scadenza dell'obbligazione principale”

“Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell'obbligazione principale, purché il creditore entro sei mesi abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate.

La disposizione si applica anche al caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell'obbligazione principale.

In questo caso però l'istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi.

L'istanza proposta contro il debitore interrompe la prescrizione anche nei confronti del fideiussore”

Comma 7

codice civile

Art. 1957: già citato in precedenza

Comma 12

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice) già citato in precedenza.

Art. 129: “Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici”.

Comma 2: - 2. Per i lavori il cui importo superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture, l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, una polizza indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi”.

Art.32: “Amministrazioni aggiudicatrici e altri soggetti aggiudicatori”.

Comma lettere a, b e c): “1. Salvo quanto dispongono il comma 2 e il comma 3, le norme del presente titolo, nonché quelle della parte I, IV e V, si applicano in relazione ai seguenti contratti, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 28:

- a) lavori, servizi, forniture, affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici;*
- b) appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici, nei limiti stabiliti dall'articolo 142;*
- c) lavori, servizi, forniture affidati dalle società con capitale pubblico, anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi, non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, ivi comprese le società di cui agli articoli 113, 113-bis, 115 e 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;”.*

Comma 13

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice) già citato in precedenza.

Art. 28; “Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria”.

Comma 1, lett. c): “5.278.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici”.

Nota all'art. 55

Comma 1

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice) già citato in precedenza

Art. 119: “Direzione dell'esecuzione del contratto”.

Comma 1: “1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile del procedimento o da altro soggetto, nei casi e con le modalità stabilite dal regolamento”

Comma 3

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice) già citato in precedenza

Art. 119 n. 163 già citato in precedenza

Comma 2: “ Per i lavori, detto regolamento stabilisce le tipologie e gli importi massimi per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il direttore dei lavori”.

Comma 5

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice) già citato in precedenza

Art. 90 già citato in precedenza.

Comma 6: “ Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché lo svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f), g) e h), in caso di carenza in organico di personale tecnico, ovvero di difficoltà di rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali, così come definiti dal regolamento, che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, casi che devono essere accertati e certificati dal responsabile del procedimento”.

D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 già citato in precedenza.

Art. 30 già citato in precedenza.

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice) già citato in precedenza.

Art. 90, comma 6 già citato in precedenza.

Nota all'art. 56

Comma 3, lett. d).

Codice civile

Art. 1664 : “Onerosità o difficoltà dell'esecuzione”

Comma 2: “Se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso”

Nota all'art. 57

Comma 1

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice) già citato in precedenza

Art. 116 : “Direzione dell'esecuzione del contratto”.

“1. La esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile del procedimento o da altro soggetto, nei casi e con le modalità stabilite dal regolamento.

2. Per i lavori, detto regolamento stabilisce le tipologie e gli importi massimi per i quali il responsabile del procedimento può coincidere con il direttore dei lavori.

3. Per i servizi e le forniture, il regolamento citato individua quelli di particolare importanza, per qualità e importo delle prestazioni, per i quali il direttore dell'esecuzione del contratto deve essere un soggetto diverso dal responsabile del procedimento”.

Comma 2

L. 31 maggio 1965 n.575: "Disposizioni contro la mafia".

Art. 10 : "1. Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere:

- a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;*
- b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;*
- c) concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;*
- d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;*
- e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;*
- f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.*

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

5-bis. Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.

5-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate

con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale”.

Comma 7

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice) già citato in precedenza

Art. 131 : “ Piani di sicurezza”.

“1. Il Governo, su proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute, delle infrastrutture, e delle politiche comunitarie, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali maggiormente rappresentative, approva le modifiche che si rendano necessarie al regolamento recato dal decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 222, in materia di piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, in conformità alle direttive comunitarie, e alla relativa normativa nazionale di recepimento.

2. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all'articolo 32:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;

b) un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo non sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494;

c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).

3. Il piano di sicurezza e di coordinamento, quando previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b) del comma 2, nonché il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 2 formano parte integrante del contratto di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante. Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza.

4. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

5. I contratti di appalto o di concessione, se privi dei piani di sicurezza di cui al comma 2, sono nulli.

6. Ai fini dell'applicazione degli articoli 9, 11 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di opere e lavori pubblici è determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito della categoria prevalente, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.

7. Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i lavori con la propria organizzazione di impresa è equiparato all'appaltatore”.

Comma 8

Codice Civile

Art.2359 : “ Società controllate e società collegate”.

“Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati”.

Nota all'art. 58

Comma 6

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice) già citato in precedenza

Art. 130 : “Direzione dei lavori”

“lett. b) il progettista incaricato ai sensi dell'articolo 90, comma 6;

lett. c) altri soggetti scelti con le procedure previste dal presente codice per l'affidamento degli incarichi di progettazione”.

Comma 8

Codice civile

Art. 1666 : “Verifica e pagamento di singole partite”.

Comma 2: “Il pagamento fa presumere l'accettazione della parte di opera pagata ; non produce questo effetto il versamento di semplici acconti”.

Comma 9

Codice civile

Art. 1669: “Rovina e difetti di cose immobili.”

“Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denuncia entro

un anno dalla scoperta”.

Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denuncia”.

Comma 10

L. 5 novembre 1971, n. 1086: “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”.

Legge Regionale 07 gennaio 1983, n. 9: “ Norme per l' esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico”.

Nota all'art. 59

Comma 3

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice) già citato in precedenza

Art.141 “Collaudo dei lavori pubblici”.

“1. Il regolamento definisce le norme concernenti il termine entro il quale deve essere effettuato il collaudo finale, che deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal regolamento, di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. Il medesimo regolamento definisce altresì i requisiti professionali dei collaudatori secondo le caratteristiche dei lavori, la misura del compenso ad essi spettante, nonché le modalità di effettuazione del collaudo e di redazione del certificato di collaudo ovvero, nei casi previsti, del certificato di regolare esecuzione.

2. Il regolamento definisce altresì il divieto di affidare i collaudi a magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

3. Per tutti i lavori oggetto del codice è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorso due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

4. Per le operazioni di collaudo, le stazioni appaltanti nominano da uno a tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento al tipo di lavori, alla loro complessità e all'importo degli stessi. Per le stazioni appaltanti che sono amministrazioni aggiudicatrici, i tecnici sono nominati dalle predette amministrazioni nell'ambito delle proprie strutture, salvo che nell'ipotesi di carenza di organico accettata e certificata dal responsabile del procedimento. Possono fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni in uffici pubblici.

5. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali.

6. Il regolamento prescrive per quali lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica il collaudo è effettuato sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei

materiali.

7. Fermo quanto previsto dal comma 3, è obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:

- a) quando la direzione dei lavori sia effettuata ai sensi dell'articolo 130, comma 2, lettere b) e c);
- b) in caso di opere di particolare complessità;
- c) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
- d) in altri casi individuati nel regolamento.

8. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione.

9. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile.

10. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo”.

Nota all'art. 61

Comma 8

Codice Procedura Civile

Art. 51: “Astensione del giudice”.

“Il giudice ha l'obbligo di astenersi :

- 1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;
- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se è tutore, curatore , amministratore di sostegno, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore

Nota all'art. 62

Comma 7

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice) già citato in precedenza

Art. 242: ” Camera arbitrale e albo degli arbitri”.

“1. La camera arbitrale per i contratti pubblici cura la formazione e la tenuta dell'albo degli arbitri, redige il codice deontologico degli arbitri camerali, e provvede agli adempimenti necessari alla costituzione e al funzionamento del collegio arbitrale nella ipotesi di cui all'articolo 241, comma 15.

2. Sono organi della camera arbitrale il presidente e il consiglio arbitrale.
3. Il consiglio arbitrale, composto da cinque membri, è nominato dall'Autorità fra soggetti dotati di particolare competenza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, al fine di garantire l'indipendenza e l'autonomia dell'istituto; al suo interno l'Autorità sceglie il Presidente. L'incarico ha durata quinquennale ed è retribuito nella misura determinata dal provvedimento di nomina nei limiti delle risorse attribuite all'Autorità stessa. Il presidente e i consiglieri sono soggetti alle incompatibilità e ai divieti previsti dal comma 9.
4. Per l'espletamento delle sue funzioni la camera arbitrale si avvale di una struttura di segreteria con personale fornito dall'Autorità.
5. La camera arbitrale cura annualmente la rilevazione dei dati emergenti dal contenzioso in materia di lavori pubblici e li trasmette all'Autorità e all'Osservatorio. Per l'espletamento della propria attività la Camera arbitrale può richiedere notizie, chiarimenti e documenti relativamente al contenzioso in materia di contratti pubblici; con regolamento dell'Autorità sono disciplinate le relative modalità di acquisizione.
6. Possono essere ammessi all'albo degli arbitri della camera arbitrale soggetti appartenenti alle seguenti categorie:
 - a) magistrati amministrativi, magistrati contabili e avvocati dello Stato in servizio, designati dagli organi competenti secondo i rispettivi ordinamenti, nonché avvocati dello Stato e magistrati a riposo;
 - b) avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio avanti alle magistrature superiori e in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere di cassazione;
 - c) tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, abilitati all'esercizio della professione da almeno dieci anni e iscritti ai relativi albi;
 - d) professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e tecniche e dirigenti generali delle pubbliche amministrazioni laureati nelle stesse materie con particolare competenza nella materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
7. La camera arbitrale cura altresì la tenuta dell'elenco dei periti al fine della nomina dei consulenti tecnici nei giudizi arbitrali; sono ammessi all'elenco i soggetti in possesso dei requisiti professionali previsti dal comma 6, lettera c), nonché dottori commercialisti in possesso dei medesimi requisiti professionali.
8. I soggetti di cui al comma 6, lettere a) b), c), e d), nonché al comma 7 del presente articolo, in possesso dei requisiti di onorabilità fissati in via generale dal consiglio arbitrale, sono rispettivamente inseriti nell'albo degli arbitri e nell'elenco dei periti su domanda corredata da curriculum e da adeguata documentazione.
9. L'appartenenza all'albo degli arbitri e all'elenco dei consulenti ha durata triennale, e può essere nuovamente conseguita decorsi due anni dalla scadenza del triennio; durante il periodo di appartenenza all'albo gli arbitri non possono espletare incarichi professionali in favore delle parti dei giudizi arbitrali da essi decisi, ivi compreso l'incarico di arbitro di parte.
10. Per le ipotesi di cui all'articolo 241, comma 15, la camera arbitrale cura anche la tenuta dell'elenco dei segretari dei collegi arbitrali; sono ammessi all'elenco i funzionari dell'Autorità, nonché i funzionari delle magistrature contabili e amministrative, nonché delle pubbliche amministrazioni operanti nei settori dei lavori, servizi, forniture. Detti funzionari devono essere muniti di laurea giuridica, economica ed equipollenti o tecnica, aventi un'anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Gli eventuali oneri relativi alla tenuta dell'elenco sono posti a carico dei soggetti interessati all'iscrizione, prevedendo a tal fine tariffe idonee ad assicurare l'integrale copertura dei suddetti costi.

Comma 13

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia".

Comma 15

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (codice) già citato in precedenza

Art. 242 già citato in precedenza

Nota all'art. 63

Comma 1

Costituzione

Art. 123 “ Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione . Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali “ .

Nota all'art. 65

Comma 2

Legge Regionale 12 novembre 2004, n. 8: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2004”.

Art. 5, comma 1: “Al fine di favorire lo sviluppo dei comuni con popolazione fino a 5000 abitanti è istituito, a partire dal corrente esercizio finanziario, un fondo regionale annuale ordinario di euro 5.000.000,00 a gravare sulla U.P.B. 1.82.227 per investimenti e opere pubbliche proposte dai comuni, con le modalità ed i criteri di cui alla legge regionale n. 51/1978. Prioritariamente ed in misura non inferiore al 50% dello stanziamento complessivo, detto fondo è destinato alla incentivazione di opere intercomunali”.

Nota all'art. 67

D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228: “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57”.

Art. 15: “*Convenzioni con le pubbliche amministrazioni*”.

Comma 2: “2. Le convenzioni di cui al comma 1 definiscono le prestazioni delle pubbliche amministrazioni che possono consistere, nel rispetto degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato all'agricoltura anche in finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie

o realizzazione di opere pubbliche. Per le predette finalità le pubbliche amministrazioni, in deroga alle norme vigenti, possono stipulare contratti d'appalto con gli imprenditori agricoli di importo annuale non superiore a 50.000 euro nel caso di imprenditori singoli, e 1 a 300.000 euro nel caso di imprenditori in forma associata”.

Nota all'art. 75

L. 7 agosto 1990, n. 241 già citato in precedenza.

Art. 14: “Conferenza di servizi”.

“1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate.

3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto.

5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni”.

Art. 14-bis: “Conferenza di servizi preliminare”.

“1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilità, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.

2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi

necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.

3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'ambito di tale conferenza, l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, con riferimento alle opere interregionali, è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 14-quater, comma 3.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.

5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni”.

Art. 14-ter: “Lavori della conferenza di servizi”.

“01. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione.

1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.

2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.

3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo.

4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni

successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori.

5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità.

6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui al comma 3, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.

7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.

8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.

9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati".

Art. 14-quater: "Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi".

"1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

3. Se il motivato dissenso è espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) al Consiglio dei Ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni statali; b) alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali; c) alla Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei Ministri, della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.

3-bis. Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, la determinazione sostitutiva è rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso verte tra

un'amministrazione statale e una regionale o tra amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata, in caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un ente locale. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.

3-ter. Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la Conferenza Stato-regioni o la Conferenza unificata non provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro per gli affari regionali, è rimessa al Consiglio dei Ministri, che assume la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, e dell'articolo 118 della Costituzione, alla competente Giunta regionale ovvero alle competenti Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano, che assumono la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni; qualora la Giunta regionale non provveda entro il termine predetto, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti delle regioni interessate.

3-quater. In caso di dissenso tra amministrazioni regionali, i commi 3 e 3-bis non si applicano nelle ipotesi in cui le regioni interessate abbiano ratificato, con propria legge, intese per la composizione del dissenso ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, anche attraverso l'individuazione di organi comuni competenti in via generale ad assumere la determinazione sostitutiva in caso di dissenso.

3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

Art. 14-quinquies: "Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto".

"1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata all'approvazione del progetto definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le procedure di cui agli articoli 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati all'esito della procedura di cui all'articolo 37-quater della legge n. 109 del 1994, ovvero le società di progetto di cui all'articolo 37-quinquies della medesima legge".

Legge Regionale 22 dicembre 2004, n. 16: "Norme sul governo del territorio".

Nota all'art. 81

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 già citato in precedenza.

TITOLO II

Soggetti

Capo V

Forme associative

Nota all'art. 82

Comma 1.

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 già citato in precedenza.

Nota all'art. 86

Comma 3.

Cost. 27 dicembre 1947 già citata in precedenza.

Art. 123 già citato in precedenza.

Legge Regionale 28 novembre 1996, n. 26: "Istituzione della Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali della Campania".

Nota all'art. 87

Comma 1, lettera a).

Legge Regionale 31 ottobre 1978, n. 51: "Normativa regionale per la programmazione, il finanziamento e la esecuzione di lavori pubblici e di opere di pubblico interesse, snellimento delle procedure amministrative, deleghe e attribuzioni agli Enti locali".

Comma 1, lettera b).

Legge Regionale 20 giugno 2006, n. 12: "Disposizioni in materia di amministrazione e contabilità del Consiglio regionale della Campania".

TITOLO III

Attività contrattuale

Comma 2.

Legge Regionale 19 gennaio 2007, n. 1: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2007".

Art.31: "Modifiche legislative"

Comma 5: "5. Le comunità montane possono procedere alla riprogrammazione delle risorse ad esse assegnate ai sensi della legge regionale 2 agosto 1982, n. 42, e non ancora utilizzate. Tali risorse possono anche essere destinate ad opere pubbliche da realizzare nel campo della difesa del suolo e della bonifica di importo non superiore ad euro duecentocinquantamila e realizzate in economia nella forma dell'amministrazione diretta ai sensi del comma 4, articolo 1, della legge regionale 24 luglio 2006, n. 14.

Legge Regionale 2 agosto 1982, n. 42: "Provvedimenti per l'attuazione del programma agricolo regionale".